

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	6
GIUSTIZIA (II) .....	»	10
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	15
DIFESA (IV) .....	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	17
FINANZE (VI) .....	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	84
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	88
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	107
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	110
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	120

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 29.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA .....	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	134
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	138

## COMMISSIONI RIUNITE

### **I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)**

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180-A, approvato dal Senato ..... 3

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 5 maggio 2009.*

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.  
C. 2180-A, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 11.10 alle  
11.25 e dalle 16.10 alle 16.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali » ( <i>Deliberazione</i> ) .....	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».**

(*Deliberazione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 28 aprile 2009, delle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, si è convenuto all'unanimità di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge n. 1213 e n. 1820, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ». Ricorda altresì che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che dovrebbe con-

cludersi entro la fine del prossimo mese di luglio, le citate Commissioni dovrebbero procedere alle audizioni di: rappresentanti di istituti di ricerca; esperti di diritto costituzionale, internazionale e penale militare; rappresentanti di enti e organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo; responsabili militari di vertice impegnati in missioni internazionali; rappresentanti del COCER-interforze; diplomatici del Ministero degli affari esteri e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Paolo CORSINI (PD) chiede chiarimenti in merito alla procedura seguita per la definizione del programma dell'indagine conoscitiva in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda nuovamente che, nel corso della citata riunione dell'ufficio di presidenza del 28 aprile 2009, i rappresentanti dei gruppi hanno unanimemente convenuto in ordine alle categorie di soggetti da audire, fermo restando che la specifica individuazione dei soggetti che, nell'ambito di ciascuna categoria, saranno auditi nel prosieguo

dell'indagine stessa, verrà effettuata sulla base delle indicazioni che emergeranno dalle prossime riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite III e IV.

Ciò premesso, nel comunicare che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 11.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Emendamenti C. 63-177-A .....	6
Sull'ordine dei lavori .....	6

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	9

##### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. Emendamenti C. 2042-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	8
--	---

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 5 maggio 2009.*

**Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Emendamenti C. 63-177-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 11.35 alle 12.10 e dalle 17.15 alle 17.25.

##### Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di procedere all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti al disegno di legge comunitaria (C. 2320) presentati direttamente alla XIV Commissione.

La Commissione concorda.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Legge comunitaria 2008.**

**Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario)*

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, deputato Pescante, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, i seguenti tre emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente presso la Commissione da lui presieduta: Gozi 2.1 e 6.2 e Contento 33.1.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti in esame (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Norme in materia di cittadinanza.**

**C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2009.

Mario TASSONE (UdC), *relatore*, ricorda che sono stati chiesti dal deputato Calderisi alcuni chiarimenti in ordine al provvedimento in esame e che il rappresentante del Governo si è riservato di fornirli.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara che si farà carico di sollecitare per iscritto al Governo la risposta alle richieste di chiarimento avanzate nel corso del dibattito. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che i rappresentanti dei gruppi in

Commissione hanno tutti formalizzato la richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa e che il Governo ha comunicato il proprio assenso. Propone pertanto di concludere l'esame in sede referente, esaminando eventuali emendamenti ed acquisendo i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, prima di procedere alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica quindi che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 12 maggio prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che, anche per questo provvedimento, i rappresentanti dei gruppi in Commissione hanno tutti formalizzato la richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa e che il Governo ha comunicato il proprio assenso. Propone pertanto, anche in questo caso, di concludere l'esame in sede referente, esaminando eventuali emendamenti ed acquisendo i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, prima di procedere alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica quindi che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 12 maggio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 5 maggio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.*

**La seduta comincia alle 17.30.**

**Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.**

**Emendamenti C. 2042-A, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 17.35.**

ALLEGATO

**Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato  
(legge comunitaria 2008).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminati gli emendamenti 2.1 e 6.2  
Gozi e 33.1 Contento al disegno di legge  
comunitaria per il 2008

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
AVVERTENZA .....	14

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

##### La seduta comincia alle 13.20.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.**

**C. 2226 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-russo del 5 novembre 2003 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

L'Accordo italo-russo concluso a Roma il 5 novembre 2003 prevede la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità

in tutte le sue manifestazioni ed è destinato, una volta entrato in vigore, a sostituire l'accordo del 1993 con il quale i due paesi si erano già impegnati a collaborare sul contrasto della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.

L'Accordo consta di un Preambolo e di 14 articoli.

Nel Preambolo le Parti contraenti, consapevoli del fatto che le diverse forme di criminalità rappresentano una seria minaccia per la sicurezza, il benessere e la salute dei propri cittadini, richiamano alcune convenzioni internazionali in materia di lotta al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala in particolare gli articoli da 1 a 7.

L'articolo 1 individua gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo. In Italia tale compito è stato conferito al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, mentre nella Federazione russa è articolato fra diverse istituzioni. Gli organi competenti potranno, tra l'altro, firmare protocolli, creare gruppi di lavoro congiunti e organizzare incontri di esperti.

L'articolo 2 enuncia i numerosi settori in cui si articola la collaborazione, tra i quali risaltano la criminalità organizzata, il terrorismo le sue fonti di finanziamento, il traffico di stupefacenti, il contrabbando, il traffico illecito di opere d'arte, il traffico di armi, il riciclaggio, l'immigrazione illegale, i reati informatici, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani.

Viene peraltro specificato che l'Accordo in esame non concerne l'assistenza giudiziaria penale o l'estradizione: si ricorda a tale proposito che entrambi i Paesi sono Parti della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa.

L'articolo 3 prevede le forme che assume la collaborazione tra i due Stati, che

vanno dallo scambio di informazioni operative e di esperienze degli specialisti, alla ricerca di soggetti sospettati di aver commesso reati, alla reciproca assistenza nell'attività investigativa.

L'articolo 4 prevede l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'individuazione dei soggetti che commettono il reato.

L'articolo 5 individua il contenuto della richiesta di informazioni o di assistenza e prescrive che ad essa debba essere fornita tempestiva risposta.

L'articolo 6 riguarda le informazioni e i dati personali oggetto di scambio tra i due Paesi, ai quali va anzitutto assicurata una protezione conforme alle rispettive legislazioni nazionali. I dati personali potranno essere ritrasmessi terzi unicamente previa autorizzazione scritta dell'Organo competente di invio dei medesimi.

L'articolo 7 contiene una clausole di salvaguardia, stabilendo che gli organi competenti possano rifiutare – in toto o in parte – di soddisfare una richiesta di collaborazione qualora ritengano che essa possa compromettere la sovranità nazionale, la sicurezza, l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato.

Per quanto concerne le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Marilena SAMPERI (PD) nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprime tuttavia perplessità su talune disposizioni dell'Accordo. Pur essendo consapevole che, trattandosi della ratifica di un accordo internazionale, non sussiste per il Parlamento la possibilità di modificare il contenuto dell'accordo medesimo, rileva come l'articolo 1 individui gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo e come, mentre in Italia tale compito sia stato conferito al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, nella Federazione russa sia articolato fra molteplici istituzioni. Sottolinea quindi come tale disposizione non semplifichi né acceleri il rapporto di collaborazione fra le

parti contraenti. Evidenzia, inoltre, con riferimento all'articolo 6, come la normativa italiana in materia di tutela della *privacy* sia più avanzata e garantista di quella vigente nella Federazione russa.

Federico PALOMBA, *presidente*, esprime condivisione per le osservazioni dell'onorevole Samperi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-bielorussa sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizioni è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano « transnazionale ».

Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giusti-

zia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta « procedura amichevole », ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

La Convenzione in esame e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 31 articoli da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 26, prevede la « procedura amichevole » di cui si è accennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.**

**C. 2362 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-slovena sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizioni è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano « transnazionale ».

Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta « procedura amichevole », ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Slovenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 26, prevede la « procedura amichevole » di cui si è ac-

cennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.**

**C. 2363 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizioni è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano « transnazionale ».

Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti

di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta « procedura amichevole », ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

L'Accordo e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Croazia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

L'Accordo, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; esso si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito e, all'articolo 25, prevede la « procedura amichevole » di cui si è accennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.*

*C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di Rebiya Kadeer, presidente del World Uyghur Congress (*Svolgimento e conclusione*) ..... 15

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

**Audizione di Rebiya Kadeer, presidente del World Uyghur Congress.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rebiya KADEER, *presidente del World Uyghur Congress*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Matteo MECACCI (PD).

Rebiya KADEER, *presidente del World Uyghur Congress*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 16

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.**

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).**

*(Svolgimento e conclusione)*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Aldo del SANTO, *direttore della direzione centrale della contabilità nazionale dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV), Pier Fausto RECHIA (PD), Edmondo CIRIELLI, *presidente*, e Franco GIDONI (LNP).

Aldo del SANTO, *direttore della direzione centrale della contabilità nazionale dell'ISTAT*, risponde ai quesiti formulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti*) ..... 17

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72. Rilievi alla I Commissione (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 32

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 34

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 34

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 35

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.  
C. 2180-A Governo, approvato dal Senato.  
(Parere all'Assemblea).**

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso

aveva richiesto al rappresentante del Governo di voler fornire chiarimenti in ordine agli effetti finanziari di diverse disposizioni del testo del disegno di legge trasmesso dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, rammentando che questi si era riservato di compiere i necessari approfondimenti sul testo. Nella stessa giornata, le Commissioni di merito hanno quindi concluso l'esame del provvedimento senza modificare le disposizioni rispetto alle quali erano state formulate le richieste di approfondimento che sono, pertanto, integralmente riferibili anche al testo all'esame dell'Assemblea. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, fa in primo luogo presente che talune di esse appaiono presentare una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, segnala che l'articolo aggiuntivo Garavini 13.01 dispone che ai fini del pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato non si applicano le misure di razionalizzare per il pagamento degli stipendi previste dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 296 del 2006. Viene inoltre garantito da parte del Ministero dell'interno l'invio dei dati mensili relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informatici da definire. Al relativo onere, valutato in 5,1 milioni di euro per l'anno 2009 e in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, che non presenta tuttavia le necessarie disponibilità. L'articolo aggiuntivo Garavini 34.02 introduce un obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori vittime di tale reato nonché nell'ambito del sistema degli appalti. In caso di violazione di tal obbligo è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative ad opera del prefetto. Ai soggetti che denunciano fatti di estorsione è invece riconosciuta, per tre anni, l'esenzione totale dall'IRAP e dall'ICI sugli immobili utiliz-

zati per l'attività d'impresa e da tutte le imposte comunali. Al relativo onere, valutato in 7.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante un taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2008. Al riguardo, evidenzia preliminarmente come risulti prevista una copertura a valere sul triennio 2008-2010 e si faccia riferimento alle dotazioni della tabella C risultanti dalla legge finanziaria per il 2008. La quantificazione dell'onere andrebbe, in ogni caso, effettuata sulla base di una apposita relazione tecnica ed il Governo dovrebbe chiarire se un taglio lineare di tale entità delle dotazioni di parte corrente della Tabella C non rischi di pregiudicare la funzionalità degli enti e dei programmi di spesa considerati dalla medesima tabella. L'emendamento Tassone 35.3 sostituisce integralmente l'attuale articolo 35, istituendo l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati e prevedendo che l'articolazione dei relativi uffici a livello centrale e periferico sia stabilita con regolamenti governativi. Al riguardo, segnala come l'articolo 35 faccia attualmente salva la competenza dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, mentre l'emendamento istituisce una nuova Agenzia determinando nuovi oneri non quantificati e non coperti. L'articolo aggiuntivo Garavini 35.02 prevede l'istituzione di un'apposita struttura presso la presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità. I relativi oneri sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri che deve provvedervi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, osserva come l'emendamento ponga in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri nuovi compiti da esercitare attraverso un'apposita struttura di nuova istituzione. Al di là della formulazione letterale della disposizione, l'emendamento sembrerebbe per-

tanto idoneo a determinare l'insorgenza di nuovi oneri non quantificati e non coperti. L'articolo aggiuntivo Minniti 35.03 istituisce l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo che le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia, valutati nella misura di 2,5 milioni negli anni 2009-2010 e di 1,5 milioni di euro a partire dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'unità previsionale di base « Oneri comuni di parte corrente », istituita nel programma nei « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Al riguardo, oltre a quanto già evidenziato con riferimento all'emendamento Tassone 35.3, segnala come l'accantonamento utilizzato non presenti per gli anni 2009-2010 le necessarie disponibilità. L'articolo aggiuntivo Garavini 35.04 disciplina l'assunzione dei testimoni di giustizia da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, valutati pari a 6.928.608 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che per il triennio 2009-2011 non reca le necessarie disponibilità. L'emendamento Binetti 45.45 riconosce al minore straniero presente nel territorio nazionale il diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche urgenti e continuative in ospedale e nei consultori anche attraverso la continuità delle cure garantite dall'assistenza pediatrica di base a prescindere dalla condizione di regolarità. Ai relativi oneri, valu-

tati in 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità. L'emendamento Rao 52.5 prevede, al comma 1, la modifica dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 incrementando di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti in favore della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, senza tuttavia prevedere una copertura finanziaria di importo adeguato. Con riferimento al comma 2, la disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 38 del 2009, incrementando da 100 a 200 milioni di euro la quota di risorse destinate alle urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008 che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative ritiene, invece, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, in primo luogo, le identiche proposte emendative Di Pietro 2.1 e Ferranti 2.5, che estendono i registri e le banche dati alle quali può accedere il procuratore nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale. Rileva, inoltre che l'emendamento Di Biagio 4.3 e gli articoli aggiuntivi Mussolini 4.02 e Lo Monte 4.070 estendono le fattispecie alle quali è riconosciuta la cittadinanza per nascita. In particolare la cittadinanza è estesa anche ai figli nati nei territori della Repubblica italiana da genitori stranieri purché almeno uno residente in Italia e a figli, anche maggiorenni, nati nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta federazione della *ex* Jugoslavia che soddisfino determinati requisiti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento Murer 9.1 stabilisce, tra le altre cose, che il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico sia fissato nella misura di un quintuplo del minimo, stabilito dalla medesima proposta in 50 euro. Al riguardo, considerato che il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta rispetto a quello previsto dal primo comma pari a un terzo del massimo della sanzione, valuta opportuno che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica. Rileva, poi, che gli emendamenti Murer 12.1 e Fontanelli 12.6, da un lato, incrementano rispetto alla legislazione vigente le sanzioni amministrative per coloro che occupano abusivamente il suolo stradale, e dall'altro prevedono una diversa sanzione amministrativa, di una somma da euro 143 a euro 573, in caso di inosservanza di singole prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla previsione dell'ulteriore fattispecie del pagamento di sanzioni per l'inosservanza di singole prescrizioni non osservate possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Lovelli 12.02 prevede misure per garantire la sicurezza dei raduni a carattere musicale aperti al pubblico, organizzati da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo, stabilendo in particolare che le Forze di polizia possono provvedere al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione per un periodo fino a sei mesi. Al riguardo sottolinea l'esigenza di verificare se dalle misure relative al sequestro del materiale possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Una valu-

tazione sui possibili effetti finanziari si rende necessaria anche con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Vitali 22.01 e Graziano 22.070, i quali prevedono, tra l'altro, al comma 2, che la nomina a giudice onorario abbia durata di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, in luogo della durata di tre anni prevista dalla formulazione vigente dell'articolo 42-*quinqüies* dell'ordinamento giudiziario. L'articolo aggiuntivo Mantini 23.01, al comma 1, attribuisce all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il potere di sospendere per non più di 30 giorni gli atti di affidamento ritenuti irregolari o illegittimi e, al comma 2, prevede l'istituzione nell'ambito dell'Autorità di una sezione « Calamità ed eventi speciali » senza oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, premesso che la clausola di invarianza dovrebbe essere riformulata nel senso di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, valuta opportuno che il Governo chiarisca se i nuovi compiti e la nuova articolazione interna dell'Autorità possano essere realizzati senza determinare ulteriori oneri finanziari. Segnala, altresì, l'emendamento Vietti 33.3, che sostituisce l'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 prevedendo che le somme di denaro e quelle derivanti dalla vendita dei beni immobili e aziendali confiscati alla mafia non siano versate all'ufficio del registro, ma ad un apposito fondo. Il fondo è destinato a diverse finalità, alcune delle quali ulteriori rispetto a quelle già finanziate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ai sensi del vigente articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965, infatti, le somme derivanti dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, al netto delle somme finalizzate al risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso, e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita e dalla liquidazione dei beni sono destinati, in parti uguali, al finanziamento dell'edilizia scolastica e all'informatizzazione del processo. La proposta emendativa, invece, non riserva specifiche quote a tali interventi, ma si limita ad elencare tra le destinazioni

del fondo queste finalità, allo stesso tempo individuandone di nuove, quali il risanamento dei quartieri urbani degradati, il risanamento delle aziende in crisi, e la promozione della cultura imprenditoriale per giovani disoccupati. La proposta emendativa, prevede, inoltre, al comma 10 del capoverso articolo 2-*undecies*, che in caso di confisca di beni in comunione, qualora non sia esercitato il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita del bene stesso, questo sia acquisito al patrimonio dello Stato e i condomini abbiano diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà. Al riguardo, premesso che il richiamato comma 10 del capoverso articolo 2-*undecies* sembra suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, giudica opportuno che il Governo chiarisca se il venir meno delle quote specifiche già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse destinate indistintamente al Fondo previsto dalla proposta emendativa sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, inoltre, che l'emendamento Fallica 35.70 prevede che le somme di denaro confiscate e confluite nel fondo unico giustizia gestito da Equitalia s.p.a. e poste quindi a disposizione dei Ministeri della giustizia e dell'interno siano reimpiegate per il potenziamento o il pagamento di spettanze accessorie delle forze di polizia, per le spese di giustizia o per scopi di utilità sociale sulla base di una distribuzione che tenga conto delle esigenze dei territori. Al riguardo, considerato che l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, già disciplina la destinazione delle risorse confluite nel fondo unico giustizia gestito da Equitalia s.p.a., chiede al Governo di chiarire se la diversa destinazione delle medesime risorse prevista dall'emendamento in esame non possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie degli emendamenti Mussolini 45.17

e Damiano 45.56, che sopprimono il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *b*), tenuto altresì conto che le risorse rivenienti dal contributo citato confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico sull'immigrazione inserito dal comma 1, lettera *l*), dell'articolo 45, e contribuiscono a finanziare le spese derivanti dal rimpatrio degli stranieri. Segnala poi che l'emendamento Minniti 45.55 modifica ed integra diverse disposizioni del testo unico sull'immigrazione concernenti l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri, prevedendo, tra le altre cose, all'articolo 45-*bis*, comma 3, misure meno stringenti per la dimostrazione dei mezzi di sussistenza, per il soggiorno nonché per i ricongiungimenti. All'articolo 45-*ter*, comma 4, si dispone poi che il rinnovo del permesso di soggiorno sia richiesto al comune anziché al questore ed abbia validità per un periodo doppio a quello stabilito con il rilascio iniziale. L'articolo 45-*quinquies*, comma 2-*ter*, dispone l'estensione, in casi particolari, della concessione del permesso di soggiorno ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare, mentre l'articolo 45-*quinquies*, ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per la durata di due anni per lo straniero non regolarmente soggiornante che collabori con gli organi di giustizia o che abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale. Sono inoltre previste, ai sensi dell'articolo 45-*undecies*, procedure per l'inserimento nel mercato del lavoro attuate da enti locali e associazioni categoriali con adempimenti a carico dello sportello unico per l'immigrazione, nonché, in base all'articolo 45-*terdecies*, ulteriori figure professionali altamente specializzate il cui soggiorno è consentito nel territorio nazionale. L'articolo 45-*quaterdecies* stabilisce, infine, la sostituzione del Fondo nazionale per le politiche migratorie con il Fondo nazionale per l'integrazione e la relativa disciplina, prevedendo che la relativa dotazione sia costituita dallo stanziamento statale annuale

determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del citato testo unico, dai contributi pensionistici non riscossi dai lavoratori stranieri, dalle ammende corrisposte ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e da contributi provenienti da privati e da organismi dell'Unione europea. Rileva, pertanto, la necessità di acquisire l'avviso del Governo con riferimento alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal complesso delle modifiche recate alla legislazione vigente dall'emendamento, ritenendo altresì necessario acquisire un chiarimento in merito alle risorse che affluiscono all'istituendo Fondo nazionale per l'integrazione e in particolare alle risorse di provenienza statale e a quelle derivanti dalle ammende sopra citate. Segnala, poi, l'emendamento Zeller 45.78, il quale prevede che nella provincia di Bolzano o nella regione Valle d'Aosta il *test* di conoscenza linguistica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *h*), debba vertere, rispettivamente, sulla lingua tedesca o francese, nonché l'emendamento De Torre 45.87 De Torre, il quale prevede che, ai fini del superamento del *test* di conoscenza della lingua italiana, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con le regioni, debba organizzare e finanziare in tutto il territorio nazionale corsi di lingua italiana. Con riferimento a tali attività valuta opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, poi, l'emendamento Bernardini 45.74, il quale sostituisce la competenza del giudice di pace con quella del tribunale in relazione ai procedimenti per la proroga del trattenimento nei centri di identificazione e espulsione, e l'emendamento Amici 45.64 Amici, che sopprime la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 45, che istituisce il Fondo rimpatri destinato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri. Ritiene inoltre necessario un chiarimento sui possibili effetti finanziari dell'emendamento Bucchino 45.40, il quale prevede che le donne straniere che ab-

biano partorito non possono essere espulse nei dodici mesi, anziché nei sei mesi successivi al parto, estendendo tale previsione anche ai rispettivi mariti conviventi e dell'emendamento Murer 45.46, in base alla quale i lavoratori extracomunitari che abbiano perso il posto di lavoro possono permanere sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a 12 mesi in luogo dei sei attualmente previsti. Segnala, poi, che l'emendamento Bucchino 45.39 prevede che i lavoratori extracomunitari in caso di rimpatrio conservino i diritti previdenziali e di sicurezza sociale in deroga non solo al requisito contributivo minimo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, ma anche in assenza del requisito minimo di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992 recante norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa derivino nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali. Con riferimento all'emendamento Bobba 45.1, il quale prevede misure per l'ingresso e il soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro costituendo, in particolare, un fondo per l'ingresso nel quale sono versate le risorse necessarie a dimostrare i mezzi di sostentamento di coloro che richiedono l'ingresso, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dall'attività amministrativa connessa alle modalità di rilascio del citato permesso di soggiorno e alla gestione del fondo per l'ingresso. Evidenzia, poi, che l'emendamento Bobba 45.20 inserisce gli stranieri per i quali sono previsti i corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi d'origine, di cui all'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione, fra coloro che possono usufruire di un ingresso per lavoro con disciplina particolare ai sensi dell'articolo 27 del medesimo testo unico e che l'emendamento Livia Turco 45.42 prevede la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno, della validità di sei mesi rinnovabili per due volte, per motivi di studio, di accesso lavorativo ovvero di

lavoro subordinato o autonomo allo straniero nato in Italia che compie diciotto anni, consentendo in particolare l'accesso ai servizi assistenziali. Segnala, altresì, che l'emendamento Murer 50.2 sopprime la clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato prevista con riferimento al registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora dal terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 1228 del 1954, inserito dal comma 2 dell'articolo 50, prevedendo inoltre, che con il decreto ministeriale che disciplina il funzionamento del registro nazionale siano stabilite anche le azioni sociali sulle povertà estreme che si intende sviluppare d'intesa con gli enti territoriali. Fa inoltre presente che l'emendamento Villecco Calipari 52.70 e l'articolo aggiuntivo Villecco Calipari 52.02 prevedono che alle assunzioni di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 si provveda nell'ambito dei volontari delle forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla attuazione delle proposte emendative possono derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Mantini 52.01, in base alla quale, al fine di evitare la formazione o la permanenza di quartieri o agglomerati urbani monoetnici, i comuni devono garantire la presenza di esercizi commerciali integrati sotto il profilo della diversa nazionalità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa determinare adempimenti a carico dei comuni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Minniti 52.03 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 per assunzioni di personale da parte della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizza-

zioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se il taglio lineare della tabella C del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura possa pregiudicare la funzionalità degli enti e dei programmi di spesa finanziati dalla suddetta tabella. Rileva, altresì, che l'articolo aggiuntivo Minniti 52.04 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autovetture da assegnare alle forze di polizia. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ricorda che le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 7471 del Ministero dell'economia e delle finanze che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca una disponibilità pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009. Segnala altresì che l'articolo aggiuntivo Bianconi 62.070 prevede che gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali sia stato stipulato o ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute alla complessità dei processi di governo locale, possono essere rilocalizzati. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo confermi che dalla rilocalizzazione dei suddetti interventi non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto chiede, in ogni caso, una valutazione da parte del rappresentante del Governo

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti del relatore, in primo luogo osserva che, in assenza di una specifica disposizione di legge, il contributo previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 9-*bis*, introdotto nella legge n. 91 del 1992 dall'articolo 4,

comma 2 del provvedimento, non può essere considerato sostitutivo delle attuali forme di contribuzione e, in particolare, della vigente imposta di bollo, dovuta a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. A tale riguardo deve infatti considerarsi, ad esempio, che nel processo civile e amministrativo, all'introduzione del contributo unificato è stata accompagnata, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l'espressa previsione della non applicabilità dell'imposta di bollo. Al riguardo, ritiene, tuttavia, opportuno segnalare che il citato comma 1-*bis* non indica le modalità di versamento del contributo de quo, né indica lo strumento normativo di applicazione della relativa prescrizione. Segnala, pertanto, la necessità che tale strumento venga esplicitamente indicato, anche al fine di disciplinare gli aspetti contabili della riassegnazione. Ritiene, inoltre, opportuno prevedere che il gettito derivante dall'applicazione della disposizione in esame deve essere versato all'entrata del bilancio dello Stato prima di essere riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Quanto alla quantificazione, richiesta a fini conoscitivi, delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione del contributo, ritiene che una precisa stima potrà essere effettuata dal Ministero dell'interno.

Con riferimento all'articolo 9-*bis*, introdotto in sede di esame presso le Commissioni di merito, fa presente che la prevista istituzione di un elenco del personale addetto ai servizi di controllo tenuto dal Prefetto competente per territorio potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, ove si intendesse provvedere alla tenuta dell'elenco ad invarianza di spesa, occorrerebbe inserire una apposita clausola in tal senso. Anche il comma 3, nell'attuale formulazione, potrebbe determinare oneri, atteso che non viene specificato il soggetto che provvede alla selezione e formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in

pubblici esercizi. Pertanto, ritiene sarebbe opportuno aggiungere allo stesso comma una disposizione volta a precisare che alle predette attività provvedono i soggetti che intendano avvalersi degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 1.

In relazione agli articoli 21 e 22, conferma che le nuove competenze giurisdizionali attribuite al giudice di pace in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato possono essere esplesate con le risorse esistenti a legislazione vigente. Al riguardo, evidenzia, in particolare, che, in base ai dati forniti dal Ministero della giustizia, il numero dei nuovi provvedimenti annui previsti presso il giudice di pace, pari a circa 52.000, rappresenta appena il 2,96 per cento del totale dei procedimenti attualmente iscritti in materia civile e penale, che sono circa 1.755.000.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione al comma 1 dell'articolo 32, precisa che la norma prevede l'estinzione per confusione in quanto il credito erariale facente capo al bene si confonde nel bene stesso, che viene confiscato a vantaggio dell'erario e non per compensazione, che porterebbe invece a valutare la presenza dei debiti erariali.

In relazione all'articolo 32, commi da 2 a 5: fa presente che gli adempimenti connessi alla gestione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari dovranno essere svolti dagli uffici istituzionalmente preposti per tali finalità nell'ambito delle attuali dotazioni umane e strumentali attualmente disponibili presso il Ministero della giustizia.

Con riferimento all'introduzione del comma 2-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 45, comma 1, esprime l'avviso che il contributo ivi previsto, in assenza di una specifica disposizione di legge, non possa essere considerato sostitutivo dell'importo attualmente previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2006, in virtù delle statuizioni di cui agli articoli 7-*vicies* e 7-*vicies quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Infatti, mentre il predetto importo è sostanzialmente commisurato alle spese necessarie per la produzione e spedizione, oltre al costo dei servizi, il contributo introdotto non risulta correlato a tali parametri.

Si rinvia al Ministero dell'Interno per i chiarimenti sugli effetti sul numero complessivo delle espulsioni derivanti dal comma 1, lettera *m-bis*), che prevede criteri più restrittivi nelle fattispecie di divieto di espulsione o respingimento di cui all'articolo 19 del Testo unico in materia di immigrazione.

Circa la disposizione di cui al comma 1, lettera *h-bis*), del medesimo articolo 45, che estende fino a un periodo massimo di 180 giorni la durata del trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione ed espulsione, fa presente che è stata predisposta una specifica relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 47, fa presente che agli adempimenti conseguenti all'introduzione nel nostro ordinamento dell'Accordo di integrazione si potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione alla richiesta di assicurazioni sull'invarianza finanziaria dell'istituzione del Registro delle persone senza fissa dimora prevista dall'articolo 50, fa presente che la disposizione, nel rinviare a un successivo regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento del registro, stabilisce comunque sin d'ora che per il funzionamento del registro si utilizzi l'infrastruttura INA-SAIA, già prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 1228 del 1954.

Con riferimento all'articolo 52, fa presente che, al fine di evitare che dall'istituzione dell'elenco della associazioni volontarie presso al Prefettura possano derivare oneri di personale e di funzionamento, andrebbe inserita una apposita clausola di invarianza finanziaria.

In relazione all'articolo 53, concorda sull'opportunità, segnalata dal relatore, di modificare la formulazione della disposizione in esame prevedendo che agli inter-

venti di rimpatrio assistito si provveda nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.

Conferma, inoltre, che il sistema di interscambio dei dati tra il Ministero dell'interno e il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture, richiamato nella nuova formulazione dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevista dall'articolo 56, comma 1, lettera *a*), è già previsto dal comma 2 della vigente formulazione di tale articolo. Conferma, inoltre, che le eventuali spese da sostenere per l'adeguamento del collegamento telematico rientrano nelle ordinarie spese di manutenzione e di gestione del sistema informativo e, quindi, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore sulle risorse con cui si provvederà ad assicurare la prosecuzione delle attività di accertamento clinico da parte del Servizio sanitario nazionale, anche alla luce della soppressione dell'articolo 54 del testo nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, fa presente che l'articolo 57, al comma 2, lettera *a*), n. 2, e lettera *b*), n. 2 sopprime le disposizioni degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la copertura degli oneri per gli accertamenti clinici svolti dal Servizio sanitario nazionale a valere sui fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge n. 144 del 1999. Tale soppressione è stata correlata all'inserimento, con il soppresso articolo 54, della lettera *c-ter*) dell'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che destinava al Ministero dell'interno una quota pari al 2,5 per cento totale annuo delle sanzioni per violazione del codice della strada spettanti allo Stato, per le spese relative agli accertamenti di cui ai citati articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi

di polizia. Pertanto, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti sanitari, vanno ripristinate le originarie coperture, di cui agli articoli 186, comma 5, e 187, comma 5, del codice della strada, ovvero reperite nuove risorse da destinare allo scopo.

Con riferimento all'articolo 62, conferma, in relazione al capoverso « *Articolo 143, comma 2* », che il potere di accesso è già conferito ai Prefetti ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del decreto-legge n. 629 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 726 del 1982, e del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991.

Per quanto attiene, infine, alla disposizione di copertura di cui all'articolo 66, assicura che sul fondo per interventi strutturali di politica economica sono accantonate le risorse necessarie per la copertura dell'onere indicato, precisando che la disposizione dell'articolo 45, cui si riferisce l'onere indicato nell'articolo 66, è il comma 1, lettera *h-bis*), che prevede l'estensione fino a sei mesi della durata del trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione.

Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 4.3, 33.3, 35.3, 45.1, 45.17, 45.39, 45.42, 45.45, 45.46, 45.55, 45.56, 45.64, 45.87, 50.2, 52.5 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.070, 13.01, 23.01, 34.02, 35.02, 35.03, 35.04 e 52.03, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Giulio CALVISI (PD) esprime un giudizio estremamente critico sul provvedimento in esame, sia per quanto attiene al merito del provvedimento sia per quanto attiene ai profili, di competenza della Commissione bilancio, relativi alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria. Le quantificazioni, come evidenziato peraltro dallo stesso relatore, sono spesso del tutto assenti o gravemente

sottodimensionate, mentre le coperture, da un lato, distraggono risorse da finalità di spesa di particolare rilievo sociale ed economico e, dall'altro, in molti casi appaiono del tutto inadeguate. Tale assenza di copertura significa, a suo giudizio, che la maggioranza rischia di approvare un provvedimento che viola l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione oppure si accontenta dell'approvazione di norme-manifesto, che, in assenza di una adeguata copertura amministrativa, rischiano di rimanere lettera morta, finendo altresì con l'ampliare la già vasta area di discrezionalità del Ministero dell'interno in materia di immigrazione. Sottolinea, inoltre, come le disposizioni in materia di tassazione dei cittadini extracomunitari per il rilascio del permesso di soggiorno appaiono nel merito aberranti e non siano supportate da una seria valutazione dei relativi effetti finanziari. Con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, prende atto che il contributo previsto dai commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo *9-bis*, introdotto nella legge n. 91 del 1992 dall'articolo 4, comma 2 del provvedimento per le istanze in materia di cittadinanza, è aggiuntivo rispetto all'imposta di bollo ora prevista e determina un aggravio degli oneri già sostenuti da quanti richiedono la cittadinanza italiana. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo *9-bis*, introdotto dalle Commissioni, sottolinea che la creazione del registro dei cosiddetti buttafuori dei locali notturni determina con certezza maggiori oneri che, qualora non siano posti in carico ai soggetti interessati, dovranno essere sostenuti dallo Stato. Per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22, rileva che la relazione tecnica quantifica solo gli oneri derivanti dall'estensione del gratuito patrocinio e dalle maggiori spese per interpretariato. Ritiene, tuttavia, che si sarebbe dovuto provvedere alla copertura anche dei maggiori oneri derivanti dall'incremento delle udienze celebrate dai giudici di pace, che sono retribuiti sulla base delle udienze effettivamente svolte, pur esistendo il vincolo del numero non superiore a 110 udienze l'anno e un limite

retributivo complessivo di 72.000 euro annui, previsto nella legge finanziaria 2005. In ogni caso, evidenzia come la spesa per l'attività di interpretariato appaia gravemente sottodimensionata in quanto non si tiene adeguatamente conto dell'incremento delle udienze del giudice di pace e della necessità di assicurare la traduzione in una lingua comprensibile all'interessato. Analogamente, segnala come non siano state né quantificate né coperte le spese connesse alle notificazioni alle parti, che ammontano in media a 50-60 euro. Dopo aver rilevato come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 32 appaiano del tutto insufficienti, sottolinea come sia particolarmente grave che il sottosegretario abbia precisato che il contributo previsto non può essere considerato sostitutivo dell'importo attualmente previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2006. Tale previsione appare, a suo avviso, assolutamente aberrante in quanto si richiede ai cittadini extracomunitari un contributo di importo assai rilevante, a fronte di permessi che in molti casi hanno durata temporale estremamente limitata. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *h-bis*), dell'articolo 45 richiama le considerazioni che aveva avuto modo di svolgere nella seduta del 26 marzo 2009 con riferimento all'analoga disposizione contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009. In quella occasione aveva rilevato, infatti, come ai fini della quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione non venissero assolutamente considerati gli oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria e psicologica. A suo tempo, il rappresentante del Governo aveva precisato che la quantificazione degli oneri era in linea con quella prevista per la permanenza nei centri dalla cosiddetta Turco-Napolitano. Tali stime, peraltro, sono riferite alla « preistoria » dei centri di permanenza temporanea e successive analisi, svolte anche dal Ministero dell'interno, hanno dimostrato come a suo tempo gli oneri fossero stati

sottostimati e la mancata previsione di maggiori risorse da destinare ai centri di identificazione ed espulsione rischia di aggravare le già precarie condizioni di vita in tali centri. Come aveva rilevato già nella passata circostanza, sottolinea come l'allungamento del periodo di permanenza nei centri è finalizzato a determinare un incremento del numero delle espulsioni dei cittadini extracomunitari e che tuttavia la relazione tecnica non quantifica gli oneri derivanti da tale incremento. Pertanto, ritiene che, con ogni probabilità, il provvedimento non determinerà un incremento del numero delle espulsioni e, pertanto, si corre il rischio di spendere circa 230 milioni di euro per prolungare inutilmente il periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Quanto alle forme di copertura previste dal provvedimento, sottolinea come l'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali riferiti a diversi ministeri sottragga ai diversi dicasteri risorse fondamentali all'attuazione delle politiche di rispettiva competenza, segnalando in particolare la gravità dell'utilizzo dell'accantonamento riferito al Ministero degli affari esteri che rischia di compromettere l'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Con riferimento all'articolo 47, evidenzia che gli accordi di integrazione determineranno certamente rilevanti oneri per le amministrazioni pubbliche coinvolte in questa sorta di permesso di soggiorno « a punti » e che per tali oneri non è prevista alcuna forma di quantificazione o di copertura finanziaria. Sottolinea inoltre che sia le disposizioni di cui all'articolo 50 che prevedono l'istituzione di un registro nazionale delle persone senza fissa dimora, sia quelle contenute nell'articolo 52, che consente agli enti locali di avvalersi della collaborazione delle cosiddette *ronde*, recano a suo avviso maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Con riferimento all'articolo 53, in materia di rimpatrio assistito, rileva che le risorse del fondo nazionale per le politiche migratorie sono confluite nel fondo per le politiche sociali e non sono adeguate a far fronte ai nuovi

oneri derivanti dalla disposizione. Segnala, a tale riguardo, che i minori stranieri non accompagnati presente sul nostro territorio sono circa 8.000 e che gli enti locali hanno spesso lamentato la mancanza di risorse adeguate per l'assistenza e il rimpatrio di tali minori. Da ultimo, si chiede se non sia opportuno prevedere una forma di copertura finanziaria per l'attività di spionaggio che il provvedimento intende porre in capo ai pubblici ufficiali, imponendo loro di denunciare eventuali situazioni di immigrazione clandestina.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Calvisi, sottolinea come con l'articolo 53 del disegno di legge si sia perfezionato il gioco delle tre carte utilizzato dal Governo per provvedere alla copertura finanziaria dei provvedimenti, disponendo l'utilizzo di fondi già esistenti per nuove finalità. Rileva criticamente che le valutazioni sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite sono stati improntate a criteri assai difforni tra loro, in quanto le proposte emendative sono state considerate con molto maggiore rigore. Sollecita, in questa ottica, il rappresentante del Governo ad una nuova valutazione delle proposte emendative che prevedono forme di esenzione fiscale per quanti siano vittime di reati estorsivi, nonché di quelle che prevedono l'istituzione di un'agenzia competente per la gestione dei beni confiscati alle associazioni mafiose. Sottolinea, infatti, che la lotta alle associazioni di stampo mafioso può produrre rilevanti effetti di contrasto all'economia criminale, con conseguenti effetti benefici per la finanza pubblica indotti dall'emersione di ampi settori dell'economia. Con particolare riferimento alle proposte in materia di denuncia dei reati estorsivi, osserva che l'eventuale successo delle misure di incentivazione previste potrebbe da un lato comportare effetti in termini di minori entrate superiori a quelli stimati nelle proposte emendative ma determinerebbe senz'altro effetti economici positivi rilevantissimi per il nostro Paese. Per quanto attiene invece alle pro-

poste emendative che prevedono l'istituzione di una specifica autorità competente per la gestione dei beni confiscati, osserva come anche il Ministro dell'interno, nel corso di una recente audizione presso la Commissione antimafia, avesse manifestato la propria disponibilità a valutare una simile innovazione, che consentirebbe di superare le criticità finora evidenziate nella gestione dei beni sequestrati o confiscati. L'istituzione di una tale autorità era peraltro raccomandata nell'ambito della relazione elaborata nel corso della scorsa legislatura nell'ambito della Commissione antimafia dall'onorevole Lumia, che venne approvata all'unanimità. Ritiene particolarmente importante assicurare una efficiente gestione dei beni oggetto di sequestro e confisca alle organizzazioni criminali, in quanto il cattivo utilizzo delle risorse confiscate rischia di dare ai cittadini la sensazione che le organizzazioni criminali sappiano assicurare uno sviluppo economico del territorio migliore di quello realizzato dallo Stato. In definitiva, ritiene che le proposte emendative che, con diverse formulazioni, prevedono l'istituzione di specifiche strutture amministrative per la gestione di tali beni determinino una diversa allocazione dei compiti a livello amministrativo che, senza determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, consentirebbero un migliore svolgimento dei compiti già previsti a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV) si chiede se rispondano al vero le voci secondo le quali il Governo, rispondendo ad una forte sollecitazione di una componente della maggioranza, intenda porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame. Qualora tali voci risultino confermate, in questa sede si starebbe svolgendo l'ennesimo lavoro istruttorio inutile. Nel condividere integralmente le valutazioni dei colleghi Marchi e Calvisi, osserva come le disposizioni del disegno di legge in esame rispondano essenzialmente a finalità di carattere elettorale e non affrontino i temi realmente necessari per un rafforzamento delle politiche di sicurezza nel nostro

Paese. A tale riguardo, segnala come in Piazza Montecitorio diverse associazioni sindacali delle forze di polizia stiano manifestando contro il provvedimento in esame, che non si fa carico delle esigenze più volte espresse dal comparto della sicurezza e non provvede a reintegrare adeguatamente le risorse necessarie all'ordinario funzionamento delle strutture istituzionalmente preposte alla tutela della cittadinanza.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, preso atto del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2180-A, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

il contributo previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, della legge n. 91 del 1992, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, non può essere considerato sostitutivo delle attuali forme di contribuzione e, in particolare, dell'imposta di bollo, dovuta a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;

al comma 1-ter del medesimo articolo 9-bis, appare opportuno prevedere che il gettito derivante dal contributo sopra indicato venga versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

al comma 2 dell'articolo 9-bis appare opportuno inserire una clausola di invarianza volta ad escludere che dall'istituzione dell'elenco ivi previsto derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

al comma 3 del citato articolo 9-bis, occorre inserire una disposizione volta ad esplicitare che le attività di selezione e formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di

intrattenimento o di spettacolo sono a carico dei soggetti che intendono avvalersi degli addetti a tali servizi;

le nuove competenze giurisdizionali attribuite al giudice di pace dagli articoli 21 e 22 del provvedimento in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato possono essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente;

gli adempimenti connessi alla gestione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, di cui commi da 2 a 5 dell'articolo 32, saranno svolti dagli uffici istituzionalmente preposti per tali finalità nell'ambito delle dotazioni umane e strumentali attualmente disponibili presso il Ministero della giustizia;

il contributo previsto all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico sull'immigrazione, come introdotto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 45 del presente provvedimento, non può considerarsi sostitutivo delle somme attualmente dovute per il rilascio del permesso di soggiorno;

la relazione tecnica sugli effetti finanziari delle misure di cui al comma 1, lettera h-bis) dell'articolo 45 – che estendono fino a un periodo massimo di 180 giorni la durata del trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e espulsione – è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato;

dall'istituzione del Registro delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 50 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio in quanto per tali finalità si utilizzeranno le infrastrutture del Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA) che opera tramite l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) già esistenti;

all'articolo 52 occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare che dall'istituzione dell'elenco delle associazioni volontarie presso la Prefettura possano derivare oneri di personale e di funzionamento;

appare opportuno riformulare le disposizioni di cui all'articolo 53 al fine di prevedere che agli interventi di rimpatrio assistito si provveda nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali;

le eventuali spese da sostenere per l'adeguamento dell'esistente collegamento telematico tra i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture disposto dal comma 5 all'articolo 56 rientrano nelle ordinarie spese di manutenzione e di gestione del predetto sistema informativo e troveranno copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti sanitari di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della strada è necessario sopprimere, all'articolo 57, comma 2, il numero 2) della lettera *a*) e il numero 2) della lettera *b*), con ciò ripristinando le disposizioni che prevedono che ai predetti accertamenti si provvede con i fondi destinati al piano della sicurezza stradale;

dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 62 in materia di esercizio dei poteri di accesso e di accertamento da parte del prefetto e nomina di una commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai prefetti sono già stati conferiti, ai sensi della legislazione vigente, tali poteri e la nomina di una commissione d'indagine costituisce una mera specificazione di una prassi amministrativa già in essere;

nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e del fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, sono accantonate le risorse per la coper-

tura del provvedimento ai sensi del comma 1, lettere *c*) e *d*), dell'articolo 66;

rilevata l'opportunità di inserire all'articolo 4-*bis* del testo unico sull'immigrazione, introdotto dall'articolo 47 del presente provvedimento, una clausola di invarianza volta a stabilire che alle disposizioni connesse agli accordi di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel presupposto che all'incremento delle misure di espulsione o respingimento, in conseguenze delle modifiche apportate all'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione dall'articolo 45, comma 1, lettera *m-bis*), si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica utilizzando, a tale scopo, anche le risorse del Fondo rimpatri istituito, nell'ambito del suddetto testo unico, dal comma 1, lettera *l*), dell'articolo 45 del presente provvedimento;

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 4, comma 2, capoverso "ART. 9-*bis*", comma 1-*ter*, sostituire le parole: "è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno" con le seguenti: "è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno";

all'articolo 9-*bis*, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

all'articolo 9-*bis*, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 1.";

all'articolo 47, comma 1, capoverso "ART. 4-*bis*", aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

all'articolo 52, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

all'articolo 53, sostituire le parole: "Nei limiti delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie" con le seguenti: "Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000,";

all'articolo 57, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);

b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);

all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: "dall'articolo 45" inserire le seguenti: ", comma 1, lettera h-*bis*)";

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di esplicitare le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 9-*bis* della

legge n. 91 del 1992, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.3, 33.3, 35.3, 45.1, 45.17, 45.39, 45.42, 45.45, 45.46, 45.55, 45.56, 45.64, 45.87, 50.2, 52.5 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.070, 13.01, 23.01, 34.02, 35.02, 35.03, 35.04 e 52.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo aver dato atto delle sostituzioni, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come, considerando i soli componenti effettivi della Commissione bilancio, la maggioranza non disponesse dei voti necessari ad approvare la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.**

**Atto n. 72.**

Rilievi alla I Commissione.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che la relazione tecnica allegata allo schema dà conto delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigente disposte nel corso degli ultimi anni e che devono essere considerate ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede la riduzione dei posti di dirigente da prima fascia del 20 per cento e di quelli di seconda fascia del 15 per cento. Il prospetto che segue illustra le riduzioni disposte. In base alla relazione tecnica, la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 625.122,69 euro, essendo stimato un costo unitario di 208.374,23 euro, mentre la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 2.208.538,20 euro, essendo stimato un costo unitario di 100.388,10 euro. Fa altresì presente che la relazione tecnica dà conto anche delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale da disporre ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge 112 del 2008, il quale impone la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa com-

pletiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Le dotazioni organiche attuali, fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, prevedono 23.044 unità di personale non dirigenziale. Segnala, peraltro, come alle norme di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), non siano stati scontati effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica. La rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dallo schema in esame comporta una diminuzione degli organici complessivi a regime di 1.812 unità. La relazione tecnica afferma che la riduzione disposta tiene conto, oltre alle vigenti dotazioni organiche, anche dell'autorizzazione ad assumere 500 unità di personale prevista a norma dell'articolo 3, commi 107 e 108, della legge finanziaria per il 2008. In via transitoria, le dotazioni organiche sono fissate in 21.174 unità, ossia in un numero corrispondente alle unità di personale in servizio al 30 settembre 2008, cui aggiungere le 500 unità da assumere a norma dell'articolo 3, commi 107 e 108, della legge finanziaria per il 2008 e le 93 unità di personale da stabilizzare a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria per il 2007. I risparmi di spesa da conseguire a regime, tenuto conto della riarticolazione delle attuali posizioni economiche nelle nuove aree previste dal contratto collettivo di lavoro nazionale applicabile, ammontano 77.269.305 euro annui, a fronte di un attuale costo della dotazione organica di 772.607.906 milioni. La riduzione, dunque, ammonta ad oltre il 10 per cento dell'attuale costo teorico del personale come previsto dal citato articolo 74, comma 1, lettera c).

Con riferimento ai dati risultanti dall'esame della relazione tecnica, giudica opportuno che il Governo chiarisca i criteri che debbono essere adottati per la determinazione della riduzione del numero di posizioni di dirigente di livello generale prevista dall'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008. Tale chiarimento si rende infatti necessario sia al fine di garantire il pieno conseguimento dei risparmi scontati nei saldi per il taglio di tali posizioni dirigenziali, sia per assi-

curare l'uniforme applicazione della medesima normativa nei successivi schemi di regolamento. Al riguardo, ricorda che la riduzione da disporre deve considerare la diminuzione già effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera *a*), della legge n. 296 del 2006, qualora operata, pari al 10 per cento delle posizioni a suo tempo previste. Qualora la riduzione del 20 per cento fosse applicata alla dotazione organica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2005, risulterebbe, infatti, necessario tagliare sette posizioni di dirigente generale su un totale di trentacinque. Viceversa lo schema di regolamento in esame, considerato che il Ministero ha già disposto una prima riduzione di tre unità nel corso del 2007, applica la riduzione dell'ulteriore 10 per cento previsto alla nuova dotazione organica fissata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Di conseguenza, l'ulteriore riduzione del 10 per cento di trentadue unità di personale comporta la soppressione di tre posti. In tal modo il totale dei posti soppressi risulta pari a sei in luogo di sette. Ritiene, dunque, che andrebbe chiarito se il criterio seguito per il testo in esame, tenuto conto della necessità di una generale applicazione del medesimo criterio ad analoghe fattispecie, sia idoneo ad assicurare comunque il conseguimento del complessivo effetto di risparmio ascritto alle disposizioni legislative di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 112 del 2008. Il Consiglio di Stato, in un primo parere reso in data 13 marzo 2009, ha ravvisato l'opportunità di procedere alla soppressione di sette posizioni da dirigente generale. In un secondo parere, reso in data 10 aprile 2009, il Consiglio ha preso atto della linea interpretativa dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 seguita dall'Amministrazione e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze. In base a tale interpretazione la riduzione è applicata non alla dotazione originaria, ma a quella eventualmente conseguente la parziale applicazione dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 e frutto, a sua volta, dell'applicazione dell'articolo 1, comma

404, lettera *a*), della legge n. 296 del 2006. Tale modalità applicativa, come evidenziato dalla Consiglio di Stato, è suscettibile di privilegiare le Amministrazioni che hanno già proceduto alla riorganizzazione prevista dalla più volte citata legge n. 296 del 2006. Ritiene altresì opportuno che il Governo indichi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi da conseguire a regime per la riduzione degli organici risulti meramente teorica, essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate, e quale debba essere considerata effettiva essendo correlata all'eliminazione di posizioni attualmente ricoperte. Ritiene, infine, che non ci siano osservazioni per quanto concerne la riduzione dei posti di organico del personale non dirigente e dirigente di seconda fascia, dal momento che in relazione a tali riduzioni non erano stati scontati effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'opportunità di seguire l'interpretazione adottata nello schema in esame, in quanto debbono essere privilegiate le Amministrazioni che hanno già proceduto alla riorganizzazione prevista dalla legge finanziaria per il 2007.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di regolamento.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.**

**C. 2294 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica della Convenzione dell'11 agosto 2005 tra l'Italia e la Bielorussia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione, composta di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia dall'OCSE ed appare particolarmente rilevante nell'attuale situazione economica, in quanto consentirebbe un rafforzamento della presenza delle imprese italiane in Bielorussia.

Con riferimento agli aspetti più strettamente attinenti alla competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che la stima degli effetti finanziari del provvedimento dovrebbe fondarsi su dati più aggiornati, in grado di rispecchiare lo stato delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie intercorrenti attualmente tra Italia e Bielorussia. Segnala, inoltre, analogamente a quanto rilevato in occasione dell'esame di provvedimenti di ratifica di analogo impatto finanziario, che, dal momento che la relazione tecnica evidenzia, con riferimento all'articolo 14, un effetto di perdita di gettito, pur se di importo molto contenuto, il provvedimento dovrebbe correttamente indicare le risorse con cui farvi fronte. Tuttavia già nel corso dell'esame in prima lettura il Governo, rispondendo ad analogo rilievo formulato nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha confermato l'impostazione presente nel testo e

nella relazione tecnica in base alla quale gli oneri stimati sono di entità assolutamente modesta e non richiedono quindi alcuna copertura finanziaria. In ordine alla mancata quantificazione dei costi connessi all'istituzione, ai sensi dell'articolo 26, di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie, andrebbe chiarito se anche a tali spese si possa far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esclude che dal provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al di là di quelli, di entità del tutto trascurabile, indicati nella relazione tecnica.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.**

**C. 2362 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica della Convenzione dell'11 settembre 2001 tra l'Italia e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione, composta di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia

dall'OCSE e assume un particolare rilievo alla luce dell'adesione della Slovenia all'Unione europea.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione bilancio, segnala che con riferimento alle disposizioni in materia di tassazione dei dividendi al 5 per cento o al 15 per cento a seconda della quota di partecipazione nel capitale contenute nell'articolo 10 della Convenzione ritiene andrebbe chiarito se, come sembrerebbe dagli elementi forniti con la documentazione integrativa trasmessa dal Governo, la mancata considerazione della perdita di gettito connessa alla riduzione della ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Slovenia diversi dalle società, che detengano partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, sia riconducibile alla irrilevanza statistica di tali fattispecie. In ordine alla mancata quantificazione dei costi connessi all'istituzione di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie prevista dall'articolo 26 della Convenzione, ritiene andrebbe parimenti chiarito se a tali spese si possa fare fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In ordine all'articolo 12, che prevede una riduzione della tassazione sui canoni, la relazione tecnica evidenzia un effetto di perdita di gettito, sia pure di importo contenuto. Poiché il testo non provvede a indicare le risorse con cui fare fronte a tale riduzione di entrate, ritiene dovrebbe essere chiarito se essa sia da considerare compensata dalla diminuzione dei crediti d'imposta detraibili in Italia per i canoni corrisposti a residenti in quest'ultimo Paese che saranno tassati dalla Slovenia, in base alla nuova Convenzione, in misura ugualmente ridotta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI evidenzia come gli effetti finanziari del provvedimento siano statisticamente irrilevanti e, anzi, l'attuazione della Convenzione potrebbe determinare un'emersione di gettito in relazione ad attività esercitate sul territorio sloveno.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.**

**C. 2363 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica dell'Accordo del 29 ottobre 1999 tra l'Italia e la Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. L'Accordo, composto di 30 articoli, con scambio di note, e di un Protocollo aggiuntivo, e, come i provvedimenti precedentemente esaminati, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia dall'OCSE. Nel segnalare come la ratifica dell'Accordo assuma particolare rilevanza alla luce del processo di avvicinamento della Croazia all'Unione europea e della adesione di tale Paese alla NATO, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala, come rilevato anche con riferimento al disegno di legge C. 2294, che la stima degli effetti finanziari del provvedimento dovrebbe fondarsi su dati più aggiornati, in grado di rispecchiare lo stato delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie intercorrenti attualmente tra i due Paesi interessati. In ordine alla mancata quantifi-

cazione dei costi connessi all'istituzione di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie prevista dall'articolo 25, ritiene andrebbe chiarito se a tali spese si possa far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.25.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	37
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	49

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

##### **La seduta comincia alle 12.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.**

**C. 2294 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalchi in parte gli schemi più moderni di convenzioni su tale materia accolti a livello internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Belarus, l'imposta sul reddito e sugli utili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sui beni immobili e l'imposta fondiaria, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP. Nel Protocollo aggiunto alla Convenzione

si precisa, al numero 1, che essa si applicherà, per l'Italia, anche all'imposta sul patrimonio, qualora essa fosse reintrodotta nel nostro ordinamento.

Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto,

dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società di capitali che abbia detenuto una partecipazione azionaria non inferiore al 25 per cento, e del 15 per cento in tutti gli altri casi.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.

Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore all'8 per cento. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: il debitore degli interessi è il Governo o un ente locale; gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.

Inoltre, qualora il beneficiario degli interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni (*royalties*), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 6 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei ceppiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aereo-

mobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato di residenza dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.

L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società, mentre l'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del

beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso. I pagamenti corrisposti a persona fisica residente in altro Stato in forza della legislazione in materia sociale sono invece tassati dallo Stato fonte.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.

Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il benefi-

ciario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 23 regola la disciplina dell'imposizione sul patrimonio. Per quanto riguarda i beni immobili, ed i beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata in uno Stato diverso da quello di residenza dell'impresa o della persona fisica, la tassazione avviene nel Paese in cui essi sono situati. Per quanto riguarda invece le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, essi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e detraendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Belarus. Tuttavia l'ammontare della deduzione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Analogo criterio viene applicato ai residenti in Belarus che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente della Belarus siano imponibili in Italia, la Belarus deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio pari all'imposta pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che

sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.

L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni si applicheranno il 1° gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, nonché interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, dichiarando quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.**

**C. 2362 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, si conformi sostanzialmente agli schemi più moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Slovenia, l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul patrimonio, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP. Nel Protocollo aggiunto alla Convenzione si precisa, al numero 1, che essa si applicherà, per l'Italia, anche all'imposta sul patrimonio, qualora essa fosse reintrodotta nel nostro ordinamento.

Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'im-

presa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure nello Stato di residenza dell'esercente della nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società di capitali che

abbia detenuto una partecipazione azionaria non inferiore al 25 per cento, e del 15 per cento in tutti gli altri casi.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.

Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: il debitore degli interessi è il Governo o un ente locale; gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.

Inoltre, qualora il beneficiario degli interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni (*royalties*), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei ceti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è

contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.

L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. Sono in ogni caso esenti da tassazione nello Stato di svolgimento della prestazione i redditi percepiti per attività finanziate da fondi pubblici di entrambi gli Stati, ovvero nel quadro di collaborazioni culturali.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendersi i servizi.

Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili,

di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 23 regola la disciplina dell'imposizione sul patrimonio. Per quanto riguarda i beni immobili, ed i beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata in uno Stato diverso da quello di residenza dell'impresa o della persona fisica, la tassazione avviene nel Paese in cui essi sono situati. Per quanto riguarda invece le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, essi sono imponibili nello Stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Slovenia. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Analogo criterio viene applicato ai residenti in Slovenia che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente sloveno siano imponibili in Italia, la Slovenia deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio pari all'imposta pagata in Italia, in misura non eccedente

la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.

L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni avranno effetto il 1° gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, nonché interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl) esprime l'orientamento favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.**

**C. 2363 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (Pdl), *relatore*, rileva come l'Accordo in esame, costituito da 30 articoli, da un Protocollo aggiuntivo e da uno Scambio di note, ricalchi in parte gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Croazia, l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito, l'imposta locale sul reddito patrimonio, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Passando ad analizzare i contenuti dell'Accordo, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nell'Accordo; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili

a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure nello Stato di residenza dell'esercente della nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 15 per cento del loro ammontare lordo.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale

organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.

Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: il debitore degli interessi è il Governo o un ente locale; gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.

Inoltre, qualora il beneficiario degli interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.

In materia di canoni (*royalties*), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei cepti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate

nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.

L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi

siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo

Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendersi i servizi.

Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'Accordo sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta pagata in Croazia. Tuttavia l'ammontare della detrazione non

potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Analogo criterio viene applicato ai residenti in Croazia che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente croato siano imponibili in Italia, la Croazia deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito o sul patrimonio pari all'imposta pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione dell'Accordo (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare l'Accordo (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.

L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 29 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni avranno effetto il 1° gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore.

L'articolo 30 disciplina le modalità di denuncia dell'Accordo.

All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni

aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante dell'Accordo, nonché interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nell'Accordo stesso, nonché talune note verbali con le quali gli Stato contraenti hanno concordato talune correzioni di natura sostanzialmente formale al testo dell'Accordo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.**

**Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 2320, recante la legge Comunitaria 2008, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In merito agli effetti del parere su tali emendamenti ed articoli aggiuntivi, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti

alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto degli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti del disegno di legge C. 2320, Legge comunitaria 2008, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

L'emendamento Borghesi 1.5 inserisce nell'Allegato B del disegno di legge, contenente le direttive sui cui schemi di decreto legislativo di recepimento è prevista l'espressione del parere parlamentare, la direttiva 2005/1/CE, che modifica numerose direttive precedenti, al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari. In merito ricorda che la direttiva 2005/1/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 13 maggio 2005, non è mai stata recepita nell'ordinamento italiano nonostante fosse contemplata dalla legge Comunitaria 2005, mentre il termine per l'esercizio della delega relativa è scaduto il 23 agosto 2007.

L'emendamento Messina 22.6 intende sopprimere l'articolo 22, il quale reca una serie di modifiche piuttosto articolate a disposizioni di carattere tributario. In particolare, i commi da 1 a 3 dell'articolo intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e

negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata. I commi da 4 a 10 intervengono invece sulla disciplina dell'IVA, apportando modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto-legge n. 331 del 1993, con riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea; alla determinazione della base imponibile, con particolare riferimento all'utilizzo del criterio del valore normale e relative conseguenze in termini di accertamento fiscale; alla disciplina dei rimborsi; all'individuazione delle operazioni intracomunitarie. I commi da 11 a 34, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (*on line*), prevedendo l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare *ex novo* o ad ampliare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza di numerosi giochi.

L'emendamento Messina 22.7 sopprime la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 22, che sostituisce l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo alla determinazione della base imponibile ai fini IVA.

L'emendamento Messina 22.8 sopprime la lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 22, la quale, sostituendo il terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, interviene in materia di rettifica delle dichiarazioni IVA, con particolare riferimento al cosiddetto accertamento automatico.

L'emendamento Bressa 22.16 introduce una norma di interpretazione autentica in materia di regime IVA degli enti pubblici e privati diversi dalle società, al fine di precisare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da parte di tali enti si intendono effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, e sono dunque soggette all'imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di redditività.

L'emendamento Raisi 22.15 introduce nell'articolo 22 quattro nuovi commi, relativi all'introduzione dell'obbligo di soli-

darietà tra cedente e cessionario ai fini del pagamento dell'IVA per le cessioni di pneumatici, nonché al riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti da parte di imprese pubbliche di trasporto ed esercenti di autoservizi e trasporti a fune. Ricorda al riguardo che disposizioni analoghe erano state introdotte dalle Commissioni riunite Finanza ed Attività produttive nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti e sostegno dei settori industriali in crisi, e successivamente espunte dal testo a seguito del parere contrario espresso su talune di esse dalla Commissione Bilancio.

L'emendamento Messina 22.10 incrementa da 3 a 5 anni la pena detentiva massima per chiunque organizzzi, eserciti e raccolga a distanza i giochi indicati dal comma 11 dell'articolo 22, senza la prescritta concessione.

L'emendamento Messina 22.11 incrementa da 1 a 3 anni la pena detentiva massima, nonché l'ammontare della sanzione pecuniaria, previste per chiunque organizzzi, eserciti e raccolga a distanza i giochi indicati dal comma 11 dell'articolo 22, con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22.

L'emendamento Messina 22.12 incrementa da 3 mesi a 1 anno la pena detentiva massima, nonché l'ammontare della sanzione pecuniaria, previste per chiunque promuova o pubblicizzi la raccolta a distanza i giochi indicati dal comma 11 dell'articolo 22, senza la prescritta concessione.

L'emendamento Messina 22.9 sopprime il comma 26 dell'articolo 22, che prevede sanzioni detentive e pecuniarie per chi partecipi a distanza ai giochi indicati dal comma 11, organizzati senza la prescritta concessione. Ricorda che tale emendamento risulta identico all'emendamento Contento 22.10, presentato presso la Commissione Finanze, sul quale il relatore aveva espresso un invito al ritiro.

Rammenta inoltre che la Commissione Finanze ha approvato, sulla medesima tematica, l'emendamento Bernardo 22.11,

il quale sopprime le pena detentiva prevista per tale fattispecie, mantenendo la sola sanzione pecuniaria.

L'articolo aggiuntivo Borghesi 22.01 conferisce delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE, che modifica talune direttive in materia di reciproca assistenza tra gli Stati membri in materia di imposte dirette, accise e imposte sui premi assicurativi, nonché in materia di regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. In particolare, la delega si riferisce alla sola attuazione delle disposizioni della predetta direttiva 2004/106/CE relativa alla reciproca assistenza tra gli Stati membri. In merito ricorda che la direttiva 2004/106/CE non è mai stata recepita nell'ordinamento italiano, né inserita nelle leggi comunitarie, e che il relativo termine di recepimento è scaduto il 30 giugno 2005.

L'emendamento Gottardo 28.1 inserisce un ulteriore criterio direttivo per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 28, in materia di attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. In particolare, il criterio direttivo di cui si prevede l'inserimento stabilisce che le azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso, siano computate ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi, ad eccezione che nelle società quotate, nelle

quali le azioni proprie saranno computate ai soli fini del *quorum* costitutivo delle assemblee, in base all'articolo 2368, secondo comma, del codice civile, conseguentemente modificando il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2357-ter del codice civile, ai sensi del quale le azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso sono computate sia ai fini del *quorum* costitutivo sia ai fini del *quorum* deliberativo dell'Assemblea sociale.

Rileva quindi come talune delle proposte emendative non risultino condivisibili nel merito, e siano state in alcuni casi già respinte dalla Commissione Finanze, segnalando inoltre come il Governo abbia espresso l'orientamento di ridurre al minimo le modifiche al provvedimento rispetto al testo approvato dal Senato. Propone quindi di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi.

Alberto FLUVI (PD), nel giudicare condivisibili molte delle proposte emendative in esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.15.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano ( <i>Deliberazione</i> ) .....	53
<i>ALLEGATO 1 (Programma)</i> .....	58

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UPI e ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti » .....	53
--	----

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	53
--	----

##### INTERROGAZIONI:

5-00972 Ghizzoni: Sulla nomina di commissari straordinari per le aree archeologiche di Roma e di Ostia Antica.	
5-01177 Melandri: Sul commissariamento delle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica .....	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	61
5-01012 Grimoldi: Iniziative a sostegno dei giovani musicisti e della musica indipendente .	55
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-01110 Giorgio Merlo: Iniziative volte a tutelare le testate locali da recenti disposizioni di Poste Italiane .....	55
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-01230 De Biasi: Situazione di crisi delle biblioteche statali .....	56
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-01216 Garofalo: Sul volume di offerta televisiva RAI con servizio di sottotitolazione e sulle percentuali di copertura per fasce orarie e generi televisivi .....	56
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	70
5-01242 Marco Carra: Sostegno economico per le celebrazioni inerenti il 50° anniversario della morte di Don Mazzolari .....	56
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	72
5-01284 Cassinelli: Norme riguardanti il contrasto della pirateria <i>on-line</i> .....	57
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	73
AVVERTENZA .....	57

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.**

*(Deliberazione).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano (*vedi allegato 1*).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 11.40.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 5 maggio 2009.*

**Audizione informale di rappresentanti di UPI e ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».**

L'audizione si è svolta dalle 11.40 alle 12.15.

**SEDE LEGISLATIVA**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega allo sport, Rocco Crimi.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.**

**C. 1994 Fava.**

*(Discussione e approvazione).*

La Commissione inizia la discussione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri, giungendo al trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 2009. In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone che la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento, ricordando il proficuo lavoro svolto nel corso dell'esame in sede referente.

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, ringrazia il presidente e tutti i gruppi parlamentari per il lavoro svolto, ribadendo la necessità di approvare i tempi brevi il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Rocco CRIMI condivide con il provvedimento in esame che condivide.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso la discussione sulle linee generali. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al progetto di legge n. 1994, alle ore 13 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

**La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.**

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Antonio PALMIERI (Pdl), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, esprimendo la propria soddisfazione per il raggiungimento di un importante obiettivo che porta tutta Italia in meta.

Andrea SARUBBI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, rileva che l'evento in discussione costituisce un ottimo investimento economico, considerato che in Francia ha prodotto un ritorno economico elevatissimo. Sottolinea, inoltre, che il parere favorevole sul provvedimento è motivato anche dallo sviluppo e dalla crescita registrati dal rugby recentemente in Italia. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il

voto favorevole sul provvedimento in esame, pur rilevando che vi sono numerosi interventi che sono ancora da realizzare nel settore dello sport in generale, in Italia.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, esprime soddisfazione per il lavoro svolto da tutte le forze politiche sul provvedimento in esame. Avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, la proposta di legge C. 1994.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 1994.

**La seduta termina alle 13.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**5-00972 Ghizzoni: Sulla nomina di commissari straordinari per le aree archeologiche di Roma e di Ostia Antica.**

**5-01177 Melandri: Sul commissariamento delle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica.**

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati nell'allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che l'interrogazione prende spunto dalle notizie dei giornali apparse qualche tempo fa e che il decreto di commissariamento è intervenuto solo quaranta giorni dopo tali notizie, a conferma del fatto che non c'era alcuna urgenza di intervenire. Considera inoltre negativamente l'uso dello strumento del commissariamento; rileva peraltro che vi sono situazioni all'interno della vicenda in questione che possono essere risolte con gli strumenti ordinari. Sottolinea inoltre che gli organi istituzionalmente preposti hanno la possibilità di risolvere i problemi evidenziati nell'interrogazione, solo se messi in condizione di operare, anche attraverso l'attribuzione delle relative risorse finanziarie. Rileva peraltro che il protocollo d'intesa tra i vari enti competenti costituisce una soluzione di gran lunga preferibile rispetto al commissariamento che andrebbe considerata al più presto dal Governo.

Giovanna MELANDRI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che l'interrogazione è successiva all'ordinanza del commissariamento e che quindi propone questioni da affrontare molto vicine rispetto al momento di emanazione dell'ordinanza. Rileva che permane peraltro la domanda sull'esistenza delle condizioni di urgenza e che non sono state allocate risorse aggiuntive per l'emergenza in questione. Sottolinea inoltre che la deroga ai piani urbanistici non è giustificabile, in quanto già in base alla normativa è possibile agire in deroga per opere urbanistiche di carattere elementare. Non era necessario, inoltre, intervenire sull'intera area, dato che l'emergenza riguar-

dava solo il Palatino. Sottolinea, infine l'importanza di operare attraverso protocolli d'intesa tra le varie sovrintendenze competenti sull'area.

**5-01012 Grimoldi: Iniziative a sostegno dei giovani musicisti e della musica indipendente.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola GOISIS (LNP) in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando peraltro che i finanziamenti riguardano eventi già previsti e costituiti e che occorrerebbe invece maggiormente incentivare gli eventi che riguardano i giovani talenti. Rileva inoltre che monitorerà con attenzione la situazione, al fine di verificare l'attuazione degli impegni assunti.

**5-01110 Giorgio Merlo: Iniziative volte a tutelare le testate locali da recenti disposizioni di Poste Italiane.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio MERLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che con l'interrogazione si intendeva scongiurare la chiusura di molte testate settimanali d'informazione locale, in quanto le stesse non possano essere discriminate rispetto alle testate nazionali. Rileva, infatti, che l'interrogazione auspicava una revisione delle normative discriminatorie previste recentemente nei confronti delle testate locali, temendo che con questa normativa si voglia di fatto arrivare alla chiusura delle medesime.

**5-01230 De Biasi: Situazione di crisi delle biblioteche statali.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando innanzitutto che in essa manca il dettaglio sulla situazione delle diverse biblioteche citate nelle interrogazioni. Rileva, inoltre, che la risposta non soddisfa le richieste dell'interrogazione ed è evasiva. Nella stessa si ammette peraltro che vi sono stati tagli delle risorse e decremento degli orari di consultazione. Critica inoltre la scelta di preannunciare senza un piano definito eventuali modalità di finanziamento da parte dei privati. Nel merito, aggiunge che in relazione agli enti locali vi sono delle gravi inesattezze informative, in quanto nella risposta non si tiene conto del nuovo assetto prefigurato dalla riforma sul federalismo fiscale recentemente approvata dal Parlamento in via definitiva.

Ribadisce quindi che la risposta fornita dall'Esecutivo non solo non soddisfa nel merito, ma appare mortificante per la funzione dei parlamentari, poiché ignora volutamente le richieste rappresentate. Si può essere d'accordo o contrari nel merito, ma è comunque necessario rispettare formalmente le prerogative di questo ramo del Parlamento: i parlamentari non possono essere presi in giro dagli uffici del Ministero per i beni e attività culturali, nelle risposte che vengono lette dal sottosegretario. Preannuncia quindi che porrà formalmente la questione su tale situazione che considera assolutamente disdicevole, nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, di cui è componente.

**5-01216 Garofalo: Sul volume di offerta televisiva RAI con servizio di sottotitolazione e sulle percentuali di copertura per fasce orarie e generi televisivi.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che è necessario eliminare le disparità per disabili e che la risposta è densa di informazioni. Sottolinea peraltro che sarà difficile a suo avviso rispettare il parametro del sessanta per cento della sottotitolazione, evidenza peraltro che il parametro di per sé non è comunque sufficiente, se lo si raffronta con la normativa europea che prevede la sottotitolazione di tutti i programmi del servizio pubblico. Rileva in particolare che per i minori con disabilità la sottotitolazione è particolarmente importante, auspicando in conclusione che nel prossimo contratto di servizio RAI venga prevista la sottotitolazione delle trasmissioni per i minori.

**5-01242 Marco Carra: Sostegno economico per le celebrazioni inerenti il 50° anniversario della morte di Don Mazzolari.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando che auspicava che vi fosse una risposta affermativa da subito, in quanto sono stati fatti investimenti importanti da parte di istituzioni del luogo per ricordare Don Mazzolari. Auspica che successivamente vengano previste risorse per il cinquantenario in questione e ricorda che è stato recentemente anche organizzato anche un convegno alla Camera, alla presenza del Presidente Fini, a testimonianza dell'importanza del cinquantenario.

**5-01284 Cassinelli: Norme riguardanti il contrasto della pirateria on-line.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Roberto CASSINELLI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, prendendo atto con soddisfazione delle misure che il Governo sta adottando. Rileva che le norme adottate in altri Paesi non appaiono adeguate, come per esempio quelle previste in Francia che sono troppo rigide e severe – in ultima analisi la disconnessione dal server – con l'adozione di misure peraltro tecnicamente non attuabile.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

*Atto n. 70.*

*INTERROGAZIONI*

*5-01094 Ciocchetti: Diritto della società cooperativa « I Romanisti » a percepire sin dal 2007 i contributi ex legge 250/1990.*

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.****PROGRAMMA***Premessa*

La VII Commissione, cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, intende approfondire le problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano in relazione alla sua complessità.

La presenza di studenti immigrati o figli di immigrati nella scuola italiana è da diversi anni ormai un dato non passeggero e non irrilevante soprattutto in alcune regioni ed in alcune istituzioni scolastiche di quelle stesse regioni. Anche se la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana (640/650.000 secondo le stime del Ministero dell'istruzione, febbraio 2009) è nettamente inferiore alle percentuali dei maggiori paesi europei, un grande impatto ha avuto in Italia l'aumento consistente di circa 70mila alunni all'anno registratosi nell'ultimo quinquennio e la particolare concentrazione in alcune scuole e territori. Il 35 per cento degli alunni stranieri è nato in Italia, mentre solo il 10 per cento è entrato nel sistema scolastico nazionale nell'ultimo anno.

In particolare, in base all'ultima elaborazione di dati a cura del Servizio Statistico del ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca, Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi, del luglio 2008, nell'anno scolastico 2007/08 gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel sistema scolastico nazionale rappresentava il 6,4 per cento del totale degli alunni, corrispondente a 574.133 unità. Il fenomeno delle immigrazioni, in crescita nel Paese, con particolare intensità nel pe-

riodo 2002-2004, anche per effetto dei provvedimenti di regolarizzazione (legge n. 189 del 30 luglio 2002 e legge n. 222 di conversione del decreto-legge 9 ottobre 2002, n. 195), si riflette quindi nella scuola italiana, che in dieci anni ha visto aumentare di oltre 500.000 unità gli iscritti di origine straniera.

In campo scolastico, le leggi emanate, sin dal decreto sull'autonomia scolastica, hanno messo in luce le potenzialità offerte dalle norme stesse per la messa in atto di percorsi che conducano ad una reale integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana. Quest'attenzione è stata ripresa nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, ai sensi della Circolare ministeriale n. 24 del 2006, che, oltre a sottolineare come prioritaria l'accoglienza dei minori, fornisce orientamenti e suggerimenti di carattere organizzativo e didattico per favorirne l'integrazione e il successo scolastico e formativo.

Nonostante la scuola dell'infanzia d'altra parte non rientri nell'obbligo scolastico, la presenza degli studenti non italiani rappresenta una quota significativa del 6,7 per cento; più contenuta è invece l'incidenza nella scuola secondaria di II grado, pari al 4,3 per cento.

Nell'anno scolastico 2008-2009, per esempio, il quadro informativo sugli alunni stranieri si è arricchito, per la prima volta, delle rilevazioni del numero di studenti nati in Italia, noti anche come «seconda generazione», e del numero di iscritti entrati per la prima volta nel sistema scolastico italiano. I bambini e ragazzi stranieri nati nel Paese che risultano iscritti a scuola costituiscono il 35 per

cento degli alunni stranieri, corrispondenti al 2,2 per cento di tutti gli studenti in totale. La loro maggiore concentrazione si rileva tra i bambini della scuola dell'infanzia e primaria dove rispettivamente il 71,2 per cento e 41,1 per cento degli stranieri iscritti è nato in Italia. La percentuale dei nati di seconda generazione che frequenta una scuola secondaria scende al 17,8 per cento per quella di I grado e al 6,8 per cento per le scuole del II grado. La loro distribuzione all'interno dei diversi livelli scolastici mostra che l'85 per cento di essi converge, per il momento, nei livelli iniziali dell'istruzione: scuola dell'infanzia e scuola primaria.

L'analisi degli iscritti stranieri alla scuola secondaria di II grado per esempio per tipo di scuola, fa emergere il diverso peso della loro presenza nelle varie tipologie. Negli istituti professionali, essi infatti rappresentano l'8,7 per cento del totale degli studenti, mentre negli istituti tecnici raggiungono il 4,8; modesta è invece la presenza nei licei classici e scientifici, con un'incidenza sul totale degli iscritti, rispettivamente, dell'1,4 e dell'1,9 per cento. Dall'analisi degli iscritti in base all'età, inoltre, si può osservare che gli studenti stranieri iscritti ai licei sono più numerosi nella fascia di età considerata « regolare », 14-18 anni, mentre per gli istituti tecnici e professionali la presenza di studenti in ritardo è consistente.

Dai dati indicati emerge un panorama molto complesso, che indica innanzitutto come la mancanza di regolarità scolastica tra gli studenti con cittadinanza non italiana rappresenti un dato particolarmente allarmante dovuto sia a difficoltà legate alla conoscenza della lingua italiana, sia a problemi di integrazione sociale. In media, il 42,5 per cento di alunni stranieri non è in regola con gli studi e il crescere dell'età aumenta il loro disagio scolastico. Al contrario, il fenomeno dell'anticipo è poco rappresentato (solo il 2,5 per cento in totale) ed è relativo soprattutto agli alunni della scuola primaria. L'osservazione a livello territoriale evidenzia che l'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è particolarmente significativa in Emilia

Romagna, Umbria, Lombardia e Veneto dove essi rappresentano più del 10 per cento della popolazione scolastica regionale. La presenza di studenti stranieri nel Centro-Nord è quindi superiore alla media italiana fino a raggiungere la percentuale di 12 studenti stranieri ogni 100 in Emilia Romagna, mentre nel Mezzogiorno l'incidenza percentuale varia tra l'1,3 e il 2,3 per cento, ad eccezione dell'Abruzzo con il 5 per cento.

Sulla base di queste premesse, la VII Commissione cultura, scienza ed istruzione, intende quindi svolgere un'indagine conoscitiva che approfondisca le questioni più rilevanti.

### *Obiettivi*

Sulla base degli aspetti sopra indicati emerge, infatti, l'esigenza di verificare come le singole istituzioni scolastiche autonome italiane abbiano fino ad oggi affrontato il tema. Appare quindi innanzitutto non solo opportuna, ma necessaria e urgente un'indagine conoscitiva della Commissione cultura della Camera, per acquisire obiettiva e completa conoscenza del fenomeno da parte del Parlamento in modo da tenerne conto in tutta la sua attività legislativa e ispettiva ed avere competenze non improvvisate per gli indirizzi che è tenuto a dare al Governo. L'indagine conoscitiva intende approfondire, in particolare, i seguenti aspetti:

analisi del fenomeno migratorio nel sistema scolastico del Paese;

studio delle modalità e delle condizioni di accoglienza dei minori stranieri, in particolare laddove la loro numerosità o l'arrivo ad anno scolastico avanzato rischia di rallentare i Piani dell'offerta formativa e di stravolgere le modalità che si sono dati i consigli di classe per attuarli;

presupposti per la realizzazione un progetto scolastico consolidato per alunni non italo-foni, come esistente in altri Paesi, sulla base di quanto indicato dall'indagine *Eurydice* sui bisogni educativi speciali 2004;

possibilità di realizzare ottime pratiche di accoglienza, spesso in rete con enti locali, Università e privato sociale, attraverso la messa in circuito a beneficio dell'intero sistema scolastico italiano;

verifica delle diverse modalità praticate per l'accoglienza degli alunni immigrati, comprese le iniziative per far apprendere la lingua italiana come seconda lingua;

conseguenza della riduzione dei docenti nel prossimo anno scolastico 2009/2010, e della presenza di un unico docente nelle scuole primarie, soprattutto negli istituti scolastici e in quelle istituzioni scolastiche che accoglieranno per la prima volta alunni non italofoeni;

problematiche connesse alla formazione di docenti e dirigenti scolastici e tecnici sulle problematiche oggetto dell'indagine;

confronto con le politiche scolastiche adottate da altri Paesi dell'Unione europea che hanno già affrontato da tempo criticità e opportunità legate alla scuola multiculturale di oggi, con l'aspettativa che tale confronto metta in evidenza possibili suggerimenti per le scelte da effettuare, eviti di ripetere errori e indichi possibile interazioni a livello comunitario;

rilevanza dei *curricula* che in tempi di globalizzazione si devono porre l'obiettivo di educare una generazione pienamente inserita nelle tradizioni del proprio luogo di vita ed insieme capace di vivere una cittadinanza ampia.

#### *Audizioni*

L'indagine conoscitiva dovrebbe realizzarsi attraverso lo svolgimento delle audizioni dei seguenti soggetti: Commissari europei competenti nelle materie oggetto dell'indagine; rappresentanti di Governo, in particolare del Ministro dell'istruzione, università e ricerca; rappresentanti delle regioni, di ANCI, e di UPI; rappresentanti di istituzioni scolastiche autonome (buone e cattive pratiche); rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categoria; rappresentanti di associazioni e centri di ricerca e documentazione che operano nel settore; esperti e studiosi della materia.

Nell'ambito dell'indagine potrà essere previsto lo svolgimento di missioni, che saranno sottoposte, caso per caso, all'autorizzazione del Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il termine del 30 settembre 2009.

## ALLEGATO 2

**5-00972 Ghizzoni: Sulla nomina di commissari straordinari per le aree archeologiche di Roma e di Ostia Antica.****5-01177 Melandri: Sul commissariamento delle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle richieste degli Onorevoli interroganti relative alla nomina del Commissario delegato per le aree archeologiche di Roma e Ostia Antica si fa presente quanto segue.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con nota n. 2385 del 6 febbraio 2009, ha segnalato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della protezione civile, l'urgenza e la necessità di intervenire sul patrimonio archeologico di Roma e Ostia Antica ai fini di porre in sicurezza i siti archeologici e provvedere con opere funzionali alla conservazione degli edifici monumentali onde evitare la perdita di un patrimonio culturale di valore eccezionale, nonché al miglioramento della fruizione del patrimonio culturale ed alla celere apertura al pubblico delle aree archeologiche.

In particolare nella suddetta nota sono stati evidenziati i fenomeni di avanzato dissesto e di rischi strutturali del patrimonio archeologico di Roma e di Ostia antica, con una situazione di notevole criticità e in alcuni casi di pericolo di imminente crollo, aggravatasi a seguito degli eventi climatici di natura eccezionale verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Tale situazione straordinaria ha imposto pertanto l'esigenza di proporre al Sottosegretario di Stato delegato alla protezione civile il ricorso a strumenti operativi *extra ordinem* che consentano di adottare, attraverso procedure celeri, tutti gli inter-

venti organici e di razionalizzazione necessari per dare la massima efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, nel rispetto comunque delle funzioni di tutela del patrimonio archeologico affidate alle competenti professionalità del Ministero.

Alla luce della suddetta richiesta, acquisita l'intesa della Regione Lazio, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica.

In tale ordinanza sono ben individuati i poteri straordinari del Commissario delegato e sono espressamente richiamate, all'articolo 1, comma 7, le competenze in materia di tutela dei beni archeologici riservate alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e alla Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica, specificando che «nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico il Commissario delegato provvede d'intesa con i Soprintendenti».

Inoltre il comma 8 dello stesso articolo 1 ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione generale di indirizzo e coordinamento, presieduta dal Soprintendente per i beni archeologici di Roma che ha il compito di approvare il piano degli inter-

venti predisposto dal Commissario delegato ed esprimere parere vincolante sui singoli progetti di intervento.

Allo stato attuale la suddetta Commissione ha approvato, nella riunione del 2 aprile 2009, due progetti riguardanti rispettivamente i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'area compresa tra la Basilica Emilia e la via dei Fori imperiali e la predisposizione di un percorso per disabili nell'area archeologica del Palatino-Foro romano.

Con riferimento alle singole questioni sollevate sia nell'interrogazione dell'On.le Ghizzoni sia nell'interrogazione dell'On.le Melandri si rappresenta quanto segue.

Sono state sopra ampiamente illustrate le motivazioni di necessità e di urgenza che sono state alla base dell'ordinanza di n. 3747/2009 di nomina del Commissario delegato per le aree archeologiche di Roma e Ostia antica.

Non vi è alcuna esautorazione né svilimento dei compiti della struttura e del personale tecnico-scientifico che svolge le funzioni di tutela; anzi da quanto sopra illustrato, emerge con evidenza che gli organi del Ministero preposti alla tutela del patrimonio archeologico hanno un ruolo attivo e di diretta responsabilità in stretta collaborazione con il Commissario delegato, esercitando senza alcuna limitazione le funzioni di esclusiva competenza.

Relativamente, poi, alla questione delle risorse finanziarie assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali, il ricorso al Commissario delegato consente di utilizzare le risorse assegnate con procedure accelerate che permettono la realizzazione degli interventi per il superamento del contesto emergenziale in tempi rapidi. Si deve, inoltre, evidenziare come per l'attività del Commissario delegato e dei componenti della Commissione generale di indirizzo e coordinamento non è previsto alcun compenso.

Per quanto concerne l'osservazione circa il possibile contrasto tra la condizione di straordinaria emergenza in cui versano le aree archeologiche di Roma e Ostia e la scelta operata dal Ministero di non bandire alcun posto per funzionari

archeologi nel Lazio si segnala che lo stato di emergenza delle aree archeologiche è dovuto a situazioni oggettive di degrado e di rischio, a carattere straordinario, ben evidenziate nella nota del Ministro n. 2385 del 6 febbraio 2009 sopra richiamata e che la dotazione organica dei funzionari archeologici del Lazio è già numericamente adeguata alla consistenza ed alla importanza del patrimonio archeologico esistente nella regione.

Nel Lazio, infatti, nell'ambito della dotazione organica complessiva nazionale pari a 349 funzionari archeologi, sono assegnate n. 106 unità, di cui 29 in servizio nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e 5 in servizio nella Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia antica.

Con riferimento alle singole questioni sollevate nell'interrogazione dell'On.le Ghizzoni si rappresenta quanto segue.

Circa la possibile nomina di un Assessore comunale come Vice Commissario straordinario si evidenzia che l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 non prevede tale figura. L'articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza autorizza, invece, il Commissario delegato ad avvalersi di uno o più soggetti attuatori nominati dallo stesso con separato provvedimento.

Si ribadisce, inoltre, che le Soprintendenze archeologiche di Roma e Ostia antica svolgono, nel quadro delle attività della struttura commissariale, le competenze in materia di tutela alle stesse esclusivamente riservate e che non vi sono ambiti di intervento in tale materia affidati all'esclusiva responsabilità del Commissario delegato i cui poteri sono specificamente delineati nell'ordinanza n. 3747/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Circa il ruolo della Regione Lazio si fa presente che, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, la deliberazione dello stato di emergenza avviene d'intesa con la Regione interessata. Così è stato nel caso in esame

che ha visto la Regione Lazio pienamente partecipare alla decisione esprimendo il proprio assenso sull'iniziativa.

Circa il paventato rischio di un diverso trattamento del patrimonio culturale si rileva come l'ordinanza è finalizzata alla realizzazione di interventi per il superamento della situazione di grave pericolo che attualmente interessa le aree archeologiche di Roma e Ostia antica senza prevedere alcuna distinzione di sorta tra i beni culturali ricadenti nell'ambito di operatività della stessa.

Con riferimento alle singole questioni sollevate nell'interrogazione dell'On.le Melandri ed altri si rappresenta quanto segue.

Con riguardo alla osservazione circa i poteri straordinari conferiti al Commissario delegato si rileva come i poteri conferiti al Commissario stesso di agire in deroga ai piani urbanistici vigenti siano comunque finalizzati ad una accelerazione e snellimento delle procedure per garantire una efficace e tempestiva realizzazione degli interventi.

Circa poi al paventato rischio di delegittimare le funzioni di tutela con una possibile privatizzazione commerciale dei beni culturali, si ribadisce nuovamente che le funzioni di tutela non sono mai state intaccate o comunque limitate dall'ordi-

nanza e che la stessa non contiene alcuna disposizione che possa in alcun modo far pensare ad una possibile « privatizzazione commerciale dei beni culturali » come ipotizzato dall'interrogante.

Si fa presente infine che, a seguito del tragico evento che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile scorso, il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'area archeologica di Roma e Ostia antica, con nota n. 164 del 29 aprile 2009, indirizzata all'On.le Ministro per i beni e le attività culturali, ha comunicato l'intenzione di rinunciare a tale incarico non ritenendolo più compatibile con il gravoso impegno di assistenza alla popolazione colpita dal sisma ed al fine pertanto di concentrare tutti i suoi sforzi sulla causa della Regione Abruzzo.

È intenzione dell'On.le Ministro, preso atto dell'esigenza rappresentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, al quale va comunque il ringraziamento per l'impegno profuso nell'adempimento dell'incarico fin qui svolto, di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un nuovo Commissario delegato che possa continuare l'opera già avviata per il superamento della situazione di emergenza nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica.

## ALLEGATO 3

**5-01012 Grimoldi: Iniziative a sostegno dei giovani musicisti e della musica indipendente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione dell'on. Grimoldi, in ordine alle eventuali iniziative che il Governo intende intraprendere « per promuovere l'attività delle giovani band e dei giovani artisti e per sostenere la musica indipendente, anche mediante destinazione di appositi fondi », si rappresenta quanto segue.

In tema di « musica italiana e di promozione di giovani talenti » tra i compiti del Ministero della gioventù rientra anche quello di dare impulso al talento dei giovani italiani attraverso iniziative di prestigio e di rilevanza nazionale per realizzare e promuovere attivamente la formazione, l'esercizio e l'esposizione del loro genio.

In particolare, quando si parla di « rivoluzione del merito » uno degli ambiti più rilevanti è certamente quello artistico e musicale, di promozione di giovani talenti.

Il Ministero della gioventù ha da poco realizzato, insieme all'ANCI, una iniziativa per offrire opportunità ai ragazzi che si cimentano nelle più differenti forme artistiche.

Nel corso 2008, infatti, nell'ambito della Convenzione per la realizzazione del progetto denominato « Italia Creativa – sostegno e promozione della giovane creatività italiana », sottoscritta tra il Dipartimento della Gioventù e l'Anci, è stato previsto lo svolgimento di produzioni artistiche su tutto il territorio nazionale, tra le quali anche manifestazioni di carattere musicale.

In particolare, il 16 ottobre 2008 il Ministro della Gioventù e i Presidenti di Anci e Upi hanno firmato un accordo nel quale vengono stanziati euro 3.600.000,00

per la realizzazione del progetto « La Rete dei Festival aperta ai giovani ». Particolare attenzione è posta alla dimensione formativa (corsi di canto o di pratica degli strumenti musicali, laboratori di scrittura, laboratori di costruzione di strumenti musicali, incontri con personalità del mondo della cultura eccetera).

L'Anci ha individuato gli eventi nei vari ambiti della produzione culturale in base: alla qualità dell'iniziativa, alla localizzazione nel territorio nazionale (nord, centro, sud) ed alla tipologia delle aree interessate (dall'area metropolitana ai piccoli comuni), chiedendo a questi Festival di attivare nuove iniziative rivolte ai giovani. Le aree culturali interessate sono: il fumetto; la musica, dalla popolare alla classica, dal rock e il jazz all'elettronica; la promozione del libro e della lettura; la poesia; l'arte di strada; il cinema e la produzione audiovisiva.

Gli eventi e le città coinvolte sono le seguenti:

*Notte della Taranta* (Unione dei Comuni della Grecia Salentina). Il totale del progetto ammonta a euro 160.000,00 ripartito tra il finanziamento nazionale euro 130.000,00 e il cofinanziamento locale di euro 30.000,00;

*Sila in Festa* che si terrà in diversi Comuni della provincia di Cosenza e prevede lezioni introduttive sulla musica popolare per le scuole, mostre mercato di liuteria, incontri con autori di elevata caratura civile e una rassegna in cui le espressioni musicali saranno un'occasione per conoscere le minoranze linguistiche presenti sul territorio. Il progetto è pari ad

euro 160.000,00 ripartito tra il finanziamento nazionale euro 130.000,00 e il cofinanziamento locale di euro 30.000,00;

*MozartBoxGiovani* che si terrà presso il Comune di Ercolano (Napoli) e prevede un costo pari a euro 100.000,00 ripartito tra un finanziamento statale di euro 80.000,00 e un cofinanziamento locale di euro 20.000,00;

Il *Veneto jazz* al cui interno vi sono progetti che si terranno in varie località della Regione: Progetto « Solevoci Camp » a Cortina D'Ampezzo, Progetto « Synckretismos de las Americas – Requiem felice per la morte del razzismo » a Chioggia, Progetto « Nu fest workshop » a Bassano del Grappa, progetto « New jazz generation » a Vicenza, progetto « GenerAzione jazz » a Verona.

Il totale del finanziamento ammonta a euro 160.000,00 ripartito tra euro 130.000,00 di finanziamento statale e euro 30.000,00 di finanziamento locale.

*Il meeting delle etichette indipendenti* rivolto al settore musicale nazionale ed internazionale con una *convention* di due giorni presso il Centro Fieristico di Faenza. Il totale del progetto è di euro 100.000,00 ripartito tra euro 80.000,00 di finanziamento nazionale e euro 20.000,00 di cofinanziamento locale.

*Enzimi* è l'appuntamento per i giovani a Roma promosso dal Comune che vede il coinvolgimento di diverse sezioni di attività artistiche del mondo giovanile tra le quali la musica. L'evento si terrà nella Capitale a novembre e prevede un finanziamento di euro 100.000,00, (finanziamento statale euro 80.000,00 cofinanziamento locale euro 20.000,00);

*Notte noir* si svolgerà all'Aquila attraverso una serie di appuntamenti durante l'anno con finale a dicembre 2009 e che vedranno proiezioni di film, concerti, tutto dal tramonto all'alba nella notte più lunga dell'anno (solstizio d'inverno – 21 dicembre). Il progetto di euro 100.000,00 prevede il finanziamento nazionale di euro 80.000,00 e un cofinanziamento locale 20.000,00;

*Caffeina Cultura* è una rassegna letteraria biennale che vede, durante il festival di Viterbo e nei suoi incantevoli vicoli e piazze medioevali, la realizzazione di scenari per rappresentazioni musicali e di danza. Il progetto ammonta a euro 160.000,00 (finanziamento nazionale euro 130.000,00, cofinanziamento locale 30.000,00).

Nel corso del 2009 il Ministero della Gioventù, attraverso il Dipartimento, pubblicherà un bando dedicato esclusivamente ai giovani talenti musicali.

## ALLEGATO 4

**5-01110 Giorgio Merlo: Iniziative volte a tutelare le testate locali da recenti disposizioni di Poste Italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta, sulla base di informazioni acquisite presso la società Poste Italiane.

I nuovi standard per la postalizzazione di stampe periodiche, in vigore dal 1° aprile 2009, sono il frutto dell'impegno di Poste Italiane di non caricare sugli editori il peso dei tagli alle integrazioni tariffarie, effettuati con il decreto-legge n. 159/2007, (collegato alla Legge Finanziaria), convertito con modificazioni nella Legge n. 222 del 29 novembre 2007.

Tale norma stabilisce, infatti, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo delle compensazioni editoriali riconosciute a Poste Italiane a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate è ridotto:

del 7 per cento per gli editori che annualmente maturano compensazioni per un importo complessivo fino ad 1 milione di euro;

del 12 per cento per gli editori che annualmente maturano compensazioni per un importo complessivo superiore ad 1 milione di euro.

Al fine di limitare al massimo l'incremento tariffario a carico degli editori, la Società ha concordato con i « clienti speditori » l'applicazione di un incremento tariffario pari al 4 per cento, a fronte dell'adeguamento da parte di quest'ultimi ad alcuni standard di presentazione ed allestimento dei prodotti da spedire, facendosi, in tal modo, carico della maggior parte del taglio, in termini di minor ricavi.

Per i « clienti speditori » che non avessero scelto questa soluzione è stata prevista l'applicazione integrale dei tagli alle integrazioni tariffarie disposta dal citato decreto-legge.

Poste Italiane ha, inoltre, precisato che per andare ulteriormente incontro alle esigenze degli editori, è stato previsto:

un primo periodo di sei mesi (1° gennaio 2008-30 giugno 2008), nel quale si è agevolato il confronto con i clienti speditori nella ricerca di una soluzione che bilanciasse tutti gli elementi in gioco. Per tutto il periodo non è stato applicato alcun incremento tariffario ed è stata raggiunta una soluzione condivisa dalle principali associazioni di categoria;

un periodo successivo di nove mesi (1° luglio 2008 – 31 marzo 2009) in cui è stato applicato l'incremento tariffario del 4 per cento, in assenza di adeguamento ai nuovi standard di presentazione ed allestimento degli invii editoriali;

l'entrata in vigore del nuovo sistema a partire dal 1° aprile 2009 che prevede la conferma del 4 per cento di aumento a fronte del rispetto dei nuovi standard, ovvero l'applicazione integrale dei tagli previsti dalla citata legge.

Inoltre, per agevolare le esigenze di alcuni clienti è stata prevista anche la possibilità di applicare un incremento limitato al 7,5, qualora fossero rispettati solo alcuni dei determinati nuovi standard richiesti.

Con riferimento alla problematica della cosiddetta « cellophanatura », la Società, ha evidenziato che quanto previsto dai nuovi standard è coerente ed in linea con la pratica già vigente negli altri principali Paesi europei. Tali specifiche tecniche sono, infatti, funzionali allo sfruttamento degli investimenti tecnologici in impianti e macchinari all'avanguardia di cui la stessa società si è dotata, che permettono di fornire un servizio di alta qualità ed

eccellenza a costi più bassi, e che giustificano il ribaltamento solo parziale sugli editori del taglio delle integrazioni tariffarie previste dalla legge.

Poste Italiane ha precisato, infine, che l'eccezione prevista per l'editoria quotidiana trova invece il suo fondamento nel fatto che la particolare tempistica di smistamento dei quotidiani costringe l'Azienda ad operare con delle procedure *ad hoc* incompatibili con le lavorazioni automatizzate.

## ALLEGATO 5

**5-01230 De Biasi: Situazione di crisi delle biblioteche statali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alla richiesta degli Onorevoli interroganti volta a conoscere lo stato delle biblioteche statali e debbo anzitutto evidenziare che le riduzioni dei finanziamenti per il settore delle biblioteche nel periodo 2006-2009 sono state determinate dalla situazione di graduale e progressiva diminuzione delle disponibilità di bilancio con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al pari di altri Dicasteri, si è dovuto confrontare.

Fra le varie diminuzioni di risorse, particolare attenzione è stata rivolta dalla competente Direzione Generale a quella riguardante la catalogazione, tenuto conto del fatto che l'attività di catalogazione è ritenuta indispensabile per rendere completo ed efficiente il servizio offerto all'utenza e che un ruolo importante riveste il recupero catalografico del pregresso ovvero l'inserimento nel sistema informatico delle schede dei cataloghi cartacei.

Sottolineo, inoltre, che in sede di predisposizione del bilancio 2009 la competente Direzione Generale ha comunque provveduto ad assicurare le necessarie disponibilità ai capitoli di bilancio relativi al pagamento delle spese di funzionamento consentendo, in tal modo, di far fronte alle giuste richieste degli Uffici.

L'attività della predetta Direzione, peraltro, è rivolta da anni al contenimento della spesa corrente presso gli Istituti dipendenti, con un'attenta azione di monitoraggio degli impegni necessari per il mantenimento delle funzioni basilari delle biblioteche stesse. In particolare, la programmazione per il 2009, è stata effettuata anche sulla base dei costi denunciati dalle strutture dipendenti con i rendiconti di contabilità economica analitica per centri

di costo, al fine di ottenere una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda le spese di investimento, che nel settore dei Beni librari si riferiscono essenzialmente all'acquisto di patrimonio librario, alla catalogazione informatizzata, allo sviluppo del sistema bibliotecario informatico e alla tutela del patrimonio bibliografico, si è in presenza di una riduzione degli stanziamenti che ha, conseguentemente, determinato una flessione degli investimenti. Di fatto, però, le risorse necessarie per il servizio pubblico, inteso come valorizzazione del patrimonio bibliografico, non presenti tra quelle assegnate alla Direzione Generale per i Beni librari, sono state comunque rinvenute utilizzando le disponibilità del cap. 1321 gestito dalla Direzione Generale per il Bilancio, che, in sede di ripartizione dello stanziamento, ha tenuto conto delle esigenze di valorizzazione del patrimonio librario.

Vi è, dunque, un'inevitabile flessione dell'impegno di fondi statali nell'incremento degli acquisti del patrimonio bibliografico. Si tratta di un dato costante almeno dall'anno 2005, rispetto al quale sarebbe auspicabile l'individuazione e l'attivazione di forme di contribuzione volontaria dei privati, sotto forma di erogazione liberale o di sponsorizzazione di specifici progetti di valorizzazione del patrimonio bibliografico, sia per il suo incremento, che per la sua catalogazione.

Voglio però evidenziare che dal 1° gennaio 2008, alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze è stata attribuita l'autonomia non solo scientifica ma anche amministrativa, gestionale e finanziaria, che consentirà di attingere a varie

altre forme di finanziamento, introducendo un modello gestionale più moderno e rispondente alle necessità e finalità degli Istituti. Va peraltro sottolineato come i predetti Istituti hanno comunque dato prova di capacità progettuali ed organizzative idonee ad adeguarsi, il più possibile, ad un mutato trend gestionale ed istituzionale. In particolare, la Biblioteca Nazionale di Roma:

ha varato tre progetti per l'utilizzo del Servizio civile, che hanno consentito l'utilizzo di 120 giovani, che si sono formati ed hanno operato nell'ambito della struttura;

è stato progettato e realizzato il sistema di gestione informatizzata dell'attesa, denominato «ERMEG», che ha consentito di abbattere i tempi di erogazione dei servizi al pubblico;

partecipa, a pieno titolo, al progetto «premiato i risultati» varato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed è stata annoverata tra i Centri di eccellenza del nostro Paese dal 1° rapporto Eurispes sulle realtà operative di alto profilo nell'ambito privato e pubblico.

Voglio infine precisare che, diversamente da quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti in merito alla riduzione degli orari di consultazione dei libri, gli orari stessi sono rimasti, per la gran parte, invariati. È stato, infatti, ridotto, l'orario in cui è possibile richiedere in lettura i libri che devono essere prelevati dai ma-

gazzini, a causa della carenza di personale. A tal ultimo proposito voglio però sottolineare che i segnalati problemi relativi all'organico sono tenuti in debita considerazione da questo Ministero, che sta per completare le procedure dei concorsi banditi a seguito della legge finanziaria 2008.

Sulla base di quanto rappresentato, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dagli Onorevoli interroganti circa la riduzione degli stanziamenti assegnati al settore, voglio comunque assicurare che il Ministero si impegnerà a mantenere ad un livello adeguato le risorse necessarie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario, pur dovendosi confrontare, necessariamente e responsabilmente, con le condizioni del bilancio generale dello Stato e dell'attuale crisi economica.

Il Ministero, inoltre, porrà la massima attenzione affinché nell'utilizzo delle risorse i comportamenti delle strutture operative siano improntati alla necessaria efficienza, efficacia ed economicità, perseguendo obiettivi diretti a garantire, prima di tutto, il sostegno alla cultura in particolare delle Biblioteche.

Ciò anche attraverso l'intensificazione della necessaria cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati, finalizzata all'individuazione delle migliori strategie per il rilancio del sistema delle Biblioteche pubbliche che, come è noto, costituisce un ruolo importante anche delle autonomie locali.

## ALLEGATO 6

**5-01216 Garofalo: Sul volume di offerta televisiva RAI con servizio di sottotitolazione e sulle percentuali di copertura per fasce orarie e generi televisivi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta, anche sulla base di informazioni acquisite presso la Rai.

L'articolo 8, comma 3, del Contratto di Servizio 2007-2009 prevede l'impegno della Rai ad incrementare, progressivamente, il volume di programmazione sottotitolata nell'arco del triennio di vigenza del citato Contratto «fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema».

Tale disposizione, secondo quanto comunicato dalla Rai, ha rappresentato un impegno di grande rilievo per l'azienda sotto un duplice profilo: sia quantitativo, tenuto conto del fatto che portare la quota di programmazione sottotitolata al 60 per cento di quella complessiva significa raddoppiare l'impegno attuale, sia editoriale, in considerazione del fatto che il raggiungimento della quota del 60 per cento rende necessario ampliare progressivamente le sottotitolazioni anche ad altre tipologie di programmazione (dibattiti, approfondimento, sport, dirette, eccetera) che attualmente non sono sottotitolati.

Tali previsioni hanno, quindi, comportato la riformulazione delle politiche di gestione dei sottotitoli da parte dell'azienda.

Sono state, infatti, definite le linee guida per l'impostazione di uno specifico progetto strategico di sviluppo nel medio-lungo periodo, al fine di superare l'attuale

situazione e di conseguire entro il 2009 l'obiettivo previsto nel citato Contratto di Servizio.

In particolare, nell'ambito degli interventi realizzati, si riportano di seguito i principali titoli dei «nuovi» programmi sottotitolati:

nella fascia pomeridiana: La vita in diretta;

nella fascia preserale: Alta tensione, La Botola, Reazione a Catena, L'Eredità;

le cinque serate del Festival di Sanremo ed altri programmi d'intrattenimento di prima serata quali: Dimmi la verità, Morandi Story, Una notte a Sirmione, il Festival di Castrocaro, Miss Italia nel mondo, Napoli prima e dopo e Miss Italia;

gli eventi sportivi, quali le partite dell'Italia, le semifinali e la finale del Campionato Europeo di Calcio (per le quali è stato predisposto un commento giornalistico *ad hoc*) e i Gran Premi di Formula 1;

gli speciali Porta a Porta Estate in onda il martedì;

i programmi di carattere divulgativo quali: Linea Verde Orizzonti, Agritre, Linea Verde e Meteo Verde;

i programmi di approfondimento giornalistico quali: TG1 Storia, Tg2 dossier, Tg2 Motori, Tg2 Eat Parade, Tg2 Meteo, TGR Buongiorno Europa;

gli eventi istituzionali (tra i quali vanno ricordati la Parata militare del 2 giugno, la Festa della Finanza e l'Anni-

versario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri) ed altri eventi in diretta quali: il Palio di Siena, la Conferenza stampa Bush-Berlusconi del 12 giugno 2008, la visita del Presidente Bush a Sua Santità Benedetto Paolo XVI il 13 giugno 2008, Amalfi – Regata delle antiche Repubbliche Marinare e la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici.

Si segnala, inoltre, che una particolare attenzione è stata rivolta alla programmazione televisiva per la campagna elettorale 2008, per la quale la Rai ha messo in campo una serie organica di specifiche iniziative.

Infatti, in coerenza con l'articolo 10 del Regolamento, approvato dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le « interviste dei rappresentanti nazionali di lista » sono state diffuse:

con sottotitolazione in diretta attraverso la pagina 777 di Televideo;

con traduzione nella lingua dei segni in diretta sul canale Rai News 24;

con pubblicazione sul portale Rai sottotitolate in differita la mattina successiva.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito della Sede Permanente di confronto con le

parti sociali, istituita dall'articolo 38 del Contratto di Servizio, il tema della qualità dei sottotitoli è stato posto dalla Rai all'attenzione di specifici tavoli tecnici con le associazioni, al fine di monitorare costantemente e migliorare l'offerta qualitativa e quantitativa della programmazione sottotitolata.

Ciò posto, si è rilevato un impegno della Rai a rispettare gli obblighi contrattuali per cercare di venire incontro il più possibile alle legittime esigenze degli audiolesi e, per far sì che questi possano seguire buona parte della programmazione.

Gli impegni assunti dalla Rai, relativi allo svolgimento del servizio di sottotitolazione dei programmi televisivi sono, comunque, oggetto di attenzione della Commissione Paritetica di cui all'articolo 37 del citato Contratto di Servizio che, come noto, ha l'obiettivo di definire più efficaci modalità operative per l'applicazione e lo sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel Contratto stesso.

In tale sede il Ministero dello sviluppo economico, potrà verificare che i predetti impegni siano, in ogni caso, rispettati, al fine di garantire non solo l'osservanza alle vigenti normative antidiscriminatorie, ma anche di favorire la promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili.

ALLEGATO 7

**5-01242 Marco Carra: Sostegno economico per le celebrazioni inerenti  
il 50° anniversario della morte di Don Mazzolari.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Carra concernente la richiesta di contributo presentata dalla Fondazione Don Primo Mazzolari per le celebrazioni inerenti il 50° anniversario della morte di Don Mazzolari.

A tal proposito faccio anzitutto presente che la Fondazione in parola ha ricevuto costante sostegno da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ne ha valutato positivamente l'operato contribuendo alla sua attività culturale ininterrottamente dal 1986 al 2005.

In data 26 marzo 2009 la Fondazione ha inoltrato richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 8 della legge 534 del 1996,

norma che prevede la possibilità di erogare apporti economici annuali alle Istituzioni culturali a sostegno dell'attività svolta complessivamente.

L'istanza, acquisita agli atti della Direzione Generale per i Beni Librari il 10 marzo 2009, sarà valutata dalla Commissione appositamente istituita: a conclusione dei lavori della Commissione stessa, verrà predisposto il piano di ripartizione dei fondi iscritti sull'apposito capitolo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'On. Ministro. Si prevede che il procedimento si concluderà entro la fine dell'anno in corso.

ALLEGATO 8

**5-01284 Cassinelli: Norme riguardanti il contrasto della pirateria on-line.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Cassinelli riguardante la problematica del contrasto alla pirateria *on-line* e preciso anzitutto che l'Assemblea nazionale francese in data 9 aprile 2009 ha respinto la proposta di legge sulla *diffusion et la protection de la création sur internet*, che prevedeva il distacco temporaneo della connessione ad internet nei confronti di quegli utenti che venivano sorpresi per più di tre volte a porre in essere, in rete, comportamenti lesivi dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il *downloading* illegale di file musicali e video.

Ciò premesso, è indubbio che in Europa e in Italia sia fortemente sentita la necessità di individuare una posizione di equilibrio tra l'implementazione dei sistemi e delle misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed il rispetto dei diritti fondamentali degli utenti della rete e dei cittadini.

Tale sforzo, ovviamente, non può prescindere dalla circostanza, rilevata dallo stesso legislatore comunitario nella Direttiva n. 2001/29 recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo n. 68 del 2003, che in ambito digitale i servizi prestati dagli *Internet Service Provider* sono sempre più utilizzati da terzi per attività illecite e che in molti casi sono proprio siffatti intermediari gli unici soggetti in grado di poter porre fine a dette attività illecite.

A tal fine, in diverse direttive comunitarie – fra cui la direttiva n. 2000/31/Ce, sul commercio elettronico, e la direttiva n. 2004/48/Ce, sul rispetto dei di-

ritti di proprietà intellettuale – è stata evidenziata la necessità che gli Stati membri pongano in essere politiche volte a coinvolgere attivamente gli operatori dei settori economico-industriali nella lotta contro la pirateria e la contraffazione, attraverso la promozione e la sottoscrizione di codici di condotta, ritenuti mezzi complementari agli strumenti normativi per contrastare efficacemente le predette attività illecite.

In tal senso, il Governo italiano, alla luce di tali disposizioni normative comunitarie e di quanto disposto dalla legge n. 43 del 2005, al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, ha istituito, nel settembre del 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Comitato tecnico per il contrasto della pirateria digitale e multimediale.

Il Comitato in argomento – in seno al quale questo Ministero è rappresentato dal Capo di Gabinetto in qualità di Vice Coordinatore, dal Capo dell'Ufficio Legislativo e dal Direttore generale per il cinema – ha tra i propri fini istituzionali quello di studiare e predisporre sia eventuali proposte normative sia di analizzare e individuare iniziative non normative, ivi compresa l'eventuale stipula di appositi codici di condotta e di autoregolamentazione.

Sulla base di quanto esposto e tenuto conto che è intenzione, non solo di questo Ministero ma dell'intero Governo, di individuare soluzioni idonee a contrastare ef-

ficacemente violazioni ai diritti d'autore in ambiente digitale, rappresento che, al momento, i lavori del suddetto Comitato non si sono ancora conclusi ma posso assicurare che saranno assunte le opportune decisioni alla luce anche delle risultanze

emerse nel corso delle audizioni svolte con i rappresentanti dei settori imprenditoriali interessati, delle esperienze attualmente in essere negli altri Paesi europei e, comunque, sempre nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 75

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2313*) ..... 77

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 77

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 78

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti e rinvio*) ..... 80

Sull'ordine dei lavori ..... 82

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 29 aprile 2009, è stato predisposto il seguente programma

dei lavori della Commissione per il periodo maggio-giugno 2009:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2009**

*Maggio 2009*

*Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina;

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci;

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi;

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci;

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini;

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

#### *Atti del Governo:*

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71.

#### *Deliberazione di rilievi su atti del Governo:*

Alla I Commissione: Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76.

#### *Indagini conoscitive:*

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma;

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

#### *Giugno 2009*

#### *Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina;

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci;

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi;

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci;

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini;

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo;

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

#### *Indagini conoscitive:*

Sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi: audizioni previste nel programma;

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati — con cadenza settimanale —

dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.**

**C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2313).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 aprile 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che la proposta di legge n. 2313 deve intendersi abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento,

vertendo su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del Comitato ristretto, nominato ai fini dello svolgimento di un breve ciclo di audizioni e della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 71.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 aprile 2009.

Raffaella MARIANI (PD) si riserva di esprimere le valutazioni del gruppo del partito democratico sul provvedimento in esame nella seduta prevista in calendario per la giornata di domani.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito alla seduta prevista in calendario per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 13.50.****Disposizioni in materia di sicurezza stradale.****Testo unificato C. 44 Zeller e abbinato.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, rileva che il testo unificato predisposto dalla IX Commissione contiene alcune disposizioni che, non soltanto sono di diretto interesse della VIII Commissione, ma che, in qualche modo, traducono sul piano legislativo l'indirizzo politico formulato dalla VIII Commissione con l'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo scorso, della risoluzione 8/00037 a firma del sottoscritto e dei deputati Mariani e Motta. Tale risoluzione, infatti, fissando come priorità dell'azione del Governo gli obiettivi della lotta agli incidenti stradali e della messa in sicurezza della rete stradale nazionale, impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade — ai quali la legge assimila i soggetti privati concessionari — assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si avvenga alla costituzione di appositi fondi, destinati — nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle disposizioni in materia di assegnazione dei proventi delle multe per violazioni del codice della strada —, a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.

Afferma, quindi, che in questa direzione vanno gli articoli 23 e 29 del testo unificato predisposto dalla IX Commissione, i quali dettano norme, rispettivamente, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e in materia di obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade.

In particolare, l'articolo 23 del testo unificato in esame, introducendo diverse modifiche all'articolo 208 del codice della strada — decreto legislativo n. 285 del 1992 —, interviene sia sulla destinazione dei proventi delle multe devoluti allo Stato che su quelli devoluti alle regioni, alle province e ai comuni.

Con riferimento ai proventi devoluti allo Stato, l'articolo in questione dispone, infatti, che il 20 per cento del totale annuo deve essere destinato al Ministero delle infrastrutture per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Si dispone, inoltre, che non meno di un terzo del detto 20 per cento del totale annuo dei proventi delle multe destinato allo Stato sia destinato ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale.

Rispetto alla normativa vigente, le modifiche introdotte dall'articolo 23 si traducono nella individuazione di nuove e specifiche finalizzazioni delle risorse derivanti dai proventi delle multe devolute allo Stato, le quali rafforzano significativamente gli strumenti di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale in generale e dell'ammodernamento della segnaletica, delle barriere e del manto stradale in particolare.

Quanto, invece, ai proventi devoluti a regioni, province e comuni, rileva che lo stesso articolo 23 del provvedimento in esame rimodella la disciplina già fissata dal codice della strada con riferimento alla destinazione del 50 per cento di tali proventi. In tal senso, mentre l'attuale comma 4 dell'articolo 208 del codice prevede che detta quota di proventi sia genericamente destinata ad una pluralità

di fini – educazione stradale, miglioramento della circolazione sulle strade, potenziamento della segnaletica, fornitura di mezzi tecnici alla polizia stradale, realizzazione di interventi per la mobilità ciclistica, interventi a tutela degli utenti deboli –, la modifica introdotta dall'articolo 23, sostituendo il citato comma 4, introduce, per così dire, dei vincoli di destinazione del 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni, stabilendo, fra l'altro, che esso sia destinato in misura non inferiore ad un quarto all'ammodernamento della segnaletica e delle barriere stradali, nonché alla sistemazione del manto stradale e riservando la metà della suddetta quota del 50 per cento alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente.

Aggiunge, infine, che le modifiche introdotte dall'articolo 23, mentre confermano la facoltà degli enti locali di utilizzare una parte dei proventi destinati al miglioramento della circolazione sulle strade a finalità, per così dire, complementari – assunzioni stagionali, acquisto di automezzi per la polizia provinciale o municipale, eccetera – limitano in misura, a suo avviso, ragionevole l'importo delle risorse che è possibile destinare a tali finalità.

Rileva, inoltre, che l'altra norma di diretta incidenza con le competenze e con gli indirizzi dettati dalla VIII Commissione, nonché strettamente legata al citato articolo 23, è l'articolo 29 del testo unificato in esame, che disciplina i doveri ai quali sono tenuti gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché gli enti locali per fronteggiare l'incremento degli incidenti presso i tratti stradali di loro competenza.

In tal senso, il comma 1 dell'articolo 29 prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli

impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.

Sottolinea, quindi, che il comma 3 dello stesso articolo, in aggiunta a quanto sopra esposto, impone che, ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto dei successivi contratti di programma e convenzioni con gli enti concessionari, si tenga in debita considerazione quanto realizzato in ordine agli interventi di cui all'articolo 14 del Codice della strada (manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta) nonché dell'illustrato comma 1.

Da ultimo, rileva che il comma 4 sanziona la mancata osservanza dei suddetti obblighi di manutenzione ed ammodernamento, da parte degli enti concessionari, con la revisione ovvero, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione delle convenzioni.

Ritiene trattarsi, con particolare riferimento alle due ultime disposizioni citate, di norme che si inseriscono nel più ampio quadro di riferimento normativo che attiene ai rapporti fra le amministrazioni pubbliche e i soggetti concessionari e che forniscono, in questa delicata materia, nuovi strumenti per il perseguimento degli obiettivi strategici della lotta agli incidenti stradali e, in definitiva, della salvaguardia della vita umana nel settore fondamentale della circolazione stradale.

Conclude, annunciando il suo orientamento favorevole al provvedimento in esame, riservandosi di predisporre una proposta di parere che tenga conto degli eventuali suggerimenti e proposte che scaturiranno dal dibattito.

Carmen MOTTA (PD), nell'esprimere apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dagli articoli 23 e 29 del provvedimento in esame, i quali recepiscono sostanzialmente il contenuto della risoluzione approvata

dalla VIII Commissione, coglie l'occasione per ribadire la propria valutazione positiva sul lavoro a suo tempo condotto in seno alla Commissione, che oggi si traduce in una coerente serie di disposizioni normative. Nel richiamare, inoltre, i termini del dibattito svolto in quella occasione, ritiene di dover nuovamente manifestare i propri dubbi sull'incisività del vincolo posto in capo agli enti locali circa la destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle multe per violazioni del codice della strada. Sotto questo profilo, ritiene che vada esperito ogni tentativo utile per far sì che gli enti locali mantengano la più ampia autonomia possibile in ordine alla concreta ripartizione delle risorse ad essi devolute. Si riserva, in ogni caso, di approfondire la questione anche in vista dell'espressione del prescritto parere nella seduta di domani.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, dichiara preliminarmente di comprendere le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dal deputato Motta. Ritiene, peraltro, che accanto ad esse occorra tenere sempre presenti le esigenze relative alla messa in campo di strumenti effettivamente capaci di perseguire l'obiettivo della messa in sicurezza della rete stradale del Paese e, al tempo stesso, di centrare gli obiettivi fissati in sede europea di una netta diminuzione degli incidenti stradali, che sono, occorre ricordarlo, tra le principali e le più inaccettabili cause di morte nei Paesi dell'Unione europea. Invita, inoltre, tutti i deputati a tenere in debita considerazione anche gli altri punti qualificanti delle norme in esame, tra i quali ricorda quelli relativi, da un lato, alla fissazione di quote certe di risorse dello Stato per il perseguimento dell'obiettivo fondamentale della lotta agli incidenti stradali, dall'altro, all'introduzione di incisive norme di monitoraggio e controllo dell'effettivo svolgimento, da parte dei concessionari privati, dei compiti e delle attività indispensabili per il raggiungimento del citato obiettivo e dei risultati fissati in sede europea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Formisano 10.4, 10.5 e 10.6, Fallica 10.7 e gli articoli aggiuntivi Governo 39.03 e 39.04 presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della VIII Commissione.

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Chiede quindi al relatore di illustrare i pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su sei emendamenti presentati alla XIV Commissione aventi attinenza alle competenze della Commissione Ambiente.

Più in particolare, il primo emendamento, l'emendamento Formisano 10.4, è

volto a prevedere l'intesa, al posto del parere attualmente previsto nel testo, della Conferenza-Stato regioni ai fini dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria. In proposito, ricorda che la Commissione ha già esaminato emendamenti di analogo tenore, e più precisamente gli emendamenti Guido Dussin 10.1 e Mariani 10.2 sui quali ha formulato, nella seduta del 22 aprile scorso, un invito al ritiro che è stato accolto dai presentatori degli stessi emendamenti. Ritiene, pertanto, di dover formulare un parere contrario sull'emendamento in esame.

Ricorda, quindi, che l'emendamento Fallica 10.7 intende inserire tra i principi e criteri direttivi che debbono presiedere all'attuazione della delega in materia di qualità dell'aria quello relativo alla previsione di azioni a tutela della qualità dell'aria nel Mezzogiorno e nelle isole. Si rimette su questo emendamento alle valutazioni che saranno svolte dalla Commissione e dal Governo, anche se ritiene che tale problematica possa essere meglio affrontata attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Rileva, quindi, che l'emendamento Formisano 10.5 intende aggiungere, all'articolo 10, tra i criteri e principi direttivi che debbono presiedere all'attuazione della direttiva in materia di qualità dell'aria quello relativo alla previsione di adeguati strumenti e di idonee risorse a favore delle strutture e degli organi preposti alle attività di rilevamento ed analisi dei dati per garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente. Ritiene che su tale emendamento la Commissione debba esprimere parere contrario.

Ricorda, inoltre, che l'emendamento Formisano 10.6 intende aggiungere all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), una previsione secondo la quale il riordino della normativa in materia di qualità dell'aria ambiente deve avvenire nel rispetto degli impegni presi in sede di Unione europea in materia e in coerenza con il piano

d'azione «una politica energetica per l'Europa. Anche su tale emendamento esprime il proprio parere contrario.

Rileva, infine, che sono state presentate, inoltre, due proposte emendative da parte del Governo volte ad introdurre due nuovi articoli aggiuntivi.

Il primo, l'articolo aggiuntivo 39.03 del Governo, intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, secondo il quale l'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 nella regione Campania deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione europea. Con tale emendamento si intende sopprimere tale vincolo, che avrebbe reso la norma inapplicabile, in assenza di un pronunciamento in tal senso da parte della Commissione.

Infine, l'articolo aggiuntivo 39.04 del Governo prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE in merito al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il comma 4 dell'articolo aggiuntivo in esame fa salva la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 185 del 2008, recante norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo.

Su tali due ultime proposte emendative esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Roberto MENIA apprezza le considerazioni svolte dal relatore ed esprime parere contrario sugli emendamenti Formisano 10.4, 10.5 e 10.6, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 39.03 e 39.04 del Governo mentre si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Fallica 10.7.

Alessandro BRATTI (PD) rileva, in merito all'emendamento Fallica 10.7, che la situazione di criticità della qualità dell'aria riguarda in particolar modo alcune regioni, come quelle ricomprese nel bacino padano, in relazione alle quali la Commissione ha approvato una proposta emendativa volta a riconoscere la specificità della zona. Ritiene, invece, che per le isole e le zone del Mezzogiorno il problema abbia un rilievo minore che non giustifica una considerazione specifica a livello normativo. Inoltre, mentre sull'emendamento Formisano 10.5 capisce che si potrebbe porre un problema di competenze dal momento che i finanziamenti per le attività di rilevamento sono di spettanza delle regioni, non comprende perché sia stato formulato un parere contrario sull'emendamento Formisano 10.6, secondo il quale il riordino della normativa in materia di qualità dell'aria deve tener conto degli impegni presi in sede di Unione europea sulla materia ed in coerenza con il piano d'azione sulla politica energetica dell'Europa, essendo i due ambiti strettamente collegati l'uno con l'altro. Rileva, infine, che occorrerebbe verificare se l'articolo aggiuntivo 39.03 del Governo risulti compatibile con quanto previsto dall'ordinamento comunitario.

Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla delicatezza del contenuto dell'articolo aggiuntivo 39.04 del Governo che interviene nella complessa e delicata materia dei ricorsi in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici. Al riguardo, sottolinea che, con la presentazione di tale articolo aggiuntivo, il Governo forse riuscirà a scongiurare prevedibili iniziative sanzionatorie da parte dell'Unione europea, ma rende ancora una volta manifesta la propria incapacità a provvedere a quell'adeguamento della disciplina nazionale che, a parole, ha più volte dichiarato — anche in questa sede — di volere realizzare.

Sotto questo aspetto, ritiene che sarebbe oltremodo pericoloso che il Governo lasciasse cadere nel vuoto, per l'ennesima

volta, gli impegni formalmente assunti e che tutto si risolvesse in un'ulteriore provvedimento di proroga della normativa vigente, la quale resta una delle concause negative dell'inaccettabile lentezza nella realizzazione delle infrastrutture nel nostro Paese.

Angelo ALESSANDRI (LNP) ritiene che alcune delle considerazioni svolte dal deputato Mariani siano condivisibili. Al tempo stesso, osserva che, per quanto a sua conoscenza, il Governo è davvero impegnato in questa circostanza in uno sforzo di revisione e di adeguamento della normativa nazionale che disciplina la materia dei ricorsi in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Tommaso FOTI (Pdl) chiede che la Commissione possa prevedere l'audizione del Governo e del Presidente dell'Anas S.p.A. in merito alla situazione di estremo disagio causata dal crollo del ponte che collega l'Emilia alla Lombardia in seguito alla piena del fiume Po. Ritiene, infatti, necessario non solo accertare le eventuali responsabilità rispetto all'evento ma anche verificare la possibilità che siano immediatamente definite le modalità di ripristino della viabilità, anche attraverso l'espletamento delle verifiche necessarie in pendenza del sequestro della struttura da parte della magistratura, al fine di evitare che una vasta area della regione resti completamente isolata dal resto del Paese.

Raffaella MARIANI (PD) ritiene che un'audizione di rappresentanti del Governo e dell'ANAS S.p.A. sia senza dubbio utile e urgente, da un lato, per approfondire tutte le problematiche connesse alla grave vicenda del crollo di una campata del ponte sul Po lungo la Via Emilia, dall'altro, per contribuire a porre termine ai tentativi, che sembrano emergere dalla lettura di alcune prese di posizione dei soggetti coinvolti nella vicenda, di scarico

e di rimpallo delle responsabilità per quanto accaduto.

Angelo ALESSANDRI, presidente, concorda con le richieste sollevate dai deputati Foti e Mariani ed assicura che in sede di programmazione dei lavori della prossima settimana, che sarà definita nell'uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di domani, proporrà l'inserimento l'audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. in merito alla vicenda sollevata.

**La seduta termina alle 14.20.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Palermo (GES.A.P. SpA)  
(Svolgimento e conclusione) ..... 84

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Napoli (GE.S.A.C. SpA)  
(Svolgimento e conclusione) ..... 85

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario) ..... 85

ERRATA CORRIGE ..... 86

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza  
del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Indagine conoscitiva  
sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti della società di gestione  
dell'aeroporto di Palermo (GES.A.P. SpA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva

sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carmelo SCELTA, *Direttore generale della società di gestione dell'aeroporto di Palermo (GES.A.P. SpA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenzo GAROFALO (Pdl) e Aurelio Salvatore MISITI (IdV).

Carmelo SCELTA, *Direttore generale della società di gestione dell'aeroporto di Palermo (GES.A.P. SpA)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il rappresentante della società di gestione dell'aeroporto di Palermo (GES.A.P. SpA), per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Indagine conoscitiva  
sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti della società di gestione  
dell'aeroporto di Napoli (GE.S.A.C. SpA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mauro POLLIO, *presidente e amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Napoli (GE.S.A.C. SpA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Mario VALDUCCI, *presidente*.

Mauro POLLIO, *presidente e amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Napoli (GE.S.A.C. SpA)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Napoli (GE.S.A.C. SpA), per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

*(Parere alla XIV Commissione).*

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere, gli emendamenti Misiti 23.1, De Biasi 23.2 e l'articolo aggiuntivo Misiti 23.01, riferiti al disegno di legge comunitaria per il 2008 (C. 2320).

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso tre proposte emendative, presentate al disegno di legge comunitaria per il 2008, che riguardano materie di competenza della Commissione. Ricorda che, secondo la particolare procedura di esame del disegno di legge comunitaria, ciascuna Commissione di settore è chiamata ad esprimere il parere sulle proposte emendative attinenti all'ambito delle proprie competenze.

Sottolinea che le tre proposte emendative trasmesse sono tutte riferite all'articolo 23 del disegno di legge comunitaria, che prevede alcuni specifici criteri di delega per quanto concerne l'attuazione della direttiva 2007/65/CE, di modifica della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di disposizioni concernenti l'esercizio delle attività televisive.

In particolare osserva che l'emendamento Misiti 23.1 aggiunge ai due criteri di

delega già previsti dal testo dell'articolo sopra richiamato, un ulteriore criterio di delega in tema di incremento del pluralismo dei mezzi di informazione, richiamando a tal fine la piena attuazione della direttiva 2002/21/CE, che ha istituito un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, e l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008 in materia di frequenze televisive. Propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento Misiti 23.1, in quanto si tratta di materia non riconducibile ai contenuti della direttiva 2007/65/CE. Rileva altresì che la direttiva 2002/21/CE, richiamata dall'emendamento è stata integralmente recepita mediante il decreto legislativo n. 259 del 2003.

Fa presente che anche l'emendamento De Biasi 23.2 inserisce ulteriori criteri per l'attuazione della delega di cui all'articolo 23 del disegno di legge comunitaria. Più precisamente, evidenzia che i criteri prospettati dall'emendamento comportano, in primo luogo, l'obbligo per i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva di concedere alle altre emittenti il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi di informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; in secondo luogo, con l'emendamento De Biasi 23.2, si propone di introdurre un limite del 18 per cento al rapporto proporzionale tra spot pubblicitari televisivi e *spot* di televendita per ciascuna ora di trasmissione e si precisa, a fini applicativi, la definizione di spot pubblicitario televisivo. Fa inoltre presente che si prospetta la ridefinizione di « produttori indipendenti dalle emittenti » nel senso di tener conto di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati. Propone di esprimere parere contrario anche sull'emendamento De Biasi 23.2, in quanto le disposizioni oggetto delle lettere *b-bis*) e *b-ter*) dell'emendamento sono previste nella normativa di recepimento della direttiva 89/552/CEE, mentre la nozione di produttori indipendenti dalle emittenti, cui

fa riferimento la lettera *b-quater*), non è rinvenibile nella direttiva 2007/65/CE.

In ultimo sottolinea che l'articolo aggiuntivo Misiti 23.01 prevede che il Ministero dello sviluppo economico adotti provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze delle reti private eccedenti i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 352 del 2003. Evidenzia che l'emendamento prevede: che le frequenze che in tal modo si liberano siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per essere concesse ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999, che non hanno potuto avviare le trasmissioni a causa della mancata assegnazione delle frequenze; che tali soggetti debbano impegnarsi a digitalizzare la rete assegnata entro il termine fissato per la conversione delle reti televisive in tecnica digitale; che le eventuali frequenze residue siano assegnate dal Ministero dello sviluppo economico attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica. Anche su questo emendamento propone di esprimere parere contrario in quanto si tratta di disposizioni estranee rispetto a quelle contenute nel disegno di legge comunitaria.

Formula quindi una proposta di parere contrario sugli emendamenti Misiti 23.1, De Biasi 23.2 e sull'articolo aggiuntivo Misiti 23.01.

Il sottosegretario Paolo ROMANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sulle proposte emendative in oggetto.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 23 aprile 2009, pagina 71, seconda colonna, dopo la trentaduesima riga sono inserite le seguenti: « **AVVERTENZA: INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:** Il se-

guente punto all'ordine del giorno non è stato trattato: Interrogazione n. 5-01330 Montagnoli: Carente stato di manutenzione della strada statale Transpolesana ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 29 aprile 2009, pagina 120, seconda colonna, le righe dalla quindicesima alla diciassettesima sono sostituite dalle seguenti: « Sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6 e 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 29 aprile 2009, pagina 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna, ventinovesima riga, la lettera: « c ) » è sostituita dalla seguente: « a ) »;

b) alla prima colonna, trentaduesima riga, la lettera: « d ) » è sostituita dalla seguente: « b ) »;

c) alla prima colonna, dopo la trentottesima riga, sono aggiunte le seguenti: « c ) alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 con le seguenti: agli articoli 104 e 114 »;

d) alla seconda colonna, dopo la trentunesima riga, sono inserite le seguenti: « a ) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente parola: pecuniaria »;

e) alla seconda colonna, trentaduesima riga, la lettera: « a ) » è sostituita dalla seguente: « b ) »;

f) alla seconda colonna, trentaseiesima riga, la lettera: « b ) » è sostituita dalla seguente: « c ) »;

g) alla seconda colonna, dopo la quarantesima riga, sono inserite le seguenti: « a ) al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole: , della difesa*»; b) *al comma 1 lettera c), capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: , il Ministro della difesa* »;

h) alla seconda colonna, quarantunesima riga, la lettera: « a ) » è sostituita dalla seguente: « c ) »;

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 29 aprile 2009, pagina 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla prima colonna, ottava riga, la lettera: « b ) » è sostituita dalla seguente: « d ) »;

b) alla prima colonna, dopo la dodicesima riga, sono inserite le seguenti: « e ) al comma 1, lettera d) *capoverso comma 11, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: al comma 3-bis* »;

c) alla prima colonna, tredicesima riga, la lettera: « c ) » è sostituita dalla seguente: « f ) »;

d) alla prima colonna, dopo la quindicesima riga, sono inserite le seguenti: « *All'articolo 26, rubrica, sopprimere le parole: , e modifica all'articolo 128, in materia di revisione della patente di guida* »;

e) alla prima colonna, dopo la venticquattresima riga, sono inserite le seguenti: « *All'articolo 21-bis, comma 1, sostituire le parole: dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con le seguenti: con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* »;

f) alla prima colonna, ventiseiesima riga, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « *e dopo le parole: del percorso sopprimere le seguenti: del veicolo* »;

g) alla prima colonna, dopo la ventiseiesima riga, sono inserite le seguenti: « *all'articolo 23, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Ministro della salute con le seguenti: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali* »;

h) alla prima colonna, le righe trentacinquesima e trentaseiesima, sono sostituite dalle seguenti: « *(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)* ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-00512 Compagnon: Adeguamento del prezzo del carburante all'andamento del prezzo del petrolio .....	89
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-00546 Allasia: Situazione di crisi della azienda piemontese « Carrozzeria Bertone » .....	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	95
5-00757 Simonetti e Buonanno: Situazione di crisi della cartiera Ermolli di Biella .....	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-00853 Vignali: Perfezionamento della procedura di erogazione dei contributi relativi al I bando Artigiani .....	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	98
5-01007 Andrea Orlando: Ricollocazione dei dipendenti in mobilità della ditta SP.EL. Srl .	89
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	99
5-01020 Lulli e Vico: Richiesta di adozione di misure straordinarie di sostegno per piccole e medie imprese .....	90
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	101

##### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	90
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati in commissione)</i> .....	102

##### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »). Doc. XII, n. 194 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e approvazione della risoluzione n. 8-00042</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 8 (Risoluzione approvata dalla commissione)</i> .....	103

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 9 (Parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge)</i> .....	106
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	91

##### INTERROGAZIONI

Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Adolfo Urso.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**5-00512 Compagnon: Adeguamento del prezzo del carburante all'andamento del prezzo del petrolio.**

Il sottosegretario Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo COMPAGNON (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta lamentando, in particolare, il ritardo con cui il prezzo del carburante si adegua alla riduzione del prezzo del petrolio. Ritiene che il Governo dovrebbe svolgere una più incisiva azione di monitoraggio del mercato petrolifero al fine di rendere più trasparenti le componenti dei prezzi petroliferi.

**5-00546 Allasia: Situazione di crisi della azienda piemontese « Carrozzeria Bertone ».**

Il sottosegretario Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano ALLASIA (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Esprime perplessità sul futuro della società « Carrozzeria Bertone », lamentando che la regione Piemonte non ha finora preso in considerazione la grave crisi in cui versa l'azienda che rappresenta un importante bacino di occupazione per l'intera provincia di Torino. Auspica quindi che il Governo possa intervenire per definire un nuovo piano di rilancio dell'azienda in grado di fornire serie prospettive di continuità occupazionale.

**5-00757 Simonetti e Buonanno: Situazione di crisi della cartiera Ermolli di Biella.**

Il sottosegretario Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto dell'impegno del Governo ad affrontare la situazione di

crisi della cartiera Ermolli e ad aprire un tavolo di confronto tra le parti per esaminare eventuali situazioni di conflittualità.

**5-00853 Vignali: Perfezionamento della procedura di erogazione dei contributi relativi al I bando Artigiani.**

Il sottosegretario Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaello VIGNALI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta auspicando che sia velocemente emanato il decreto ministeriale che consente il pagamento dell'ultima parte del contributo relativo al I bando Artigiani.

**5-01007 Andrea Orlando: Ricollocazione dei dipendenti in mobilità della ditta SP.EL. Srl.**

Il sottosegretario Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea ORLANDO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Esprime apprezzamento per la proposta del Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere un Protocollo d'intesa al fine di favorire nuovi insediamenti industriali e nuovi posti di lavoro nell'area interessata dalla crisi della SP.EL Srl. Giudica tuttavia non convincente la ricostruzione della vicenda fornita nella risposta del Governo, ritenendo che non sia stata svolta un'adeguata azione di monitoraggio della procedura straordinaria e, in particolare, delle condizioni che hanno consentito alla SP.EL Srl l'acquisizione della fabbrica e dell'area su cui sorge lo stabilimento industriale. Lamenta altresì che nella risposta non sia indicata una data certa per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa, soprattutto in considerazione dei ripetuti comportamenti dilatori che hanno caratterizzato le scelte della proprietà.

**5-01020 Lulli e Vico: Richiesta di adozione di misure straordinarie di sostegno per piccole e medie imprese.**

Il sottosegretario Adolfo URSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea LULLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Sottolinea che l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) non può essere condizionata dagli stanziamenti straordinari perché si rischia di rendere inefficaci gli interventi in favore delle imprese che operano sui mercati internazionali. Rileva altresì che il controllo e la ristrutturazione della spesa pubblica non possono essere effettuati con i tagli lineari che, soprattutto in un momento di crisi, rischiano di penalizzare importanti attività produttive.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Adolfo Urso.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.**

**C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto anche il parere della VII Commissione. Ricorda che il relatore, nella seduta del 17 marzo 2009, ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto favorevole a nome del proprio gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.1, 26.1, 35.1, 37.1 e 38.1 del relatore (*vedi allegato 7*).

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, chiede di verificare se sussistano le condizioni per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Andrea GIBELLI, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Adolfo Urso.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »).**

**Doc. XII, n. 194.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e approvazione della risoluzione n. 8-00042).*

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni III e XIV.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra un'ulteriore riformulazione della propria risoluzione che intende recepire le osservazioni svolte dai colleghi nel corso della discussione (*vedi allegato 8*).

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime il parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione.

Ludovico VICO (PD) esprime apprezzamento per l'ulteriore riformulazione della risoluzione e dichiara voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione che assume il numero 8-00042.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Adolfo Urso.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione. – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento trasmessi dalla XIV Commissione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che il presidente della XIV Commissione ha trasmesso alcuni emendamenti presentati alla legge comunitaria ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione. Fa presente che nel caso di espressione di parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, la XIV Commissione potrà respingere gli emendamenti solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, nel caso in cui la Commissione esprimesse parere contrario sugli emendamenti, la XIV Commissione non potrebbe procedere oltre nell'esame dei medesimi. Avverte quindi che gli emendamenti Pini 38.6, Torazzi 38.7, 38.5, 38.3, e 38.4 e l'articolo aggiuntivo Abrignani 39.01 sono stati ritirati.

In sostituzione del relatore Torazzi, esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative (*vedi allegato 9*).

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 17 marzo 2009, a pagina 218, prima colonna, sesta riga, il

numero: « 1.1 » è sostituito dal seguente:  
« 9.1 ».

Prima colonna, ottava riga, il numero:  
« 1.2 » è sostituito dal seguente: « 26.1 ».

Seconda colonna, terza riga, il numero:  
« 1.3 » è sostituito dal seguente: « 35.1 ».

Seconda colonna, settima riga, il numero:  
« 1.4 » è sostituito dal seguente:  
« 37.1 ».

Seconda colonna, sedicesima riga, il numero:  
« 1.5 » è sostituito dal seguente:  
« 38.1 ».

## ALLEGATO 1

**5-00512 Compagnon: Adeguamento del prezzo del carburante all'andamento del prezzo del petrolio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua un regolare monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei petroliferi di largo uso, attraverso una rilevazione settimanale, che tende a verificare, anche attraverso un confronto su base europea, che i prezzi praticati siano adeguati alle oscillazioni del costo del petrolio.

Tale costante monitoraggio ha evidenziato un raffreddamento della dinamica dei prezzi dovuto, essenzialmente, al calo delle quotazioni del prezzo del petrolio che ha provocato una diminuzione del costo industriale dei carburanti.

Circa l'adeguamento dei prezzi dei carburanti all'andamento della quotazione del petrolio si evidenzia che:

i prezzi dei carburanti seguono nella loro dinamica gli andamenti dei corrispondenti prodotti raffinati (benzina e gasolio) scambiati sui mercati petroliferi internazionali (rilevati dal Platts) le cui tendenze non sempre coincidono con quelle del greggio e vanno valutate su un periodo di tempo significativo, diverso rispetto alla singola settimana o giorno;

due anni orsono (il 9 marzo 2007), il petrolio Brent era quotato 46,31 euro/barile mentre, il 9 marzo 2009, la stessa quotazione è risultata pari a 35,22 euro/barile, con una diminuzione percentuale del 23,9 per cento.

La variazione in diminuzione del prezzo del petrolio, espresso in euro, a distanza di due anni, fa, tuttavia, seguito ad un lungo periodo di tensioni sul prezzo che, a partire dal mese di maggio 2007 e fino a metà dello scorso luglio, hanno mostrato un andamento sistematicamente

crescente fino a raggiungere la quotazione massima il 4 luglio 2008, quando il Brent Dated fu quotato 91,34 euro/barile;

per quanto concerne la benzina, la variazione annuale del « prezzo Italia » industriale, cioè il prezzo al consumo al netto della componente fiscale (accisa ed IVA), dal 10 marzo 2008 (0,593 euro/litro) al 9 marzo 2009 (0,403 euro/litro), risulta pari a -32,0 per cento;

per quanto concerne il gasolio auto, la variazione annuale del « prezzo Italia » industriale, cioè il prezzo al consumo al netto della componente fiscale (accisa ed IVA) dal 10 marzo 2008 (0,681 euro/litro) al 9 marzo 2009 (0,425 euro/litro) risulta pari a -37,6 per cento;

sulla differenza della variazione percentuale tra il prezzo del greggio e quello della benzina, va rilevato che la variazione del greggio incide solo sulla componente industriale del prezzo della benzina, non avendo alcun impatto sull'accisa che resta immutata e sulla relativa IVA.

Circa gli effetti del « caro benzina » sul bilancio delle famiglie e delle aziende italiane, si evidenzia che il calo dell'inflazione, registrato in quest'ultimo periodo, rappresenta un indubbio sollievo ai bilanci soprattutto delle famiglie, pur in un quadro di preoccupazione per il rallentamento dell'economia globale. Inoltre, la recente riduzione dei prezzi dei prodotti energetici e delle bollette di luce e gas consentirà alle famiglie di spendere, nell'anno in corso, certamente meno rispetto ai picchi del 2008.

Riguardo ad una possibile riduzione delle accise, si fa presente che tale misura è stata disposta con il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 recante « Riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili ». Tale decreto, in applicazione dell'articolo 1, comma 290 della Finanziaria 2008, riduceva temporaneamente, cioè solo per il periodo dal 20 marzo fino al 30 aprile 2008, le accise sui carburanti (con un effetto di riduzione sulla componente fiscale del prezzo alla pompa pari a circa 2 centesimi al litro).

Successivamente, tale intervento è diventato automatico, in quanto la Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », all'articolo 9 ha previsto, in materia di « Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi », che la sterilizzazione dell'Iva sui prodotti petroliferi, introdotta dalla Finanziaria 2008, sia effettuata con Decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ogni volta che si verificano aumenti superiori al valore indicato esclusivamente nel DPEF.

Avendo il Governo fissato nel DPEF 2009-2013, per il 2008, il valore di riferimento del prezzo del greggio in misura elevata, 118 dollari al barile, le condizioni minime per l'applicazione della norma in questione non sono scattate.

In merito agli interventi del Governo per rendere meno gravoso per i cittadini il

prezzo della benzina e più proporzionato al prezzo del greggio, si evidenzia, inoltre, che dal giugno 2008 è operativo il Tavolo permanente di confronto con i petrolieri, istituito per far fronte all'esigenza, attraverso il confronto con gli operatori e le categorie interessate, di trovare soluzioni in grado di incidere sulla struttura del settore e ridurre la distanza del costo industriale dei prodotti petroliferi tra l'Italia e gli altri paesi europei.

L'attività del Tavolo è stata orientata a promuovere, prioritariamente, il provvedimento di legge per rimuovere alcuni vincoli commerciali all'apertura di nuovi distributori, anche al fine di risolvere il contenzioso comunitario in atto, e a definire una nuova metodologia di analisi dell'andamento dei prezzi.

Al riguardo, si evidenzia che, con la legge n. 133, del 6 agosto 2008, articolo 83-*bis*, commi 17 e seguenti, si è proceduto alla riforma del settore della distribuzione dei carburanti, per rispondere pienamente ai profili contestati dall'Unione Europea nella procedura di infrazione 2004/4365, e si è avviato il chiarimento, a livello regionale, della immediata ed integrale applicazione della normativa in questione.

Alcune Regioni hanno, infatti, già diramato circolari esplicative in tal senso ai Comuni, agli operatori ed a tutti i soggetti interessati.

Si evidenzia, infine, che per la rilevazione prezzi, si è giunti all'adozione di una metodologia di analisi di andamento dei prezzi e del confronto con i 15 paesi dell'area euro, che tiene conto anche delle promozioni e delle offerte commerciali di benzina e gasolio.

## ALLEGATO 2

**5-00546 Allasia: Situazione di crisi della azienda piemontese  
« Carrozzeria Bertone ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.

A seguito della dichiarazione dello stato d'insolvenza, la società « Carrozzeria Bertone » è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, sussistendo per la stessa la prospettiva del recupero del riequilibrio economico e, con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico, sono stati nominati i Commissari straordinari.

Successivamente, la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla Holding società Bertone S.p.A. e, come previsto dalla normativa in materia, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, in data 12 febbraio 2009, sono stati nominati, per tale società, i medesimi Commissari della Carrozzeria Bertone.

In data 26 novembre 2008 è stato autorizzato il programma di cessione della società Carrozzeria Bertone e, il successivo 24 marzo 2009, è stato autorizzato il programma integrativo di natura liquidatoria della società Holding Bertone S.p.A.

Sulle problematiche connesse alla crisi del gruppo Bertone, i Commissari, interpellati al riguardo, hanno riferito che si sono tenuti incontri a livello locale, alla presenza dell'assessore regionale all'indu-

stria e alla presenza dell'assessore al lavoro e che, incontri con i sindacati, si sono svolti anche presso la Regione. Inoltre, hanno riferito che si è tenuta una riunione del consiglio provinciale, interamente dedicata alla Carrozzeria Bertone.

Le vicende del Gruppo sono state seguite anche a livello nazionale in un incontro svolto presso il Ministero Sviluppo Economico alla presenza del Presidente della Provincia di Torino.

Attualmente, a seguito di autorizzazione ministeriale, i Commissari hanno dato avvio alla procedura di vendita per ambedue le società del gruppo in amministrazione straordinaria: Carrozzeria Bertone e Holding Bertone S.p.A. In data 7 aprile 2009 è stato, infatti, pubblicato, sul *Corriere della Sera*, il *Sole 24 Ore* ed il *Financial Times*, l'annuncio per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse e fissato il termine di trenta giorni per la loro acquisizione. A tali manifestazioni d'interesse dovrà, poi, seguire la presentazione delle offerte definitive.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che, per un'azienda che può ancora svolgere un ruolo importante nel settore dell'auto, sarà presto trovato un imprenditore che vorrà impegnarsi a rilanciare il Gruppo Bertone attraverso un valido piano di sviluppo e di risanamento.

## ALLEGATO 3

**5-00757 Simonetti e Buonanno: Situazione di crisi della cartiera Ermolli di Biella.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'azienda Cartificio Ermolli SPA, costituita da due stabilimenti di Moggio Udinese (Udine) e Crevacuore (Biella), è stata ceduta dalla procedura di amministrazione straordinaria, con atto del 26 giugno 2006.

La cessione prevedeva il trasferimento degli immobili e delle attrezzature costituenti gli stabilimenti ed il trasferimento di n. 320 dipendenti, di cui n. 125 per lo stabilimento di Crevacuore e n. 195 per lo stabilimento di Moggio Udinese. Il progetto industriale, presentato unitamente all'offerta, prevedeva il mantenimento, per il biennio giugno 2006-2008, di almeno n. 125 dipendenti a Crevacuore e n. 195 dipendenti a Moggio Udinese.

Durante il biennio di osservazione, scaduto in data 30 giugno 2008, non sono state segnalate a questa Amministrazione particolari situazioni di inadempimento.

Infatti il Commissario Straordinario del Gruppo Ermolli, successivamente componente del Collegio Commissariale, nominato in data 24 aprile 2007, precisava che, anche nel corso dell'ultima riunione, tenutasi a Crevacuore, alla presenza delle Organizzazioni sindacali, i rappresentanti della proprietà avevano confermato sia il mantenimento dei livelli occupazionali sia gli investimenti previsti dal piano industriale. Il Commissario aveva segnalato unicamente difficoltà nell'acquisizione di ordini, per effetto della concorrenza e della difficoltà nel mercato della carta, conseguenti all'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia.

Le stesse Organizzazioni sindacali hanno confermato che l'Azienda aveva proceduto ad effettuare gli investimenti

previsti dal progetto industriale, in particolare nel reparto delle calandre e che i livelli occupazionali erano rispettati, seppure con l'adozione di una Cassa Integrazione Ordinaria a rotazione.

Nella relazione semestrale al 30 giugno 2008, i Commissari Straordinari, nell'evidenziare la scadenza del termine biennale previsto dal D.Lgs 270/199 per il monitoraggio sul rispetto del piano industriale e del mantenimento dei livelli occupazionali, precisavano che non risultano « fatti rilevanti, né omissis, né segnalazioni di sorta ».

Gli stessi Commissari, su richiesta del competente Ufficio della Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, precisavano che solo dagli organi di stampa erano venuti a conoscenza delle difficoltà attuali dello stabilimento di Crevacuore, potendosi solo ipotizzare che esse fossero derivate dall'aggravamento della crisi del settore cartario. Crisi che ha indotto la proprietà a scelte industriali sulle quali, essendo scaduto il cosiddetto biennio di garanzia, la procedura non può attualmente interferire.

Non si può, inoltre, nascondere come, fin dall'ammissione della società Cartificio Ermolli alla procedura di amministrazione straordinaria, lo stabilimento di Crevacuore presentasse delle criticità, tanto che la Direzione del MiSE, competente per materia, aveva più volte ribadito delle perplessità in ordine alla fattibilità economica-finanziaria del progetto di piena ripresa produttiva dello stabilimento di Crevacuore.

Tuttavia, le manifestazioni di interesse pervenute alla procedura per tale stabili-

mento avevano fatto propendere per l'approvazione del programma di cessione anche per la sede di Crevacuore, così come proposto dal Commissario Straordinario.

Per quanto riguarda la possibile riconversione industriale della Società Ermolli, mediante l'utilizzo dei Fondi strutturali comunitari, si segnala che i programmi comunitari che prevedono incentivi alle imprese sono programmi a diretta gestione delle Regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Per maggior precisione i suddetti programmi sono:

I Docup Obiettivo 2 (2000-2006). Sono ormai giunti a conclusione e per i quali è difficile prevedere possibilità di finanziamento, nonostante il termine finale per l'ammissibilità della spesa, su richiesta avanzata alla Commissione Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico sarà prorogato al 30 giugno 2009.

I POR Fesr (2007-2013). A questo riguardo occorre precisare che la società Ermolli è qualificabile come « grande impresa » e può, quindi, beneficiare di eventuali finanziamenti solo a determinate condizioni, in sostanza gli investimenti debbono essere giustificati in termini di qualificato contenuto tecnologico e di ricaduta sulle filiere produttive. Inoltre le grandi imprese devono collaborare con le P.M.I., nel caso di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione.

I due Comuni di Crevacuore e di Moggio Udinese sono inseriti nella carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, che è stata approvata con decisione comunitaria

n. C(2008)893; in altre parole si trovano in un'area derogata ai sensi dell'articolo 87, 3, c del Trattato e pertanto possono essere oggetto di eventuali aiuti anche le grandi imprese; tali aiuti possono essere più elevati rispetto a quelli concessi a territori non derogati.

È opportuno segnalare, inoltre, che, in nessun caso, possono essere incentivate aziende in crisi e che la selezione delle aziende avviene sempre secondo una procedura di bando pubblico, demandata all'Autorità di Gestione dei POR – Struttura regionale responsabile del programma.

Da elementi forniti dal Ministero del Lavoro, risulta che, con decreto direttoriale del 23 febbraio 2009, è stato approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 gennaio 2009 all'8 gennaio 2010, per l'unità produttiva di Moggio Udinese. Con il medesimo provvedimento è stata autorizzata la corresponsione del relativo trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti, per un massimo di 177 unità lavorative, per lo stesso sopraddetto periodo di tempo.

Risulta, inoltre, che i lavoratori dello stabilimento di Crevacuore hanno usufruito del trattamento CIGS, fino allo scorso 15 aprile 2009 e che, attualmente, sono in CIGS in deroga.

Il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda, relativa alla Cartiera Ermolli, rendendosi disponibile, ove richiesto dalle parti, ad aprire un tavolo di confronto per esaminare eventuali situazioni di conflittualità.

## ALLEGATO 4

**5-00853 Vignali: Perfezionamento della procedura di erogazione dei contributi relativi al I bando Artigiani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si ritiene opportuno illustrare, in premessa, quanto dettato al riguardo dall'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, cui fa riferimento anche l'onorevole interrogante.

La norma in questione dispone che, per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 81/2007, non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dalle disposizioni vigenti, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall'atto di liquidazione a conguaglio emesso dalle banche concessionarie, secondo schemi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto di natura non regolamentare.

Al riguardo, si precisa che il menzionato atto di liquidazione a saldo e a conguaglio, in quanto sostitutivo dell'atto

di concessione definitiva è, a sua volta, atto non discrezionale e di diretta applicazione dalla normativa legislativa e regolamentare che disciplina la materia delle agevolazioni delle aree sotto utilizzate e consente la semplificazione della procedura.

Ciò premesso, in merito alla richiesta dell'onorevole interrogante, volta a sollecitare l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dello schema di liquidazione a saldo e conguaglio, per consentire ai piccoli e medi imprenditori, che hanno concluso i progetti del «1° Bando Artigiani», di ricevere il restante 10 per cento della seconda trince di contributo, si fa presente che il problema è da ritenersi risolto.

Il 3 dicembre 2008 è stato, infatti, adottato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di natura non regolamentare, previsto dal decreto legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, in legge n. 127 del 2007, che approva lo schema di atto di liquidazione a saldo e a conguaglio, da redigere dalle banche concessionarie. Tale decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2009, n. 41.

## ALLEGATO 5

**5-01007 Andrea Orlando: Ricollocazione dei dipendenti in mobilità della ditta SP.EL. S.r.l.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle richieste degli Onorevoli interroganti, contenuta nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La Ocean S.p.A. è stata posta, in data 3 giugno 2002, in Amministrazione Straordinaria, con esercizio dell'attività d'impresa nei due stabilimenti ubicati a Verolanuova (Brescia) e La Spezia.

In attuazione del programma di cessione, in data 7 marzo 2003, il complesso aziendale facente capo allo stabilimento di Verolanuova, è stato ceduto al Gruppo israeliano Elco Brandt, che ha riassorbito tutti i lavoratori facenti capo al ramo aziendale in questione.

Lo stabilimento di La Spezia, in data 5 febbraio 2004, è stato anch'esso ceduto, a una cordata d'imprenditori, la So.Fi.Spe. srl (poi divenuta San Giorgio Elettrodomestici srl) al prezzo di euro 3.650.000, con conservazione di tutti i posti di lavoro.

Dalla data del 3 maggio 2004 iniziava a decorrere il termine biennale, entro il quale, in forza dell'articolo 63 del decreto legislativo 270 del 1999, l'acquirente si era impegnato a garantire il mantenimento dei livelli produttivi, prefigurati nel piano industriale nonché, il livello occupazionale.

Nel corso del predetto biennio, si sono verificati i seguenti eventi.

La San Giorgio srl si è resa inadempiente rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale sia con riferimento ai livelli produttivi che ai lavoratori occupati, cosicché i commissari straordinari, all'epoca in carica, sono stati autorizzati dal Ministero ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, contenuta nel contratto di cessione del Ramo aziendale.

A seguito delle trattative intavolate con la società acquirente, la cui compagine sociale era nel frattempo mutata con l'ingresso, come socio di riferimento, di un esponente della famiglia Nocivelli, imprenditore storico della Ocean, si è pervenuti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali, siglato in data 8 febbraio 2006, alla composizione della controversia, mediante un atto integrativo del contratto, che poneva a carico dell'acquirente, le seguenti obbligazioni:

proseguimento dell'attività d'impresa, nello stabilimento spezzino, fino al 30 ottobre 2008;

mantenimento, alla data del 30 ottobre 2008 di un organico di 160 lavoratori, con una tolleranza del 10 per cento al lordo di eventuali pensionamenti e dimissioni volontarie, in conformità dell'accordo sindacale, sottoscritto in data 8 febbraio 2006, con il beneficio della procedura di mobilità;

divieto, di alienazione e di iscrizioni di ulteriori ipoteche, sui beni immobili aziendali, senza il consenso dei commissari, nonché di trascrizioni di pignoramenti sino al 30 ottobre 2008, fatta eccezione per l'immobile a uso magazzino.

Alla luce di quanto sopra, emerge come, nell'ambito della Procedura di Amministrazione Straordinaria, sia stato garantito un periodo di quattro anni di mantenimento dell'attività e del livello occupazionale nello stabilimento di La Spezia.

Nell'arco dell'ulteriore biennio, la gestione commissariale, ha compiuto l'attività di monitoraggio nel rispetto dei vincoli, come sopra, illustrati da parte della San Giorgio srl (nel frattempo divenuta Sp.El srl), rilevando, come la società acquirente, abbia mantenuto gli impegni assunti.

La procedura di Amministrazione Straordinaria, non dispone più, attualmente, di strumenti giuridici rispetto, alle decisioni assunte dalla società acquirente a decorrere dal 30 ottobre 2008.

In data 12 gennaio 2009, la proprietà ha comunicato alle parti sociali, la decisione di cessare l'attività a causa del perdurare della crisi aziendale.

In data 21 gennaio 2009, presso la Prefettura di La Spezia, al fine di esaminare congiuntamente la situazione di crisi venutasi a creare nell'unità produttiva della SP.EL, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, in cui la società, si impegnava:

a trasformare la mobilità in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi e di conseguenza ad avviare tutte le procedure per la concessione della stessa; ai sensi della L. 223/91,

a mantenere la procedura di mobilità, solamente per quei lavoratori, che volontariamente richiedevano tale forma di esodo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di CIGS su citata e, al fine di ricercare possibili soluzioni, in data 27 gennaio 2009, ha predisposto un incontro al quale erano presenti, oltre alle parti coinvolte dalla vicenda, anche, le Istituzioni locali: i rappresentanti della Regione Liguria, della Provincia e il Comune di La Spezia.

Durante l'incontro, il MISE ha proposto, la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, come iter negoziale, al fine di favorire nuovi insediamenti industriali e nuovi posti di lavoro, nell'area interessata dalla crisi della SP.EL di La Spezia.

È stato, inoltre, fornito a tutti i presenti all'incontro, una bozza di Protocollo d'Intesa, convenendo sull'opportunità di predisporre, un percorso concordato e finalizzato al riutilizzo industriale delle aree.

Inizialmente erano pervenute adesioni e proposte di modifica e di integrazione, alla bozza di Protocollo d'Intesa su citato, unicamente, da parte delle Istituzioni Locali e da parte delle Organizzazioni Sindacali.

In seguito, anche su sollecitazioni del Ministero, si è manifestata anche la volontà positiva della SP.EL, alla sottoscrizione dello stesso.

In particolare, relativamente alla sottoscrizione di un Accordo di Programma e alle risorse destinate all'attuazione dello stesso, queste potranno essere individuate, così come peraltro già previsto dal Protocollo di Intesa sopra citato, solo sulla base delle iniziative che saranno effettivamente cantierabili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico s'impegnerà a promuovere interventi di rilancio del sito a livello nazionale con la normativa d'incentivazione esistente, al fine di assicurare l'insediamento di nuove attività produttive e il reimpiego dei lavoratori.

Le parti, con il supporto del MISE stanno, pertanto, perfezionando il testo definitivo del Protocollo che sarà sottoscritto nelle prossime settimane.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato, infine, che la società in questione sta già anticipando la cassa integrazione guadagni ai lavoratori interessati (circa 148), unitamente ad una cifra pari a 150 euro al mese, quale anticipo, sul futuro incentivo all'esodo, così come previsto in sede di accordo con le parti sindacali del febbraio scorso.

Attualmente, in azienda lavorano circa 15 persone per la messa in sicurezza degli impianti.

## ALLEGATO 6

**5-01020 Lulli e Vico: Richiesta di adozione di misure straordinarie di sostegno per piccole e medie imprese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame, gli onorevoli Interroganti rilevano l'insufficienza degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2009 in favore dell'Istituto nazionale per il Commercio estero, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento, che per la stessa attività promozionale, in un momento in cui la congiuntura internazionale richiede maggiori investimenti, a sostegno del nostro sistema produttivo nei mercati esteri.

Al riguardo, si ricorda che l'attuale contributo per il funzionamento dell'ICE, è conseguente alle misure di contenimento della spesa pubblica, che sono state approvate dal Parlamento e che applicano le stesse percentuali di abbattimento a tutte le amministrazioni finanziate dallo Stato, anche se le loro missioni, per definizione, sono d'interesse collettivo.

La legge triennale di bilancio, tra l'altro, prevede che il contributo per il funzionamento sarà di 90.216 milioni di euro per l'anno 2009, 83.375 milioni di euro per l'anno 2010 e di 81.177 milioni di euro per l'anno 2011, mentre il contributo per l'attività promozionale sarà di 53.781 milioni di euro per l'anno 2009, di 55.346 milioni di euro per l'anno 2010 e di 42.145 milioni di euro per l'anno 2011.

Si sottolinea come sia previsto un incremento, in controtendenza, del fondo

promozionale per l'anno 2010, determinato dalla necessità di cogliere la ripresa internazionale prevista dagli economisti).

Il Governo, proprio in considerazione della crisi economica che da mesi sta danneggiando il sistema produttivo italiano, ha previsto di integrare non soltanto il fondo per l'attività promozionale, a sostegno delle imprese, ma anche la dotazione di funzionamento dell'ICE, per assicurare che l'operatività sia sostenuta dalle migliori condizioni strutturali possibili.

A tal fine, come noto, il disegno di legge già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (AS 1195), dispone, tra le molte iniziative in favore dello sviluppo del sistema produttivo nazionale, di destinare all'ICE contributi straordinari per l'anno 2009, per un ammontare stimabile in 21 milioni di euro per i costi di funzionamento e in 25 milioni di euro per i costi dell'attività.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, convinto dell'importanza dell'attività svolta dall'Istituto, continuerà ad adoperarsi al fine di evitare il blocco dell'operatività dell'ICE, proprio per sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri, così importante per l'economia dell'intero Paese.

## ALLEGATO 7

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini).****EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE**

## ART. 9.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**9. 1.** Il Relatore.

## ART. 26.

*Sopprimere il comma 2.*

**26. 1.** Il Relatore.

## ART. 35.

*Al comma 1, sostituire le parole:* I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 *con le seguenti:* I proventi derivanti dalle nuove sanzioni amministrative e dal-

l'incremento delle sanzioni esistenti di cui all'articolo 34.

**35. 1.** Il Relatore.

## ART. 37.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* e provvede a pubblicare *fino alla fine del comma.*

**37. 1.** Il Relatore.

## ART. 38.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**38. 1.** Il Relatore.

## ALLEGATO 8

**Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »).**  
(Doc. XII, n. 194)

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

la comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno scorso, «Una corsia preferenziale per la piccola impresa», meglio nota come Small Business Act, riveste la massima importanza per le politiche di sostegno alle piccole e medie imprese le quali, oltre a rappresentare la parte prevalente delle imprese attive in Europa, garantiscono l'occupazione a 65 milioni di persone e producono oltre la metà del PIL dell'Unione europea;

la comunicazione riveste particolare interesse per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle piccole e medie imprese è particolarmente diffuso in Italia, costituendo la vera ossatura del tessuto produttivo nazionale;

la comunicazione merita apprezzamento anche per la sua tempestività, considerato che l'attuale congiuntura, contrassegnata dal peggioramento della crisi economica e finanziaria, può comportare difficoltà particolarmente gravi per le imprese di più limitata dimensione, maggiormente esposte al rischio di una contrazione del credito e degli ordinativi per la riduzione della domanda;

le piccole e medie imprese italiane hanno dimostrato una grande capacità di adattamento all'evoluzione dei mercati internazionali, attraverso la flessibilità che le contraddistingue, la ricerca di moduli organizzativi originali, a partire dalla costi-

tuzione di distretti, e la capacità di farsi promotrici di tecniche e processi innovativi. Più significativi progressi potrebbero essere conseguiti in presenza di politiche attive di sostegno alla ricerca e all'innovazione e di penetrazione nei mercati stranieri, riconoscendo a tal fine anche il valore delle politiche locali di sviluppo;

lo Small Business Act si propone di ricondurre ad una logica coerente ed organica i vari interventi a favore delle PMI;

la comunicazione risponde, inoltre, al criterio della sussidiarietà che implica il ricorso all'intervento delle istituzioni europee soltanto quando il livello nazionale non risulta adeguato o sufficiente allo scopo. Sulla base di questo criterio, vengono, infatti, distinti i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea;

le indicazioni contenute nella comunicazione, per quanto concerne i compiti che vengono affidati alla competenza degli Stati membri, offrono al nostro legislatore l'occasione per aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria, in particolare per i dieci principi fondamentali intorno ai quali vengono organizzate le iniziative da adottare, che possono essere così sintetizzati:

I) dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;

II) far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;

III) formulare regole conformi al principio « Pensare anzitutto in piccolo »;

IV) rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;

V) adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;

VI) agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;

VII) aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato unico;

VIII) promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;

IX) permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;

X) incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficiano della crescita dei mercati;

infine, in data 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha approvato una ulteriore risoluzione sullo « Small Business Act » per l'Europa in cui, nel rammaricarsi della natura non giuridicamente vincolante tale atto, afferma di nuovo esplicitamente la necessità di applicare i dieci principi guida a livello europeo, nazionale e regionale e si esorta il Consiglio e la Commissione europea a garantire la loro corretta applicazione,

impegna il Governo:

a) contribuire fattivamente, a livello europeo, alla traduzione in puntuali proposte, anche legislative, delle indicazioni contenute nella comunicazione;

ad assumere, sul piano interno, tutte le iniziative necessarie per conseguire concretamente gli obiettivi demandati dalla comunicazione stessa alla responsabilità degli Stati membri, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di migliorare il raccordo tra sistema dell'istruzione e sistema delle imprese, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi di studio, con particolare riferimento alla creazione d'impresa e all'insegnamento del diritto e dell'economia nella scuola secondaria, e la collaborazione tra università e imprese per la valorizzazione in termini di innovazione del patrimonio di conoscenza e dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica presenti nelle università italiane;

b) il proseguimento deciso del percorso della semplificazione amministrativa (impresa in un giorno), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'avvio di nuove imprese giovanili e femminili ed all'esonero delle piccole imprese da adempimenti contabili eccessivi, secondo quanto previsto dalla proposta di modifica della quarta direttiva sulle società (78/660/CEE) da parte della Commissione europea;

c) le misure atte a garantire la continuità del credito alle PMI, anche attraverso il supporto ai confidi, e il saldo dei pagamenti e dei rimborsi da parte della pubblica amministrazione e dello Stato entro trenta giorni, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie per mettere in rete imprese, banche e pubblica amministrazione, prevedendo comunque la possibilità che vengano certificati i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione quale garanzia da fornire agli istituti di credito per l'ottenimento di anticipazioni;

d) la revisione della normativa in materia di fallimento e delle procedure concorsuali per le PMI, al fine di garantire la riduzione ad un anno della durata temporale dei procedimenti affinché im-

prenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;

*e)* l'introduzione, ove possibile, di quote riservate alle PMI negli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, nonché la facilitazione della disponibilità, da parte delle piccole e medie imprese, di informazioni per quanto concerne gli appalti da parte di amministrazioni pubbliche, attraverso tutti gli strumenti utili ad aumentare la trasparenza, ivi compresa l'istituzione di appositi portali elettronici;

*f)* l'introduzione di forme fortemente semplificate ed automatiche per l'accesso delle PMI ai sistemi di incentivi pubblici, soprattutto attraverso la leva fiscale;

*g)* l'adozione dei decreti previsti dal programma Industria 2015 al fine di definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese idonee a costituire una rete in forma di gruppo paritetico o gerarchico;

*h)* la progressiva eliminazione dell'IRAP e dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo;

*i)* l'introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti di impresa e per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano, nell'internazionalizzazione, nella ricerca e innovazione nonché nella ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti con un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

*l)* l'esigenza di incoraggiare e sostenere le PMI, anche con opportuni meccanismi premianti, ai fini dell'adeguamento e del rispetto degli obiettivi posti dall'Unione europea in tema di clima e di energia;

*m)* l'introduzione di misure atte a garantire, attraverso l'introduzione di un criterio automatico, il recupero di crediti liquidi, certi ed esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa o ad altri enti pubblici;

*n)* a prendere gli opportuni impegni, in sede internazionale, per la revisione della normativa in materia doganale al fine di garantire maggiore trasparenza e rendere più stringenti le disposizioni in materia di acquisizione del marchio di origine del prodotto;

*o)* l'adozione di tutte le misure operative atte a garantire effettivamente l'applicazione delle norme sul pagamento dei fornitori;

*p)* a valutare la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero presso il Ministero dello sviluppo economico, un'Agenzia per le micro e piccole imprese con il compito di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di 50 dipendenti e di predisporre un rapporto annuale sulla micro e piccola impresa da trasmettere al Parlamento.

(8-00042)

« Vignali ».

ALLEGATO 9

**Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE SUGLI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI AL  
DISEGNO DI LEGGE**

La X Commissione Attività produttive,  
commercio e turismo,

esaminati gli emendamenti e articoli  
aggiuntivi al disegno di legge comunitaria  
per il 2008 (C. 2320 Governo, approvato  
dal Senato) trasmessi dalla XIV Commis-  
sione,

delibera di esprimere

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Bellotti 26.3 e 26.4,  
sugli identici Froner 26.6 e Poli 26.9,  
Bellotti 26.2, sugli identici Froner 26.7 e  
Poli 26.10, Bellotti 26.1 e 26.5, sugli iden-  
tici Froner 26.8 e Poli 26.11, e Pianetta  
38.1, nonché sugli identici articoli aggiun-  
tivi Froner 38.01 e Poli 38.02.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli ..... 107

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 107  
 Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 108  
 Sui lavori della Commissione ..... 109

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 5 maggio 2009.*

##### Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

**C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'Assemblea di ieri è

stato dato formale annuncio dell'avvenuta nomina del presidente Saglia a sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico. Al riguardo ritiene doveroso – credendo in tal senso di interpretare il pensiero dell'intera Commissione – rivolgere al presidente Saglia un caloroso saluto e un cordiale augurio di buon lavoro per il nuovo incarico assunto, dichiarandosi convinto che egli saprà palesare, nella nuova veste, lo stesso equilibrio e il medesimo buon senso dimostrati nella conduzione dei lavori della XI Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD), nell'associarsi – a nome del suo gruppo – agli auguri di buon lavoro testé formulati, intende rivolgere un forte ringraziamento al presidente Saglia, che si è dimostrato – nello svolgimento del suo incarico – sempre capace di ascoltare i componenti della Commissione e di valorizzarne il lavoro e il contributo propositivo. Auspica, pertanto, che il futuro presidente della Commissione – che sarà presumibilmente

eletto nei prossimi giorni – sia dotato di analoghe qualità, anche sotto il profilo delle competenze.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, con riferimento alla tempistica relativa all'elezione del nuovo presidente, fa presente che occorrerà attendere le determinazioni del Presidente della Camera in ordine alla eventuale convocazione della Commissione, in attesa della quale si augura che i lavori possano proseguire con il consueto spirito collaborativo.

**Legge comunitaria 2008.**

**Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Paladini 9.3, De Biasi 9.4, Paladini 36.2 e Paladini 36.1, presentati direttamente presso tale Commissione, che investono ambiti di competenza della XI Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante: nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Passa, quindi, ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, esprimendo l'auspicio che per la seduta di domani un rappresentante del competente dicastero, delegato a partecipare alla se-

da, possa fornire alla Commissione ulteriori elementi di valutazione sui citati emendamenti e preannunciando sin d'ora l'intenzione di proporre su di essi l'espressione di un parere contrario. In particolare, fa presente che l'emendamento Paladini 9.3 appare ripetitivo di una proposta emendativa già approvata dalla XI Commissione, nella precedente fase di esame del provvedimento in titolo: per tali ragioni, ritiene che il citato emendamento possa sostanzialmente ritenersi assorbito. Quanto all'emendamento De Biasi 9.4, rileva inoltre che, con la sua approvazione, verrebbero di fatto attribuiti alla legge compiti che interferirebbero con la contrattazione collettiva nazionale. Ricorda, infine, di avere già espresso – nella precedente fase di esame – un parere contrario su emendamenti, di contenuto analogo a quello recato dagli emendamenti Paladini 36.2 e 36.1, originariamente presentati in XI Commissione; in proposito, infatti, rammenta che del problema ad essi sotteso è stata fatta menzione nella relazione approvata per la XIV Commissione e che, in ogni caso, la soluzione individuata con l'attuale formulazione dell'articolo 36 appare idonea a rispondere in modo ragionevole alle sollecitazioni che emergono in sede di negoziato con gli organismi comunitari competenti sulla materia.

Gaetano PORCINO (IdV) prende atto delle ragioni addotte dal relatore per motivare la proposta di parere contrario sull'emendamento Paladini 9.3, che giudica ragionevoli e convincenti. Al contrario, dichiara di non comprendere la contrarietà del relatore rispetto agli emendamenti Paladini 36.2 e 36.1, di cui sottolinea la validità, con particolare riferimento alla soppressione della soglia dei 100.000 euro.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene di non poter condividere la proposta di parere contrario sull'emendamento De Biasi 9.4, dal momento che esso mira a valorizzare il lavoro svolto dai Comitati paritetici per la parità e le pari opportunità, senza per

questo provocare quelle illegittime « invasioni di campo » nelle sfere di autonomia delle parti sociali, ipotizzate dal relatore nel suo precedente intervento. Si tratta, a suo avviso, di riconoscere con tale proposta emendativa l'alto valore rivestito da organismi preposti a promuovere e monitorare la parità di trattamento economico e giuridico e le garanzie per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nonché competenti sulla verifica del rispetto dei codici di comportamento e di promozione delle « buone pratiche », attese le difficoltà che il Paese sta attraversando proprio su questo versante. Ritiene, in conclusione, che la scelta sottesa all'emendamento in questione sia pienamente conforme agli orientamenti emersi sull'argomento in sede comunitaria e meriterebbe un pieno accoglimento da parte della Commissione.

Elisabetta RAMPI (PD), anche alla luce delle sue personali esperienze acquisite in passato nell'ambito dei Comitati paritetici per la parità, intende evidenziare la rilevanza dell'emendamento De Biasi 9.4, che si pone nell'ottica di un recupero di quelle « buone pratiche » che sono sempre state giudicate fondamentali nell'ambito del mondo del lavoro, ai fini di un riconoscimento effettivo delle pari opportunità all'interno delle aziende. Dal momento che ritiene che su tali tematiche si registri nel Paese un sensibile arretramento, oltre che politico, anche culturale, giudica essenziale promuovere il rafforzamento degli organismi preposti alla verifica del rispetto dei codici di comportamento e alla promozione di valide politiche di inclusione sociale. Pertanto, giudicato infondato il ti-

more manifestato dal relatore circa la possibilità di interferenze tra l'autonomia della contrattazione tra le parti sociali e l'azione legislativa delegata in tale materia, auspica una modifica della proposta di parere in ordine all'emendamento in questione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nell'auspicare che gli argomenti testé affrontati dalla Commissione possano anche essere oggetto di un'interlocuzione proficua con il rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che la IX Commissione ha trasmesso il testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza stradale, sul quale chiede di esprimere con sollecitudine il parere di competenza. Considerato che il provvedimento risulta già incluso nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese corrente e che la stessa presidenza della IX Commissione ha prospettato la possibile richiesta di trasferimento del testo alla sede legislativa, avverte che tale argomento – se non vi sono obiezioni – sarà inserito all'ordine del giorno della seduta in sede consultiva già convocata per la mattina di giovedì 7 maggio, anticipando la seduta medesima alle ore 8.45.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 13.10.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	110
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Emendamenti Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	113
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114
AVVERTENZA .....	119

#### RISOLUZIONI

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.*

#### La seduta comincia alle 12.50.

**7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.**

*(Discussione e rinvio).*

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) fa presente che la risoluzione in titolo intende portare all'attenzione del Governo un tema che ha una forte e reale incidenza sulla vita quotidiana di numerose categorie di portatori di patologie e menomazioni permanenti, ovvero la reale ed effettiva applicazione di quanto previsto dal-

l'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006.

La norma in questione, intervenendo su un comma della legge finanziaria per il 2001, contiene importanti e decisive semplificazioni, in quanto stabilisce: « I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'*handicap* ».

La citata legge n. 80 del 2006 ha rappresentato un importante provvedimento, poi meglio puntualizzato, a livello applicativo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, emanato di concerto con il Ministro della salute, che ha individuato l'elenco delle patologie e delle menomazioni, così come la documentazione sanitaria idonea a comprovare la minorazione senza che poi vi sia più la necessità di sottoporsi alle visite periodiche di controllo. L'elenco delle patologie e delle menomazioni è

composto da dodici voci: insufficienza cardiaca in quarta classe NHYA refrattaria a terapia; insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica; perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile; perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide; menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni; epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale o periferico, non emendabile con terapia farmacologia o chirurgica; patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati; patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, quali atrofia muscolare progressiva, atassie, afasie, lesione bilaterale combinata dei nervi cranici con *deficit* della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio, stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento; patologie cromosomiche o genetiche o congenite con compromissione d'organo o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco; patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi *deficit* neuropsichici e della vita di relazione; *deficit* totale della visione; *deficit* totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.

È evidente come, prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2006, fosse del tutto insensato e perfino grottesco che persone portatrici di tali menomazioni e patologie dovessero sottoporsi a visite periodiche di controllo. Senza dimenticare i pesanti risvolti legati alla mobilità per sobbarcarsi – si pensi a persone residenti in piccoli centri con la necessità di spostarsi nei centri maggiori dotati di ASL – trasferte tanto inutili e, seppur in misura limitata, costose.

In teoria, quindi, la legge n. 80 del 2006, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 6, comma 3, è una buona normativa, la quale, però, secondo recenti rapporti pubblicati da associazioni,

ha di fronte a sé pesanti e gravi problemi, in quanto la sua applicazione concreta si profila solo a « macchia di leopardo » sul territorio nazionale. Nel testo della risoluzione vengono evidenziati due esempi: il primo riguarda un rapporto di « Cittadinanzattiva », secondo cui, a livello nazionale, nel 90 per cento dei casi gli interessati verrebbero ancora convocati per le visite di controllo e, in ogni caso, appena il 45 per cento delle Aziende sanitarie locali sarebbe a conoscenza dell'esistenza della legge n. 80 del 2006 e del relativo decreto ministeriale; il secondo esempio è rappresentato da una ricerca dell'Associazione nazionale infezioni osteoarticolari (ANIO), in cui si afferma che appena due delle nove Aziende sanitarie locali della Puglia darebbero effettiva applicazione alla normativa.

Ritiene che tutti siano consapevoli dell'importante ruolo di controllo e di denuncia, a proposito di possibili disfunzioni del sistema sanitario nazionale, svolto dalle associazioni, ma anche delle necessità di analizzare con cautela e non in modo acritico i dati da queste elaborati. Proprio in questo quadro e con l'intento di contribuire a fare chiarezza, la presente risoluzione chiede al Governo di effettuare un attento e completo monitoraggio, per quanto di sua competenza e nell'ambito dei rapporti tra Stato ed enti locali, sul modo in cui la disciplina di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 viene applicata nel concreto e quindi di riferirne alla Commissione, nonché di assumere tutte le opportune iniziative per assicurare la piena e totale applicazione sull'intero territorio nazionale di tale normativa, che ha un'enorme importanza per cittadini che si trovano già in una condizione di grave e permanente disagio, anche senza essere sottoposti a inutili visite di accertamento.

Il sottosegretario Francesca MARTINI rileva preliminarmente che, come opportunamente ricordato nella risoluzione in titolo, l'articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, ha esonerato da ogni visita medica finalizzata all'accertamento

della permanenza della minorazione civile o dell'*handicap* tutti o cittadini portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o degenerative, incluse le persone affette da sindrome di talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

In base a quanto previsto dalla norma ora citata, è stato emanato il decreto ministeriale 2 agosto 2007 del Ministro dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministro della salute, con cui vengono individuate le patologie e le condizioni di perdita di funzioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e viene identificata la documentazione sanitaria da acquisire ai fini dell'esonero dalla visita idonea a comprovare l'invalidità.

Occorre ricordare che l'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha provveduto a trasferire all'INPS le funzioni rimaste allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, in precedenza di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare l'articolo 10, comma 2, ha rinviato all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione della data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni ad esso devolute. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato emanato il 30 marzo 2007: esso ha individuato nel 1° aprile 2007 la data di effettivo esercizio delle funzioni che sono state trasferite all'INPS.

È quindi in atto la collaborazione fra le Aziende sanitarie locali e l'INPS per la trasmissione della documentazione relativa ai cittadini individuati dal decreto ministeriale 2 agosto 2007.

Sottolinea che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha provveduto a sensibilizzare gli enti istituzionalmente coinvolti nelle procedure amministrative in questione (INPS, Aziende sanitarie locali, Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome) affinché adottassero ogni utile accorgimento

finalizzato alla massima flessibilità del procedimento e al più efficace raccordo sinergico degli stessi enti, al fine di adempiere alle finalità di una normativa emanata a tutela dei disabili gravi, nell'intento di porre un concreto limite alla verifica diretta nei loro confronti.

In particolare, ricorda la nota del 29 febbraio 2008, la quale, tra l'altro, chiedeva agli Assessorati alla sanità di sollecitare attivamente le Aziende sanitarie locali a garantire la massima collaborazione all'INPS, nel fornire la documentazione prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, in modo da evitare l'onere, per i cittadini stessi, di dover produrre eventuali certificazioni integrative.

Con un'ulteriore nota del 30 maggio 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito agli enti interessati specifiche indicazioni rivolte all'adozione di procedure omogenee in tutto il territorio nazionale.

Allo scopo di individuare chiaramente i soggetti aventi diritto, la specifica nota ministeriale ha fatto espresso riferimento a due fattispecie. La prima fattispecie comprende i « Soggetti beneficiari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali le Commissioni ASL hanno previsto una successiva visita di revisione. Per tali soggetti, onde evitare ogni contenzioso derivante dalla sospensione automatica del pagamento dell'indennità, tenendo conto del carattere straordinario della situazione contingente, si chiede espressamente di collaborare con l'INPS che a tal fine provvederà ad inviare a ciascuna ASL gli elenchi dei soggetti di cui sopra, con la richiesta di trasmissione agli indirizzi indicati, dei relativi fascicoli sanitari, specificando sui plichi che trattasi di « Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2 agosto 2007 ». Le commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all'esenzione da qualunque altra visita di revisione, ai sensi del DM 2 agosto 2007. Ultimato l'esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Sarà compito dell'INPS comunicare direttamente alle persone che sono

state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita, sempre ai sensi del citato DM ».

La seconda fattispecie riguarda i « Soggetti sottoposti a prima visita di accertamento per l'ottenimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. In tali casi si raccomanda alle Commissioni ASL di tenere in debito conto le disposizioni del decreto in oggetto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all'esenzione ».

Pertanto, il Ministero raccomanda agli Enti di « voler dare le necessarie disposizioni ai Presidenti delle Commissioni ASL ». Anche recentemente, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha sollecitato direttamente le Regioni in ritardo nell'adempimento delle proprie funzioni, ad ottemperare a quanto finora riportato.

Eventuali inadempienze da parte delle Commissioni ASL verranno specificamente segnalate agli Assessorati alla sanità interessati. Per gli aspetti di precipua competenza, l'INPS ha precisato di aver provveduto ad adottare, relativamente alla realizzazione della concreta attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge n. 80 del 2006 e dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, a seconda delle varie tipologie di destinatari delle provvidenze economiche, le seguenti iniziative, finalizzate ad esonerare i soggetti interessati dalle visite di revisione: ordinaria attività di verifica sulle nuove domande di invalidità (nel caso in cui all'esame dei verbali sanitari delle ASL risultino soddisfatti i criteri medici legali di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007, l'Istituto ha fornito precise indicazioni alle Commissioni mediche di verifica provinciali, disponendo la restituzione alle ASL dei verbali sanitari, con un'apposita comunicazione di esonero da ulteriori visite di revisione); indennità di accompagnamento o di comunicazione riconosciuta prima dell'emanazione del decreto ministeriale 2 agosto 2007, per le quali sia stata o meno programmata la revisione sanita-

ria (a tale riguardo, l'INPS ha predisposto un'apposita procedura che consente l'individuazione, per regione e per sedi periferiche cui sono in carico, delle posizioni dei soggetti titolari di tali indennità, con la successiva richiesta, da parte delle Commissioni, alle competenti ASL dei relativi fascicoli).

Le procedure di accertamento medico-legale finalizzate all'individuazione delle patologie contemplate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007 andranno condotte « agli atti », per poter valutare, senza ulteriori visite mediche, la sussistenza dei requisiti sanitari utili ad esonerare i cittadini da future revisioni sanitarie. Sulla base di detta documentazione, unitamente a quella integrativa eventualmente richiesta agli interessati, sarà disposto l'esonero definitivo dalle visite di controllo e di revisione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Emendamenti Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame, per il parere di competenza, degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti e articoli aggiuntivi 14.01 Contento, 17.1 Abrignani, 24.1 Abrignani, 24.5 Di Giuseppe, 24.2 Froner e 24.6 Froner e Zucchi, presentati direttamente presso detta Commissione, che investono gli ambiti di competenza della XII Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, sui quali formula una proposta di parere contrario.

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere contrario del relatore.

#### **Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Testo unificato C. 44 Zeller e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 44 Zeller e abbinate, recanti « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », quale risultante dagli emendamenti approvati.

Al riguardo, segnala che l'articolo 13 modifica l'articolo 128 del codice della strada, che disciplina le procedure di revisione della patente. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri – ovvero il prefetto nei casi di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, come previsto dall'articolo 187 del codice della strada – può disporre che siano sottoposti a visita medica i titolari di patente ove sussistano dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in esame aggiunge il riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) fra quelle che prevedono la facoltà del prefetto di disporre la visita medica.

Il comma 1, lettera *b*), introduce quattro commi allo stesso articolo 128.

Il nuovo comma 1-*bis* prevede che il medico il quale venga a conoscenza di una patologia di un suo assistito, che determina una diminuzione della sua idoneità alla guida, deve darne comunicazione scritta e riservata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Dipartimento competente provvede quindi, per i titolari di patente, a disporre la revisione della patente, ovvero, nei confronti di coloro che non siano ancora titolari e ne abbiano fatto richiesta, chiede che si sottopongano a visita medica, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del codice della strada (tale norma disciplina i criteri per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente). Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno dettate le relative disposizioni attuative.

Il nuovo comma 1-ter dispone la revisione della patente di guida per i soggetti che abbiano subito un coma prolungato. Tale articolo pone un obbligo ai responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia, di dare comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dei casi di soggetti ricoverati in seguito a gravi traumi cranici o che siano in coma, qualora il coma si sia prolungato oltre le quarantotto ore. A seguito di tale comunicazione, è disposto per tali soggetti l'obbligo di revisione della patente di guida. L'idoneità alla guida inoltre deve essere valutata dalla commissione medica locale, col parere dello specialista dell'unità riabilitativa che si è occupata del paziente.

I nuovi commi 1-*quater* e 1-*quinquies* prevedono due nuove ipotesi nelle quali la revisione della patente diviene obbligatoria: quando il conducente sia coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente; quando il conducente sia un minore di diciotto anni, titolare di patente A, e sia autore materiale di una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il comma 1, lettera c), sostituisce il comma 2 del medesimo articolo 128, inasprendo il quadro sanzionatorio connesso alle disposizioni dettate dai commi da 1 a 1-*quinquies*.

Il nuovo comma 2 stabilisce, per coloro che non si sottopongono agli accertamenti ivi previsti, la sospensione della patente fino al superamento con esito positivo degli accertamenti. La sospensione decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per effettuare la revisione, senza necessità che sia emesso un ulteriore provvedimento.

A coloro che circolano nel periodo di sospensione della patente a tempo indeterminato si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e la sanzione amministra-

tiva accessoria della revoca della patente, di cui all'articolo 219 del codice della strada. Le stesse sanzioni si applicano a chi sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, in seguito agli accertamenti sanitari effettuati ai sensi dei commi da 1 a 1-*quinquies* dell'articolo 128.

Il comma 1, lettera d), dispone infine l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 128, che recava le sanzioni ora sostituite.

Segnala altresì che l'articolo 22 interviene sulle disposizioni che sanzionano la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, contenute all'articolo 186 del codice della strada.

L'articolo in esame, al comma 1, lettera a), modifica il comma 2 dell'articolo 186, che reca le sanzioni per chiunque guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro, prevedendo l'ammenda da euro 500 a euro 2000: la lettera in esame sostituisce la parola « ammenda » con « sanzione amministrativa pecuniaria ».

La lettera b) reca alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista per il caso in cui sia stato accertato un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro: viene aumentata la pena prevista dal comma 2, lettera c), per tale ipotesi, elevando il minimo dell'arresto dagli attuali tre mesi a sei mesi, mentre il massimo resta fissato a un anno. Vengono soppressi gli ultimi due periodi della lettera c), che prevedono la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro, e sostituiti con una disposizione che prevede per il sequestro l'applicazione dell'articolo 224-ter. Si prevede inoltre il raddoppio della sospensione della patente qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

La lettera c) del comma 1 prevede la sostituzione del comma 2-*bis* dell'articolo 186 del codice della strada, che disciplina il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale. Il nuovo comma 2-*bis*, nel disciplinare l'ipotesi dell'incidente determinato

da soggetto in stato di ebbrezza: conferma il raddoppio delle pene; eleva a centoottanta giorni la durata del fermo amministrativo; prevede – fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo 186, che reca le sanzioni connesse a un accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro – la revoca della patente per il conducente che abbia provocato l'incidente stradale, quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; prevede l'applicazione dell'articolo 223 per il ritiro e la sospensione provvisoria della patente; prevede che sia fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 222 del codice della strada.

Infine, la lettera *d*) modifica il comma 5 dell'articolo 186, prevedendo che la certificazione relativa agli accertamenti del tasso alcolemico sui soggetti coinvolti in incidenti stradali venga trasmessa al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il comma 2 dell'articolo 13 introduce un nuovo articolo 186-*bis*, che stabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto. In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, sono soggetti a tale disciplina: *a*) i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; *b*) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone; *c*) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose; *d*) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati. Il comma 2 prevede che, ove a carico dei soggetti sopra indicati sia stato accertato un tasso alcolemico su-

periore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso il conducente abbia provocato un incidente.

In proposito, precisa che la nuova disciplina introdotta dall'articolo in esame non configura una fattispecie di reato penale, e prevede pertanto solo sanzioni amministrative per le categorie di conducenti indicate nel comma 1 per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 ma non superiore a 0,5 grammi per litro. Ove a carico dei medesimi soggetti vengano accertati tassi alcolemici superiori, si realizza ovviamente l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 186.

Il comma 3 del nuovo articolo 186-*bis* prevede che se i soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo commettono uno dei reati di cui all'articolo 186, comma 2, le pene e la durata della sospensione della patente previste da tale articolo sono aumentate da un terzo alla metà. Il successivo comma 4 del nuovo articolo 186-*bis* disciplina il concorso di circostanze attenuanti con le aggravanti di cui al comma 3, stabilendo che le prime non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle seconde.

Il comma 5 del nuovo articolo 186-*bis* prevede la revoca della patente a carico dei soggetti indicati dal comma 1, lettera *d*), quando sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Per i conducenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la revoca della patente è prevista nel caso il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro sia stato riscontrato più di una volta in un triennio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla confisca del veicolo, recate dall'articolo 186, comma 2, lettera *c*).

Il comma 6 del nuovo articolo 186-*bis* rinvia a quanto previsto dai commi da 3 a 9 dell'articolo 186, relativi alle procedure per l'accertamento del tasso alcolemico. Per quanto riguarda il rifiuto dell'accertamento, si prevede l'applicazione delle

pene di cui al comma 3 del nuovo articolo 186-*bis*, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il comma 7 prevede, infine, che il conducente minore di anni diciotto al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 non possa conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, mentre il medesimo soggetto, in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5, non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Il comma 3 dell'articolo 13 in esame apporta modifiche all'articolo 187 del codice della strada, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La lettera *a)* novella il comma 1 dell'articolo 187 nei seguenti punti: il periodo di arresto minimo per chi guida nel suddetto stato di alterazione, attualmente fissato in tre mesi, è aumentato a sei mesi, fermo restando il periodo massimo di un anno; la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue sempre all'accertamento del reato, è portata dall'attuale periodo compreso tra sei mesi e un anno a un periodo compreso da uno a due anni; si prevede che, se il reato è commesso dai soggetti di cui al comma 1 del nuovo articolo 186-*bis*, la durata dell'arresto e della sospensione della patente è aumentata da un terzo alla metà; la circostanza aggravante di cui al punto precedente prevale su eventuali circostanze attenuanti; la patente di guida è sempre revocata se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettera *d)*, o in caso di recidiva nel triennio; viene confermata l'obbligatoria confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea, rinviando alle disposizioni del nuovo articolo 224-*ter* (introdotto dall'articolo 17 della proposta di legge in esame) per la disciplina del sequestro. Se il veicolo

appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

La lettera *b)* del comma 3 novella il comma 1-*bis* dell'articolo 187, prevedendo che, nel caso in cui il soggetto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale, oltre alla confisca del veicolo, è sempre prevista la revoca della patente di guida.

La lettera *c)* del comma 3 sopprime il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 187 del codice della strada, il quale prevede che i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, effettuati in occasione di incidenti stradali, sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge n. 144 del 1999.

Segnala, infine, che l'articolo 34 reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre alterando le percezioni di chi si trova alla guida di autoveicoli.

Il comma 1 individua l'ambito di applicazione della disposizione, prevedendo che essa si applichi a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione, mediante compilazione di un apposito elenco, dei prodotti farmaceutici potenzialmente idonei a produrre gli effetti negativi sopra descritti. Si prescrive, altresì, l'aggiornamento annuale dell'elenco mediante successivi decreti.

Il comma 3 prescrive che sulle confezioni esterne dei suddetti prodotti farmaceutici deve essere riportato un pittogramma, quale simbolo convenzionale di allarme, al fine di indicare, in modo ben

visibile, l'eventuale nocività del farmaco per chiunque lo assume prima di mettersi alla guida.

Il comma 4 prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, definisca le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

Il comma 5 prevede che la generalità delle imprese produttrici di farmaci si uniformino alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

Il comma 6 stabilisce che la distribuzione dei prodotti farmaceutici, di cui al comma 1, confezionati prima del predetto termine, è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del medicinale.

I commi 7, 8 e 9 prevedono sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini precedentemente indicati e siano privi del pittogramma prescritto dal comma 3: per il titolare preposto all'immissione in commercio è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000 (comma 7) e con provvedimento motivato il Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali, deve chiedere al titolare l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine entro il quale adempiere (comma 8). In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti, il Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali ha facoltà di sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio fino a quando il titolare non abbia adempiuto a quanto richiesto (comma 9).

In conclusione, sottolinea la rilevanza, sociale e sanitaria, dell'inasprimento delle pene e delle sanzioni in materia di sicurezza stradale e, in particolare, della politica del cosiddetto « tasso zero » adottata dal Governo.

Laura MOLTENI (LNP), riservandosi di approfondire quanto illustrato dal relatore, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame, anche alla luce di recenti e gravi fatti di cronaca. Evidenzia altresì la problematica connessa agli incidenti relativa alla guida di automezzi pesanti da parte di autisti con tasso alcolico fuori norma in possesso di patenti di guida rilasciate da altri Stati. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sul problema di farmaci assunti dai soggetti allergici, che, in alcuni casi, possono ridurre l'attenzione alla guida e indurre sonnolenza.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che quello in esame sia un progetto di legge di grande rilevanza sociale e sanitaria, che risponde alle gravi preoccupazioni di tante famiglie per l'elevato tasso di incidenti stradali, dovuti anche alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Al riguardo, sottolinea la decisiva importanza di una capillare campagna informativa e invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire un'indicazione in tal senso nella sua proposta di parere. In particolare, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza di una corretta informazione in materia nelle scuole, attraverso i mezzi di informazione e nei confronti degli stranieri che si trovino a condurre autoveicoli nel nostro Paese.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), premesso di concordare sulla rilevanza del progetto di legge in esame, segnala la necessità di affrontare, nell'ambito del provvedimento medesimo o in altra sede, il problema della vendita di superalcolici negli esercizi commerciali situati lungo le autostrade. Più in generale, desidera porre all'attenzione dei colleghi il tema di altre bevande che pure sono in grado di alterare lo stato psicofisico di chi le assume, come le cosiddette bevande « energizzanti », tanto diffuse anche tra gli adolescenti. Evidenzia, infine, il problema della data di scadenza indicata sulle confezioni dei medicinali, che, in molti casi, è scarsamente leggibile.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.*

*C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri e C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.

Audizione del professor Paolo Masi, professore ordinario di tecnologia alimentare e Preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli Federico II ..... 120

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 120

##### INTERROGAZIONI:

5-00409 Cenni: Proroga del divieto di utilizzo dei pallini di piombo per il prelievo venatorio nelle zone umide ..... 121

ALLEGATO (*Testo della risposta*) ..... 123

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 5 maggio 2009.*

**Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.**

**Audizione del professor Paolo Masi, professore ordinario di tecnologia alimentare e Preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli Federico II.**

L'audizione informale si è svolta dalle 13.15 alle 14.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.**

##### Legge comunitaria 2008.

**Emendamenti C. 2320 Governo, approvato Senato.** (Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente presso la XIV Commissione e trasmessi alla XIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. In particolare, sono stati trasmessi l'articolo aggiuntivo Borghesi 15.01, gli emendamenti Di Giuseppe 16.3 e 16.4 e gli emendamenti Brugger 16.7 e 16.8 (pubblicati in allegato al resoconto della XIV Commissione del 29 aprile 2009).

Ricorda che, per prassi consolidata, al parere delle Commissioni di settore su tali emendamenti è riconosciuta efficacia vincolante. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assun-

zione dell'emendamento da parte della XIII Commissione, assimilabile alla fattispecie della diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento; tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della XIII Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione. Invita quindi il relatore a svolgere il suo intervento ed a formulare una proposta di parere.

Invita quindi il relatore a svolgere il suo intervento ed a formulare una proposta di parere.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno acquisire preliminarmente la valutazione del Governo sull'articolo aggiuntivo Borghesi 15.01, trattandosi di disposizione già approvata dalla Commissione nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 4 del 2009, in materia di quote latte.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 16, che riproducono proposte già presentate presso la XIII Commissione, ritiene necessario confermare l'orientamento già espresso dalla Commissione in occasione del parere sul disegno di legge comunitaria, quando è stato approvato un emendamento soppressivo del comma 3. Per questi motivi, propone di esprimere parere contrario agli ulteriori emendamenti all'articolo 16.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### INTERROGAZIONI

Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene

*il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-00409 Cenni: Proroga del divieto di utilizzo dei pallini di piombo per il prelievo venatorio nelle zone umide.**

Il Sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Susanna CENNI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per aver risposto alla sua interrogazione, che peraltro è stata presentata ben sette mesi fa.

Nel merito, pur manifestando apprezzamento per la seconda parte della risposta, relativa alle iniziative del Ministero in merito alla tutela della biodiversità e a lodevoli approfondimenti di carattere tecnico-scientifico, si dichiara fortemente insoddisfatta della risposta fornita relativamente alle modifiche al decreto ministeriale n. 184 del 2007. Infatti, il differimento di un anno del divieto di utilizzazione dei pallini di piombo nelle zone umide pone l'Italia in posizione di grave ritardo. In proposito, rammenta che la normativa nazionale aveva già previsto, al termine di un lungo e complesso confronto tra ministeri, regioni e categorie sociali, le tappe di attuazione dell'obbligo di utilizzare munizioni atossiche, prescritto dalla normativa europea, in riferimento alle quali sia il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia il Ministero dell'ambiente non sono stati conseguenti. Osserva inoltre che, nella prospettiva dell'adeguamento alla normativa europea, diverse regioni si sono attivate ed hanno già anticipato, come è il caso della regione Toscana, le decisioni di propria competenza. Il rischio che si configura in questa situazione, oltre ai danni ambientali, è dunque quello di ingenerare un clima di incertezza e di confusione fra gli operatori del settore e i cacciatori.

Con riferimento alle modifiche da ultimo apportate al decreto ministeriale n. 184 del 2007, richiama l'attenzione del Governo sul fatto che esse sono state adottate senza tener conto dei pareri dell'ISPRA e della Conferenza Stato-regioni, che erano negativi.

Invita pertanto il Governo a prendere atto di una situazione che, stando ai dati

forniti dall'ISPRA, vede l'Italia con il Portogallo quale fanalino di coda europeo.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione Piffari n. 5-00304.

**La seduta termina alle 14.25.**

ALLEGATO

**5-00409 Cenni: Proroga del divieto di utilizzo dei pallini di piombo per il prelievo venatorio nelle zone umide****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00409 presentata dall'onorevole Cenni ed altri, riguardante le modifiche apportate al decreto ministeriale n. 184 del 2007 e le iniziative per la tutela della biodiversità, si rappresenta quanto segue.

Le modifiche di cui trattasi, sono state adottate con decreto ministeriale il 22 gennaio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 33 del 10 febbraio 2009, e, appunto, mutano alcune disposizioni già dettate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante « Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007.

Le modifiche apportate, tra cui il differimento di un anno del divieto di utilizzazione dei pallini di piombo per l'attività venatoria nelle zone umide, sono il frutto di un rigoroso confronto tra i contenuti del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e la normativa comunitaria vigente in materia e sono state adottate con lo scopo specifico di allineare i contenuti della normativa nazionale con quella comunitaria. Tale verifica è stata sollecitata da numerose associazioni venatorie e dagli enti locali.

In particolare, in esito a quanto riferito in proposito dall'ISPRA e con riferimento ai contenuti dell'Accordo AEWa cui l'Italia ha aderito nel 2006, è sembrato in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale « di vietare entro il 2009

l'utilizzazione di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide », porre il divieto a partire dalla stagione venatoria 2009-2010 (mentre nel testo emendato il divieto era stato anticipato al 2008).

Riguardo al coinvolgimento degli enti locali sulle modifiche apportate al decreto, si rileva che sul provvedimento è stato richiesto, come previsto, il parere della Conferenza Stato-regioni e sono state esaminate le osservazioni proposte in quella sede istituzionale. Peraltro, si deve rilevare che in materia il compito dello Stato è quello di stabilire, appunto, dei « criteri minimi » da applicare su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto previsto dalle direttive comunitarie, lasciando libere le regioni di disporre, all'atto del recepimento dei suddetti criteri, vincoli più stringenti e puntuali sul proprio territorio. Tale scelta appare inevitabile se si tiene in giusta considerazione la particolarità climatica del territorio italiano e dei numerosi habitat rintracciabili, la cui gestione ottimale non può prescindere dall'adozione di strumenti locali.

Per quanto concerne la richiesta relativa allo stato di attuazione dell'Accordo AEWa nelle regioni, una analisi in tal senso potrà essere svolta solo con riferimento alla prossima stagione venatoria.

Con riferimento, poi, alle iniziative che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha intrapreso in merito alla tutela della biodiversità, si rappresenta che nel 2005 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *National Focal Point* della CBD (*Convention on Biological Diversity*), ha realizzato il volume *Biodiversity in Italy*.

*Contribution to The National Biodiversity Strategy* con il coordinamento della Società Botanica Italiana e il contributo di oltre 100 ricercatori (botanici, zoologi, ecologi forestali, eccetera). Nello stesso anno il *National Focal Point* ha realizzato una banca dati su CD-Rom «GIS Natura» con i risultati di circa un decennio di ricerche naturalistiche.

Negli anni successivi, con riferimento alla Strategia regionale Europea e alla Comunicazione dell'Unione Europea (2006) 216, *Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 – e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano*, si sono completati altri progetti di ricerca di carattere tassonomico ed ecologico per individuare obiettivi e strumenti utili per definire la Strategia nazionale e i Piani d'azione.

Sono state, inoltre, effettuate:

la ricognizione dello stato di attuazione del Piano d'azione europeo a livello nazionale;

l'avvio, attraverso una convenzione di supporto, di una serie di attività propeedeutiche e di 8 tavoli tematici per la predisposizione di documenti tecnici utili alla stesura della strategia;

l'avvio di una collaborazione con la regione Toscana per un progetto pilota di strategia regionale per la biodiversità;

la predisposizione di una sezione dedicata alla Strategia sul sito del Ministero;

l'avvio della realizzazione di un Portale Ambiente 2010 come strumento per la condivisione delle informazioni utili per il piano della biodiversità.

Il IV *National Report* relativo all'aggiornamento rispetto alla CBD (2009) prende atto dei risultati raggiunti a livello nazionale e regionale e delinea i prossimi passi per la definizione di una strategia capace di andare ben oltre il 2010.

L'ampia collaborazione tra i soggetti coinvolti nella predisposizione del rapporto rappresenta una solida base su cui fondare la Strategia nazionale per la biodiversità.

Nella comune consapevolezza che la base delle conoscenze e il continuo monitoraggio dello stato, delle tendenze e delle minacce alla biodiversità rappresentano elementi fondamentali e irrinunciabili della Strategia nazionale, attraverso il IV rapporto si sono individuati una serie di attori da coinvolgere nel percorso di realizzazione della Strategia nazionale, che sarà costruita partendo da un approccio multidisciplinare, attraverso la collaborazione tra amministrazioni, agenzie, mondo accademico e *stakeholder* con lo scopo di raggiungere quegli obiettivi di benessere sociale, culturale ed economico che contribuiranno a migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Nel quadro delle attività del G8, a seguito del meeting dei Ministri dell'ambiente, svoltosi a Siracusa, dove una sessione è stata dedicata alla biodiversità post-2010, dagli elementi emersi, si trarrà spunto per redigere un documento condiviso da approvare in Conferenza Stato-regioni, quale primo obiettivo da raggiungere.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	125
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
ERRATA CORRIGE .....	131

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Legge comunitaria 2008.  
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 aprile 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte innanzitutto che sono stati ritirati gli emendamenti 9.1 Lorenzin, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7 Torazzi e 21.4 Abrignani, nonché l'articolo aggiuntivo 39.01 Abrignani e tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Consiglio e dal Relatore.

Con riferimento alle richieste di riesame pervenute in ordine ad alcuni emendamenti ritenuti inammissibili, ricorda innanzitutto, con riferimento all'articolo aggiuntivo 3.01 Brandolini, che questo è

volto sostanzialmente a trasporre in norme legislative nazionali il contenuto della comunicazione della Commissione recante il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento a fronte della crisi economica, che enuncia i criteri cui la Commissione europea intende attecnersi nell'esercizio del proprio potere controllo sulle tipologie di aiuti di Stato in questioni. Tali criteri – analogamente a quanto avvenuto per analoghe comunicazioni, linee guida e regolamenti relativi all'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato – non richiedono per loro natura un recepimento o un'attuazione negli Stati membri ma andrebbero piuttosto rispettati ed eventualmente richiamati in occasione dell'erogazione di eventuali misure agevolative nazionali. La codificazione dei criteri in oggetto potrebbe anzi porsi in contrasto con l'ordinamento comunitario, nella misura in cui tradurrebbe in disposizioni legislative nazionali, suscettibili di interpretazione e controllo giurisdizionale secondo le regole del nostro ordinamento, parametri che costituiscono invece autolimitazione del potere decisionale che l'articolo 88 del Trattato

attribuisce direttamente alla Commissione europea. Alla luce di tali considerazioni l'articolo aggiuntivo deve ritenersi inammissibile, fatto salvo, ove opportunamente riformulato, il capoverso 3-*decies* (Monitoraggio e relazioni), in quanto volto ad introdurre in capo alle amministrazioni competenti l'obbligo di fornire un elenco dei nuovi regimi posti in essere in coerenza con il Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. Tale disposizione potrebbe infatti assicurare una maggiore coerenza dei regimi di aiuto nazionali con regole definite dalla Commissione europea.

Avverte poi che può altresì ritenersi ammissibile l'emendamento 6.1 Gozi, che definisce la procedura e i criteri per la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni. Sebbene infatti tale previsione non è intesa a dare attuazione in senso stretto ad un obbligo comunitario, l'emendamento è volto ad individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze. Ricorda infatti che il Comitato delle regioni è un organo che svolge funzioni consultive per le istituzioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle questioni che interessano le realtà locali. In tal senso, l'emendamento risponde ad esigenze generali di attuazione di impegni assunti a livello comunitario e sotto tale profilo appare rientrare nell'ambito del contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, come definito dalla legge 11 del 2005.

Ribadisce invece l'inammissibilità degli articoli aggiuntivi 46.03 e 46.06 Zucchi, 46.04 Brandolini e 46.05 Oliverio, volti ad apportare modifiche al regime di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008. In particolare, le misure proposte mirano a ridurre gli oneri in capo agli imprenditori agricoli con diverse modalità, che sebbene non sembrino confliggere con la normativa comunitaria e possano corrispondere a specifiche istanze provenienti dal settore agricolo, non rispondono tuttavia alla necessità di adeguamento agli

obblighi in materia, con particolare riferimento a quelli derivanti dal regolamento (CE) 882/2004.

Precisa infine che, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento della Camera, gli emendamenti sono dichiarati inammissibili ove riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Nell'effettuare tale valutazione si fa pertanto riferimento all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, che definisce i contenuti propri del disegno di legge comunitaria.

Sandro GOZI (PD), preso atto delle valutazioni svolte dalla presidenza, ritira, anche a nome dell'onorevole Brandolini, l'articolo aggiuntivo 3.01 Brandolini di cui è cofirmatario, nonché il proprio emendamento 6.1, riservandosi di ripresentarli in Assemblea, previa una loro riformulazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Testo unificato C. 44 Zeller e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Del Tenno, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, ricordando che la

Commissione Trasporti ha avviato l'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 44 e abbinate nella seduta del 30 settembre 2008. Il 31 marzo 2009 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal Comitato ristretto, al quale sono state apportate alcune modifiche in fase emendativa. Il suddetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, consta di 41 articoli raccolti in 3 Capi, che recano modifiche al Codice della strada (Decreto legislativo 285/1992) al fine di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale e di definire specifiche misure di prevenzione dell'incidentalità.

Il Capo I (articoli 1-28) reca modifiche al Codice della strada. In particolare, si dettano disposizioni in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati (articolo 1), si autorizza l'uso sulle strade di cartelli di valorizzazione del territorio indicanti siti turistici e culturali di pubblico interesse (articolo 2), si novella la disciplina sanzionatoria per i veicoli circolanti in condizioni di non efficienza, per i ciclomotori alterati e per i casi di omessa revisione (articolo 3) e si rivede la normativa concernente gli estratti dei documenti di circolazione (articolo 4). Si introduce, inoltre, il sistema della « targa personale » destinata, non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nei casi di alienazione o altra modifica del titolo (articolo 5). Si interviene, poi, in materia di intestazione dei veicoli (articolo 6) e di circolazione delle macchine agricole (articolo 7). L'articolo 8 contiene una nuova disciplina in materia di « guida accompagnata » per i minori che abbiano compiuto i 17 anni e siano titolari di patente A, ai quali si consente di esercitarsi alla guida di autoveicoli previa autorizzazione amministrativa e con l'assistenza di un adulto. L'articolo 9 ridisegna le disposizioni concernenti le limitazioni alla guida per i neopatentati. L'articolo 10 rivede le norme riguardanti la prova pratica d'idoneità, le esercitazioni alla guida, il rilascio del cosiddetto « foglio rosa » nonché le

attività delle autoscuole, mentre l'articolo 11 interviene in ordine alle procedure di rinnovo della patente. Risulta modificata anche la disciplina della patente a punti con un sostanziale inasprimento delle misure sanzionatorie (articolo 12). Il provvedimento detta, altresì, disposizioni in merito alle procedure di revisione della patente, con particolare riguardo ai casi di guida in stato di ebbrezza e a quelli in cui ricorrano determinate patologie (articolo 13), nonché in ordine alla validità delle patenti di guida rilasciate all'estero (articolo 14) e ai limiti di velocità (articolo 15). Sono apportate modifiche al Codice della strada anche in materia di arresto, fermata e sosta (articoli 16 e 17), di obblighi di segnalazione da parte dei conducenti dei velocipedi (articolo 18), di omologazione del casco per gli utenti dei veicoli a due ruote (articolo 19) e di uso delle cinture di sicurezza per veicoli speciali (articolo 20). L'articolo 21 interviene sulle norme relative alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, alle sanzioni per talune infrazioni commesse durante la circolazione, ai documenti di viaggio e ai dispositivi per i trasporti professionali. Alcune novità riguardano, infine, la guida sotto l'influenza di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 22), la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie (articolo 23) e dei veicoli sequestrati o confiscati (articolo 24), la sospensione della patente (articoli 25 e 26), con particolare riguardo ai neopatentati, l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, quali ritiro, confisca e fermo del veicolo (articolo 27), e le iniziative di educazione stradale (articolo 28).

Il Capo II (articoli 29-36) reca altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale. In particolare, si fa obbligo agli enti proprietari e concessionari di strade nelle quali si registrino elevati tassi di incidentalità di effettuare interventi di manutenzione volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione (articolo 29). Si limita, inoltre, il ricorso alle sanzioni detentive, prevedendo la misura alternativa dell'affidamento in prova ai ser-

vizi sociali che operano nel campo dell'assistenza alle vittime della strada (articolo 30). Si prevede, altresì, una sanatoria per i ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere violazioni amministrative prima dell'entrata in vigore della Legge 286/2006, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero (articolo 31). Si modificano, quindi, le norme in materia di certificato di circolazione e targa dei ciclomotori (articolo 32) e si introduce, in via sperimentale, un dispositivo (cosiddetto « scatola nera ») idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità, le condizioni del veicolo, la condotta di guida e la dinamica degli incidenti (articolo 33). L'articolo 34 mira a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo prodotto da alcuni medicinali in relazione alla guida dei veicoli, mentre l'articolo 35 estende il sistema di penalizzazione per infrazioni al Codice della strada di cui al decreto-legge 151/2003 a tutte le patenti rilasciate all'estero. L'articolo 36, infine, detta disposizioni in merito alla raccolta dei dati sugli incidenti stradali.

Il Capo III (articoli 37-41) contiene disposizioni di semplificazione e coordinamento. Si tratta, tra l'altro, di previsioni tese ad assicurare il rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente (articolo 37), a tutelare la *privacy* degli invalidi titolari di permessi speciali di sosta e di circolazione (articolo 38), a definire l'età e i requisiti per la guida di talune categorie di veicoli (articolo 39), a determinare le caratteristiche degli impianti semaforici (articolo 40) e a disciplinare le modalità di accertamento delle violazioni stradali da parte degli enti locali (articolo 41).

Precisa quindi che il provvedimento reca diverse disposizioni che presentano profili di rilevanza comunitaria.

L'articolo 1, nell'introdurre disposizioni in materia di pneumatici, demanda al Governo la modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 495/1992), al fine di prevedere,

tra l'altro, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria.

L'articolo 14, modificando l'articolo 136 del Codice della strada in materia di conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea, prevede che coloro che abbiano conseguito la residenza in Italia da più di un anno e guidino con patente, certificati di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altri documenti non in corso di validità rilasciati in altro Stato, siano soggetti alle sanzioni stabilite dall'articolo 116 del Codice della strada.

L'articolo 19, nel novellare l'articolo 171 del Codice della strada in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, stabilisce che la relativa omologazione (attualmente regolata dalla normativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

L'articolo 21 modifica la disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 C.d.S. in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo e ai registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto al fine di dare attuazione alle norme comunitarie vigenti. In particolare, viene riscritto l'articolo 174 del Codice della strada, prevedendo che alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e ai relativi controlli si applichino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Lo stesso articolo 174 stabilisce, inoltre, gli obblighi di conservazione ed esibizione alla pubblica autorità dei registri di servizio, degli estratti dei registri e delle copie dell'orario di servizio in attuazione della disciplina comunitaria. In tale contesto, sono altresì definite le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni degli obblighi sanciti dal citato regolamento sia per i conducenti che per le imprese di autotrasporto (per queste ultime si arriva, nei casi più gravi, fino alla decadenza o revoca del titolo abilitativo).

Si tratta essenzialmente degli obblighi concernenti la durata massima del periodo di guida, il periodo di riposo giornaliero o settimanale, i tempi di interruzione e la tenuta dei documenti di servizio. Una particolare disposizione riguarda anche le violazioni commesse in altri Stati membri dell'Unione europea, alle quali si applicano, se accertate in Italia, le sanzioni previste dalla normativa italiana.

In materia di limitazioni alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose sono stati recentemente adottati due decreti legislativi, entrambi in attuazione di disposizioni comunitarie: il decreto legislativo 234/2007, recante attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di auto-transporto, e il decreto legislativo 144/2008, recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Quest'ultimo decreto disciplina i controlli diretti a verificare il rispetto delle norme comunitarie relative ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada e all'installazione del tachigrafo digitale.

Il regolamento (CE) n. 561/2006, entrato in vigore l'11 aprile 2007, ha abrogato, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 3820/85, aggiornando le norme sui tempi di guida e di riposo degli operatori addetti al trasporto su strada. La nuova disciplina, che contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro, si applica al trasporto su strada di merci (effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate) e di passeggeri (effettuato da veicoli atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente), salvo deroghe (ad esempio, per i trasporti passeggeri in servizio di linea con percorsi non superiori a 50 km, per i veicoli delle Forze dell'ordine, di emergenza o ad uso medico).

Il citato regolamento – che demanda agli Stati membri l'adozione delle neces-

sarie disposizioni attuative con particolare riferimento alle sanzioni applicabili in caso di infrazioni – ha prodotto alcune significative novità. In primo luogo, le attività diverse dalla «guida» comprese nella definizione di orario di lavoro dalla direttiva 2002/15/CE sono considerate «altre mansioni» e non possono, di conseguenza, rientrare nella definizione di «riposo». Inoltre, fermo restando il limite massimo del tempo di guida, fissato in 90 ore nell'arco di 15 giorni, viene introdotto un limite settimanale di 56 ore. Si fa poi salvo il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, stabilendo che la suddivisione preveda al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. È confermata, invece, la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell'arco di una settimana. Il regolamento prevede che, dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente osservi un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza del limite del periodo di guida di 4 ore e mezza. Viene altresì introdotto il periodo di riposo «regolare» di almeno 45 ore consecutive ogni settimana. Nel corso delle due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente entro la terza settimana successiva a quella considerata. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto deve essere unito a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché sia dotato delle attrezzature per il

riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. Al fine di evitare infrazioni alla descritta normativa, il regolamento vieta alle imprese di trasporto di retribuire i conducenti salariati in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni sono tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale. L'impresa di trasporto è responsabile per le infrazioni commesse dai conducenti anche all'estero, ferma restando la prova che essa non può ragionevolmente considerarsi responsabile. I conducenti possono, inoltre, essere sanzionati per infrazioni commesse all'estero, purché si forniscano agli stessi le prove atte a evitare che incorrano in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione. Infine, si contempla la possibilità di applicare sanzioni anche ai committenti, agli spedizionieri e ai subappaltatori per il mancato rispetto sia del regolamento (CE) n. 561/2006 che del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

L'articolo 21 del testo unificato riforma anche l'articolo 178 C.d.S., che riguarda i documenti di viaggio dei trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo, ai quali si applicano le disposizioni dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 (AETR). In proposito, si segnala che, ai sensi dell'articolo 2, par. 3, del regolamento (CE) 561/2006, le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate con quelle dello stesso regolamento, al fine di consentire l'applicazione di una normativa omogenea nei tragitti compiuti nel territorio della Comunità. In considerazione di tale esigenza, il nuovo articolo 178 estende anche ai veicoli non dotati di cronotachigrafo la disciplina in materia di durata della guida, tenuta dei documenti e relative sanzioni prevista per gli altri veicoli adibiti al trasporto professionale, riproducendo le previsioni dell'articolo 174 del Codice della strada (come modificato dal provvedimento in esame). Un'ultima modifica concerne la defini-

zione della procedura per il controllo dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo nei casi di incidenti con danni a persone o cose in cui siano coinvolti veicoli tenuti all'installazione del cronotachigrafo ai sensi del regolamento (CEE) n. 3821/85.

L'articolo 33 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico nonché l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto («scatola nera») idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità e le condizioni tecnico-meccaniche del veicolo, la condotta di guida e a ricostruire la dinamica di eventuali incidenti.

L'articolo 35 estende la portata dell'articolo 6-ter del decreto-legge 151/2003, prevedendo che per tutti i titolari di patente rilasciata da Stati esteri, autori di violazioni del Codice della strada sul territorio nazionale, è istituita una banca dati nella quale sono registrati i punti di penalizzazione per le infrazioni commesse. Attualmente, la banca dati è prevista solo per i titolari di patenti rilasciate da Stati in cui non vige il sistema della patente a punti. Nuove disposizioni riguardano, inoltre, il procedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale (di competenza del Prefetto) per coloro che abbiano subito la decurtazione integrale del punteggio.

L'articolo 39 interviene sul decreto legislativo 286/2005 (recante disposizioni in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), prevedendo che i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto 21 anni per la guida di veicoli della categorie C e C+E (autoveicoli fino a 7,5 t, autotreni e autoarticolati), a condizione di aver seguito un apposito corso di formazione iniziale

accelerato. Il decreto legislativo 286/2005, come modificato dal decreto legislativo 214/2008, è diretto ad assicurare l'attuazione della direttiva 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri. In particolare, l'articolo 5, par. 2, lett. *b*), della citata direttiva prescrive che il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del certificato di idoneità professionale (CAP) di cui all'articolo 6, par. 2, comprovante una qualificazione iniziale accelerata. L'articolo 14 della direttiva prescrive, altresì, che le norme sulla qualificazione iniziale per la guida di veicoli rientranti nelle categorie C1, C1+E, C e C+E si applicano a decorrere dal 10 settembre 2009.

Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea nelle materie oggetto del provvedimento, rileva che la Commissione europea ha evidenziato che il trasporto su strada rappresenta la modalità di trasporto più pericolosa con un alto prezzo in termini di vite umane (circa 40.000 morti all'anno) e un costo sociale pari a circa il 2 per cento del PIL dell'Unione. La riduzione delle vittime degli incidenti stradali è diventata, quindi, una delle massime priorità della Commissione, che, nel libro bianco sui trasporti del 2001 (COM(2001)370), ha fissato l'obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime della strada in tutta l'Unione.

In occasione del riesame, nel 2006, degli orientamenti e delle misure proposti (COM(2006)314 e 74), la Commissione ha sottolineato la necessità di ricorrere ad un approccio integrato che coinvolga l'industria automobilistica e quella delle costruzioni stradali, i gestori delle infrastrutture

e gli utenti della strada, prendendo in considerazione alternative quali la promozione di altre modalità di trasporto e la promozione di « sistemi di trasporto intelligenti ».

Si segnala, inoltre, la proposta di direttiva sull'applicazione transfrontaliera della normativa riguardante le violazioni del codice della strada (COM(2008)151) che mira creare un quadro per l'applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un'infrazione in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, con particolare riferimento all'eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza, al mancato uso della cintura di sicurezza e al transito con semaforo rosso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 16.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 170 del 29 aprile 2009:

a pagina 187, seconda colonna,  
alla quinta riga,  
alla settima riga,  
alla ventiquattresima riga,  
e alla ventiseiesima riga,

la parola: « 87 » è sostituita dalla seguente: « 98 »,

a pagina 192, prima colonna, alla 31 riga,

dopo le parole « 16.1. Belcastro. » alla riga successiva aggiungere: « (**Inammissibile**) ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 132

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza  
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si  
è riunito dalle 13.15 alle 14.25.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC (*Svolgimento e conclusione*) ..... 133

AVVERTENZA ..... 133

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gabriella CARLUCCI. — Intervengono Arianna Saulini, coordinatrice del Gruppo CRC (Save the children-Italia), e Marco BUFO, rappresentante del Gruppo CRC (On the road-Onlus).*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.**

**Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Arianna SAULINI, *coordinatrice del Gruppo CRC (Save the children-Italia)*, e Marco BUFO, *rappresentante del Gruppo*

*CRC (On the road-Onlus)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le deputate Gabriella CARLUCCI (PdL), Sandra ZAMPA (PD) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC).

Marco BUFO, *rappresentante del Gruppo CRC (On the road-Onlus)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
Comunicazioni del Presidente .....	134
ALLEGATO ( <i>Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i> ) .....	136

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 5 maggio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40 e dalle 12.45 alle 12.50.

*Martedì 5 maggio 2009. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.*

#### **La seduta comincia alle 12.40.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che, nella odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del regolamento interno, una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, concernente i criteri generali per la classificazione degli stessi, che sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Comunica altresì che, nella medesima riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-

nuto che la Commissione si avvalga, per l'espletamento di funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione medesima, della collaborazione continuativa del maresciallo capo Andrea Casertano, del maresciallo capo Fabio Panacci, e del maresciallo capo Giovanni Bertone, già in servizio presso il Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza. I marescialli Bertone e Casertano sono attualmente assegnati all'Archivio informatico delle Commissioni d'inchiesta.

Comunica infine che l'on. Laganà Fortugno ha formulato una richiesta di audizione dei rappresentanti delle Istituzioni della Regione Calabria, nonché dei dirigenti delle ASL interessate, in ragione delle notizie giornalistiche riportate da organi di stampa e, da ultimo, dalla trasmissione televisiva « Report », andata in onda domenica 26 aprile scorso, su alcune situazioni occorse in ambito sanitario regionale. La deputata chiede altresì che possa avere luogo una missione della Commissione in Calabria.

Dopo un intervento sui lavori della Commissione dell'onorevole Lucio BARANI (Pdl), che rappresenta l'esigenza di

una audizione dei rappresentanti delle istituzioni della Regione Toscana a proposito di un recente provvedimento legislativo adottato da quest'ultima, Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone che di tali richieste sia investito l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che riprenderà i propri lavori

subito dopo la conclusione della seduta della Commissione.

**La seduta termina alle 12.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI  
E DEI DOCUMENTI**

## ART. 1.

*(Atti liberi).*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, nei limiti di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno.

## ART. 2.

*(Documenti riservati).*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) resoconti stenografici degli incontri e delle audizioni svolti nel corso di missioni della Commissione, ad eccezione delle parti dichiarate segrete si sensi dell'articolo 3, comma 2.

d) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

## ART. 3.

*(Documenti segreti).*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 17, comma 5, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

*a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

*b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 1 del regolamento interno);

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 4,

comma 6, della legge istitutiva e articolo 11, comma 2, del regolamento interno);

*d)* scritti anonimi (articolo 17, comma 5, del regolamento interno);

*e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

*f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180-A, approvato dal Senato ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli e C. 1820 Garofani, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali » (*Deliberazione*) ..... 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 5

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO DEI NOVE:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Emendamenti C. 63-177-A ..... 6

Sull'ordine dei lavori ..... 6

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere contrario*) ..... 7

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 9

#### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 7

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 7

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 7

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 8

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. Emendamenti C. 2042-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	8
--	---

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
AVVERTENZA .....	14

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di Rebiya Kadeer, presidente del World Uyghur Congress ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	15

**IV Difesa**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	16

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i> ) .....	17
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72. Rilievi alla I Commissione ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	32
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione). ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2294 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	37
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	49

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano ( <i>Deliberazione</i> ) .....	53
ALLEGATO 1 ( <i>Programma</i> ) .....	58

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UPI e ANCI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti » .....	53
--	----

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 Fava ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	53
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-00972 Ghizzoni: Sulla nomina di commissari straordinari per le aree archeologiche di Roma e di Ostia Antica.	
5-01177 Melandri: Sul commissariamento delle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-01012 Grimoldi: Iniziative a sostegno dei giovani musicisti e della musica indipendente .	55
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-01110 Giorgio Merlo: Iniziative volte a tutelare le testate locali da recenti disposizioni di Poste Italiane .....	55
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	66
5-01230 De Biasi: Situazione di crisi delle biblioteche statali .....	56
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	68
5-01216 Garofalo: Sul volume di offerta televisiva RAI con servizio di sottotitolazione e sulle percentuali di copertura per fasce orarie e generi televisivi .....	56
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	70
5-01242 Marco Carra: Sostegno economico per le celebrazioni inerenti il 50° anniversario della morte di Don Mazzolari .....	56
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	72
5-01284 Cassinelli: Norme riguardanti il contrasto della pirateria <i>on-line</i> .....	57
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	73
AVVERTENZA .....	57

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	75
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella e C. 2313 Luciano Rossi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2313</i> ) .....	77
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 71 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	77
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abbinato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	78
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	80
Sull'ordine dei lavori .....	82

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Palermo (GES.A.P. SpA)  
(Svolgimento e conclusione) ..... 84

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Napoli (GE.S.A.C. SpA)  
(Svolgimento e conclusione) ..... 85

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario) ..... 85

ERRATA CORRIGE ..... 86

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-00512 Compagnon: Adeguamento del prezzo del carburante all'andamento del prezzo del petrolio ..... 89

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 93

5-00546 Allasia: Situazione di crisi della azienda piemontese « Carrozzeria Bertone » ..... 89

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 95

5-00757 Simonetti e Buonanno: Situazione di crisi della cartiera Ermolli di Biella ..... 89

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 96

5-00853 Vignali: Perfezionamento della procedura di erogazione dei contributi relativi al I bando Artigiani ..... 89

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ..... 98

5-01007 Andrea Orlando: Ricollocazione dei dipendenti in mobilità della ditta SP.EL. Srl . 89

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ..... 99

5-01020 Lulli e Vico: Richiesta di adozione di misure straordinarie di sostegno per piccole e medie imprese ..... 90

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ..... 101

## SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (Seguito dell'esame e rinvio) ..... 90

ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati in commissione) ..... 102

## RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »). Doc. XII, n. 194 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e approvazione della risoluzione n. 8-00042) ..... 91

ALLEGATO 8 (Risoluzione approvata dalla commissione) ..... 103

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) ..... 91

ALLEGATO 9 (Parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge) ..... 106

ERRATA CORRIGE ..... 91

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli .....	107
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	107
Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
Sui lavori della Commissione .....	109

**XII Affari sociali**

## RISOLUZIONI:

7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	110
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Emendamenti Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	113
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114
AVVERTENZA .....	119

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.	
Audizione del professor Paolo Masi, professore ordinario di tecnologia alimentare e Preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli Federico II .....	120

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320 Governo, approvato Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
---	-----

## INTERROGAZIONI:

5-00409 Cenni: Proroga del divieto di utilizzo dei pallini di piombo per il prelievo venatorio nelle zone umide .....	121
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	123

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	125
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
ERRATA CORRIGE .....	131

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC (*Svolgimento e conclusione*) ..... 133

AVVERTENZA ..... 133

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO  
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 134

Comunicazioni del Presidente ..... 134

ALLEGATO (*Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti*) ..... 136

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Roma, Martedì 5 maggio 2009, Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**Incontro della Delegazione con l'on. Luc Van den Brande, Presidente del Gruppo PPE dell'Assemblea CdE, candidato alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa.**

L'incontro si è svolto dalle 13.30 alle 14.45.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,02



\*16SMC0001730\*